

antigone

Quadrimestrale di critica
del sistema penale e penitenziario


anno II
n. 2 2007

a cura di
associazione
Antigone

edizioni
L'Harmattan Italia



il carcere e i suoi operatori



anno II n. 2 2007

Editoriale, Claudio Sarzotti

SAGGI

Appunti per una nuova politica penale e penitenziaria, Alessandro Margara

Formazione per costruire «disposizioni alla libertà», Saverio Migliori

La qualità del servizio sanitario del carcere nella percezione di un campione di medici penitenziari, Claudio Sarzotti

L'articolo 41 bis e la deriva della riforma Mastella, Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

Il 41 bis a confronto con il sistema giudiziario internazionale, Giovanni Torrente

Il diritto allo studio universitario in carcere, Daniela Ronco

Gli sportelli informativi in carcere: uno strumento di accesso al diritto, Giovanni Jocteau

Il volontariato come attore del campo penale. Riflessioni a margine della «IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia», Giovanni Torrente

Il suicidio nelle carceri rumene tra immobilismo e nuove risorse. Cenni comparativi con alcune esperienze in Occidente, Luisa Ravagnani e Carlo Alberto Romano

Le origini delle prigioni, Catia Alexandra Vieira

RUBRICHE PERIODICHE

RUBRICA GIURIDICA

Le pronunce del Tar Lazio sul c.d. decreto Turco in materia di quantità di cannabis lecitamente detenibile, Francesca D'Elia

Nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di esecuzione penale, Andrea Catizone

PRISON MOVIES

«Quattro minuti» di Chris Kaus, Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

RECENSIONI

L'immagine di copertina è tratta da: Jan Vredeman de Vries, *Perspective*, Dover Publ. Inc., New York, 1968 (ripresa da *Antigone*, anno I, n. 1, 1985).

EURO 20,00

ISBN: 978-88-7892-069-9

H

ANTIGONE anno II n. 2 2007



ANTIGONE

Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

www.associazioneantigone.it

tel.: 06.49.38.35.68

associazione.antigone@tin.it

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Francesco Maisto, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagaglini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Stefano Fumarulo, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvisè Sbraccia, Vincenzo Scalia, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

ANTIGONE

QUADRIMESTRALE
di critica del sistema penale e penitenziario

anno II n. 2 2007

DOSSIER
Il carcere e i suoi operatori

L'HARMATTAN ITALIA
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Il costo dell'abbonamento alla Rivista (3 numeri) per l'anno 2007 è di euro 60,00.

Socio sostenitore: euro 100,00 (abbonamento annuo alla Rivista + iscrizione all'associazione Antigone).

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

L'abbonamento è da effettuarsi di preferenza presso la sede operativa dell'associazione Antigone.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006
depositata presso il Tribunale di Torino

www.editions-harmattan.fr

harmattan.italia@agora.it

© Associazione Antigone e L'Harmattan Italia, 2007

INDICE

<i>Editoriale,</i> Claudio Sarzotti	7
--	---

SAGGI

<i>Appunti per una nuova politica penale e penitenziaria,</i> Alessandro Margara	11
<i>Formazione per costruire «disposizioni alla libertà»,</i> Saverio Migliori	36
<i>La qualità del servizio sanitario del carcere nella percezione di un campione di medici penitenziari,</i> Claudio Sarzotti	53
<i>L'articolo 41 bis e la deriva della riforma Mastella,</i> Patrizio Gonnella e Susanna Marietti	70
<i>Il 41 bis a confronto con il sistema giudiziario internazionale,</i> Giovanni Torrente	77
<i>Il diritto allo studio universitario in carcere,</i> Daniela Ronco	79
<i>Gli sportelli informativi in carcere: uno strumento di accesso al diritto,</i> Giovanni Jocteau	93
<i>Il volontariato come attore del campo penale. Riflessioni a margine della «IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia»,</i> Giovanni Torrente	108
<i>Il suicidio nelle carceri rumene tra immobilismo e nuove risorse. Cenni comparativi con alcune esperienze in Occidente,</i> Luisa Ravagnani e Carlo Alberto Romano	118
<i>Le origini delle prigioni,</i> Catia Alexandra Vieira	137

RUBRICHE PERIODICHE

RUBRICA GIURIDICA

<i>Le pronunce del Tar Lazio sul c.d. decreto Turco in materia di quantità di cannabis lecitamente detenibile,</i> Francesca D'Elia	147
--	-----

Nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di esecuzione penale,
Andrea Catizone 151

PRISON MOVIES

«Quattro minuti» di Chris Kaus,
Patrizio Gonnella e Susanna Marietti 156

RECENSIONI 158

Editoriale

Claudio Sarzotti

Come promesso nel numero precedente continuiamo ad occuparci di carcere. Uno degli obiettivi della nostra rivista è quello di coinvolgere, con dei saggi che conservino un taglio teorico-scientifico, l'interesse degli operatori della giustizia, i cosiddetti pratici del diritto penale e penitenziario. Si potrebbe dire che questo numero è dedicato a loro e, in particolare, agli operatori penitenziari. In tale prospettiva, va letto il contributo all'elaborazione di una nuova politica penale e penitenziaria di Alessandro Margara, una delle figure pubbliche che meglio hanno incarnato in questi anni lo spirito della Grande Riforma del 1975. Ed è proprio da questo spirito che Margara trae linfa per ripresentare qui la sua proposta di ulteriore riforma dell'ordinamento penitenziario che andrebbe a completare il disegno riformatore del legislatore degli anni '70, pur in un clima sociale e politico che si distingue per il breve respiro della polemica giornalistica più che per le ampie visioni che dovrebbero sorreggere le politiche riformistiche.

Negli ultimi anni uno dei pochissimi esempi che, per certi aspetti, può essere collocato al livello di tali politiche è la riforma della sanità penitenziaria. Riforma che sembra essere uscita dalla fase di *stand by* in cui l'aveva relegata il governo Berlusconi, ma che dovrà ancora attraversare il vasto e periglioso mare del processo di attuazione. Rispettando la prospettiva di questo numero della rivista, la riforma è qui osservata dal punto di vista dei medici penitenziari. La ricerca di chi scrive questo editoriale è stata condotta, infatti, su di un campione di questi operatori penitenziari e ha fatto emergere le contraddizioni di un settore condizionato, per un verso, dall'insufficienza delle risorse investite e, per l'altro, da inadeguatezze organizzative che rischiano di rendere del tutto improduttivi eventuali nuovi investimenti. Ma la prospettiva "pratica", pur inserita in un robusto quadro teorico, la troviamo anche nel saggio di Saverio Migliori, altro giovane esponente della scuola fiorentina che opera intorno alle attività della Fondazione Michelucci, che approfondisce il tema cruciale della cosiddetta funzione rieducativa della pena. Operando una opportuna ripulitura del linguaggio comunemente utilizzato dagli addetti ai lavori (che in ultima analisi è anche e soprattutto una ridefinizione concettuale), Migliori giunge alla sua proposta di una nuova *osservazione e progettazione formativa* per la persona condannata, ovvero alla "possibilità di favorire lo sviluppo di disposizioni intellettuali, pratiche ed emotive nella persona detenuta, formandola all'indipendenza del pensare e dell'agire".

E non lontano da questo nuovo modo di concepire le attività cosiddette trattamentali (altro termine esteticamente orribile e da abbandonare seguen-

do la lezione morettiana secondo la quale chi parla male pensa male) sono gli interventi analizzati nei saggi di Daniela Ronco e Giovanni Jocteau. Sia i poli universitari carcerari che gli sportelli informativi giuridici, infatti, oltre a costituire a tutti gli effetti iniziative che tendono ad incrementare la capacità di autonomia delle persone detenute, rappresentano degli esempi positivi di come l'iniziativa degli operatori penitenziari possa coinvolgere anche altre istituzioni della società libera che, di regola, sembrano piuttosto refrattarie a "sporcarsi le mani" con il mondo carcerario (penso in questo caso all'Università e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati).

Un'altra figura che si fatica ancora ad inserire a pieno titolo tra quelle che operano per il reinserimento sociale dei condannati è quella del volontario penitenziario. Giovanni Torrente, prendendo spunto dalla recente Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia tenutasi a Roma nel maggio scorso, tenta di mettere in luce le ragioni di tali difficoltà che non derivano solo dalla resistenza dell'istituzione totale nell'*aprirsi* alle istanze esterne, ma anche da arretratezze culturali del mondo del volontariato, forse ancora troppo legato ad una concezione assistenzialistica dell'intervento in carcere e ad una scarsa consapevolezza di dover lavorare "in rete", con la dovuta professionalità, con gli altri operatori sociali.

Maggiormente legato all'attualità politica è, invece, l'articolo di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti sulla recente presa di posizione del ministro Mastella in merito al regime carcerario del 41 bis. Una posizione, quella del ministro, per certi versi inquietante rispetto al tentativo di sottrarre al controllo giurisdizionale un regime detentivo che, pur non disconoscendone i meriti rispetto al contrasto "militare" della criminalità organizzata e del terrorismo politico, desta qualche perplessità rispetto alla sua compatibilità con il principio costituzionale della funzione risocializzante della pena.

Infine, uno sguardo in casa altrui. Il dibattito sul carcere in Italia è spesso caratterizzato da un marcato provincialismo e, quando guarda all'estero, si limita a gettare un'occhiata, spesso superficiale, al modello statunitense. Il saggio di Carlo Alberto Romano e di Luisa Ravagnani, invece, prende in esame il fenomeno suicidiario in un sistema penitenziario come quello rumeno uscito da non molto tempo dai decenni bui della dittatura comunista e che si affaccia all'Europa con la speranza di poterne acquisire gli elementi più avanzati della civiltà giuridica. Rispetto ai suicidi in carcere, tra l'altro, gli elementi che accomunano l'esperienza rumena sono molto più numerosi di quanto non siano quelli distintivi e le ricerche effettuate su tale fenomeno tendono a mettere in correlazione il tasso suicidiario con le condizioni di vivibilità degli istituti penitenziari. A tal proposito, vi dice qualcosa il fatto che, secondo "Ristretti Orizzonti", nei primi 100 giorni del 2007, ovvero dopo l'indulto, si sono verificati 2 suicidi in carcere a fronte dei 16 registratisi nei primi 100 giorni del 2006?

SAGGI



Appunti per una nuova politica penale e penitenziaria

Alessandro Margara

1. Punti specifici di una riflessione

Credo sia necessario seguire un percorso che passa per queste tappe: *a)* Quale era la situazione penitenziaria italiana prima dell'indulto – carceri sovraffollate ed ingestibili – e quale dovrebbe tornare ad essere, anzi ulteriormente aggravata, se non s'interviene sulla legislazione speciale penale che quella situazione ha determinato e può rilanciare. *b)* Sintetica analisi di quella legislazione penale speciale, rappresentata da tre leggi: la Bossi-Fini sulla immigrazione, la c.d. ex Cirielli, sulla recidiva e le conseguenze negative sui benefici penitenziari, e la Fini-Giovanardi, sugli stupefacenti. *c)* Le politiche securitarie penal-penitenziarie e la critica delle stesse. *d)* Il principio della pena detentiva come *extrema ratio*: si può fondare su questo una nuova legislazione penale. *e)* Premessa a qualche appunto sul nuovo codice penale: come liberarlo dalla legislazione penale speciale e quale rapporto costruire tra il codice e tale legislazione? I rischi del nuovo codice penale e le sue possibilità. *f)* È utile un nuovo progetto di Ordinamento penitenziario?

2. La situazione penitenziaria italiana prima dell'indulto

Perché prima dell'indulto? Perché l'indulto ha portato fuori dal carcere circa 24.000 persone, ha praticamente azzerato le misure alternative alla detenzione, che erano vicine a quota 50.000, perché ha inoltre azzerato tutte le esecuzioni penali sospese in attesa della decisione dei tribunali di sorveglianza sulla ammissibilità o meno alle misure alternative (anche queste erano varie decine di migliaia), ma le cause che hanno determinato quella esplosione del carcere e della penalità (uguale a carcere + misure alternative) sono tutte presenti ed anzi più forti che mai. La dimensione quantitativa della penalità oggi è sottodimensionata dall'indulto, ma, via via che gli effetti di questo non si avvertono più, la dimensione reale riemergerà tutta: e non per il fatto che gli indultati ritornano, ma per la semplice ragione che lo stato della legislazione e quello della politica penal-penitenziaria

non è affatto cambiato, ma anzi si rafforza in continuazione col consenso generale. Forse quest'ultima annotazione può fare temere che le riflessioni e attese nella linea di questo lavoro avranno scarsa fortuna, ma non dobbiamo rinunciare alla nostra "disperata speranza" (per rubare la espressione di un vecchio letterato).

Per capire meglio la situazione penitenziaria italiana si può scegliere di esaminare, più che la situazione del carcere, quella della penalità, intesa come riferita al complesso delle pene in esecuzione contestuale in un dato momento, sia in carcere che in misura alternativa alla detenzione.

Nel 1990 questa area era composta da 30.000 persone detenute e 6.300 in esecuzione della pena detentiva in misura alternativa. Oggi (si intende, come detto, prima dell'indulto) la composizione è la seguente: circa 62.000 detenuti, oltre 50.000 in misura alternativa, circa 70.000 persone che, per effetto della legge Simeone, attendono che si decidano le modalità di esecuzione della pena detentiva: se in misura alternativa o in carcere. Allora, l'area della penalità nel 1990 era pari a 36.300 persone; oggi è pari ad oltre 180.000. Una crescita di cinque volte in 15 anni. Se l'indice della "prisonizzazione", rimasto a lungo sotto il valore di 1 su mille, ha ormai superato questo limite e si avvicina a 1,1, l'indice della penalità detentiva è ormai di circa il 3 per mille: nel 1990 questo indice era intorno allo 0,6.

La composizione di tutta l'area è rivelata da quella dell'area della detenzione, nella quale sono presenti il 27% di tossicodipendenti, il 33% di immigrati, e un'altra percentuale, non minima, di persone in situazioni di criticità, in condizioni di disagio psichico o di abbandono sociale: solo per i primi si parla di circa il 15%. È chiaro che vi è una sovrapposizione fra questi gruppi: il disagio psichico è presente nell'area della tossicodipendenza, la tossicodipendenza nell'area della immigrazione. Ma, senza timore di sbagliare, si può dire che i due terzi dei detenuti, 40.000 su oltre 60.000, appartengono ai gruppi indicati. Se si vuol dire qualcosa di più, si può aggiungere che i due terzi dell'area della detenzione – e anche dell'area della penalità in misura alternativa alla detenzione – è formata da persone caratterizzate da situazioni di criticità sociali. Credo si possa chiamare tale area – pari a due terzi del totale – area della detenzione sociale.

Perché "detenzione sociale"? Perché i gruppi di detenuti che appartengono a quest'area hanno alle spalle: *a)* situazioni di partenza di disagio sociale; *b)* situazioni di sviluppo del disagio per la mancanza o insufficienza di un significativo intervento sullo stesso.

Questo è vero, parlando dei singoli gruppi, per l'area della dipendenza dagli stupefacenti, che parte, sovente, da situazioni sociofamiliari critiche e, anche se queste non vi siano, le realizza ben presto proprio per il genere di vita indotto dalla dipendenza di un familiare. Avviatosi questo processo, mancano spesso sistemi di intervento adeguati a molta parte dei casi e, comunque, il modesto dimensionamento dei servizi non riesce a raggiungere o a raggiungere efficacemente molta parte della possibile utenza. È pacifico che l'utenza è sovente poco collaborativa, ma la limitata dimensione dei servizi sarà inevitabilmente incapace di stimolare gli indifferenti e, spesso, di rispondere adeguatamente anche a coloro che cercano sostegno e cura. Questo è vero anche per l'area della immigrazione, costretta, data la legislazione vigente, in una situazione di esclusione sociale, che porta alla clandestinità. Per questa area, solo quando la situazione è assolutamente ingestibile, si accetta, da parte dello Stato, non a caso rappresentato sempre e solo dal ministero degli interni e dagli organi di polizia, una regolarizzazione che consente una permanenza temporanea legata alla temporanea utilizzazione delle persone. Si parte da un rifiuto di socializzazione per arrivare, solo eccezionalmente e a tempi non prevedibili, ad una socializzazione sub condizione: o meglio a una utilizzazione limitata nel nostro interesse e sotto la condizione del permanere di questo interesse.

Non meno vera è l'analisi fatta per quelle situazioni diversamente problematiche indicate, che, più o meno sistematicamente, derivano da una mancata presa in carico delle criticità originarie, cui segue una situazione di abbandono sociale più o meno completo.

In tutte queste situazioni, non si può affermare che l'approdo al reato sia inevitabile e che, invece, sia possibile che lo stesso derivi da consapevoli scelte delinquenziali. Ma è indubbio che, nel numero elevatissimo di coloro che appartengono a questa area del carcere, la gran parte delle persone arrivano al reato e vi ritornano proprio perché l'attenzione sociale nei loro confronti è mancante o insufficiente o assume, come per gli immigrati, l'atteggiamento del rifiuto. Parlare di detenzione sociale è dunque pertinente.

La crescita dell'area della detenzione è frutto della crescita dell'area della detenzione sociale. Non solo le percentuali della stessa indicano dati in crescita, particolarmente per l'immigrazione. L'area della detenzione per i reati più gravi si è, infatti, mantenuta costante su una quota del 14-16%, statisticamente rilevata, e non diversamente accade per l'area dei fatti di reato propriamente penali.

3. *Sempre più pena: le tre leggi riempircarcere*

Tale crescita subisce una grave accelerazione con gli interventi legislativi del precedente governo, caratterizzati da tre leggi cardine: la Bossi-Fini, la ex Cirielli, la Fini-Giovanardi.

La Bossi-Fini è del 2002, ma la sua applicazione ha conosciuto una straordinaria intensificazione (il botto finale!) durante lo scorso anno. Se si guardano gli ingressi nel corso del 2005 (ingressi, si ripete, non presenze medie) di detenuti nelle carceri italiane, si vedrà che sono aumentati da 82.275 (nel 2004) a 89.887, ma che gli ingressi degli italiani sono diminuiti – da 50.026 (nel 2004) a 49.281 (nel 2005) – mentre gli ingressi degli stranieri spiegano da soli l'aumento complessivo: da 32.249 (nel 2004) sono saliti a 40.606 (nel 2005).

La ex Cirielli ha un duplice effetto. Per un verso, riduce, per i recidivi, l'applicazione della legge Simeone (che prevede la sospensione della esecuzione perché si decidano le modalità di esecuzione della pena detentiva: in misura alternativa o in carcere) e, quindi, aumenta le entrate; per l'altro verso, sempre per i recidivi, esclude o ritarda la ammissione alle misure alternative e, quindi, diminuisce le uscite. Oltre a questo, poi, aumenta ovviamente le pene. Si parla di 3.000 detenuti in più in pochi mesi (la legge è del dicembre 2005): non so come siano stati calcolati, ma non è un numero sorprendente. L'ispirazione manifesta di tale legge è il sistema introdotto in alcuni stati USA – tre sbagli e sei fuori, ovvero tre condanne e sei dentro, in carcere – e ciò la dice lunga su quello che ci aspetta se questi meccanismi legislativi non saranno disattivati.

Ultima, ma non meno rovinosa, la Fini-Giovanardi, varata in modo indecente, ricorrendo a un decreto legge, di cui non ricorrevano i presupposti, e blindata con la fiducia nella fase di conversione in legge. La vera portata della stessa, dietro le cortine fumogene, è la penalizzazione di una parte importante di chi usa stupefacenti. Già la legge del 1990, che ha portato al TU 309/90, perseguiva penalmente l'uso, prevedendo la punibilità della detenzione in eccesso rispetto alla dose media giornaliera, ma questa parte della severa legislazione del 1990 veniva travolta dal referendum del 1993, che affermava la non punibilità dell'uso e, quindi, anche della detenzione finalizzata all'uso di quantitativi anche significativi di sostanze. La Fini-Giovanardi, però, fa sembrare assai mite il TU 309/90: equipara tutte le sostanze stupefacenti, leggere o pesanti che siano, e stabilisce pertanto una pena da 6 a 20 anni reclusione. Nei casi riconosciuti di lieve entità la pena

resta sempre quella da uno a sei anni di reclusione e questa diminuzione non è praticabile, per effetto della legge ex Cirielli, nei confronti dei recidivi, molto frequenti fra i tossicodipendenti. Non basta: ignorando la Costituzione (art. 25, comma 2), la detenzione è reato (punito nelle misure su indicate) quando supera il quantitativo determinato con decreto del ministro della salute: è questo, quindi, non la legge che determina la punibilità della condotta. Si rilanciano le misure amministrative, aggiungendo a quelle del prefetto quelle del questore, in funzione di tutela della sicurezza pubblica. Se si calcola che le segnalazioni alle prefetture sono state, nel 2005, prima della Fini-Giovanardi, circa 80.000, e che le stesse erano effettuate per tutte le detenzioni per l'uso, quale che ne fosse la entità, e che, pertanto, buona parte di queste sono destinate ad essere denunciate come reato, si può capire quale possa essere l'impatto sulla crescita dell'area della detenzione. Sono in corso tentativi, peraltro assai controversi e discussi nell'area governativa (tanto che da tempo viene annunciato un disegno di legge, che non arriva), per disinnescare questa pessima legge. Speriamo bene.

4. Dal sociale al penale

Tre leggi dunque, quelle esaminate, che realizzano la gestione di problemi strettamente sociali, come immigrazione, tossicodipendenza, altre criticità sociali (come la clientela fissa del carcere rappresentata dai recidivi e quella che un tempo era destinata ai manicomi), usando lo strumento penale e realizzando l'invasione del carcere con la detenzione sociale.

Questo ritorno in grande stile del carcere e della penalità come soluzione di problemi sociali è stato sintetizzato nella espressione dallo stato sociale allo stato penale. Questa sintesi ripete quella formulata per il boom penitenziario USA. Individua chiaramente l'uso della prigione come uno strumento sociale, come accaduto negli USA, bandisce le stesse crociate, come la guerra contro la criminalità urbana, spara le sue armi nel mucchio della precarietà e criticità sociale, formata da stranieri, tossicodipendenti e altri che hanno perso gli agganci e le radici col mondo. Non siamo alla efficienza USA e lo si vede dagli indici di "prisonizzazione" che restano, per ora, lontani da quelli americani, ma, se si lasciano operare le tre leggi citate del governo Berlusconi (passato ormai oltre un anno dalla caduta di quel

governo, le stesse sono pienamente operative ed efficaci), quegli indici cominceranno presto a puntare verso l'alto.

Le parole sicurezza, tolleranza zero, pena certa, in auge negli USA, circolano qui. Disgraziatamente si manifestano anche in schieramenti di sinistra. Tra il 2000 e il 2001, il primo pacchetto-sicurezza, con il ritorno delle pene del codice Rocco per alcuni tipi di furto, fu del governo di centro-sinistra. Poi, durante gli anni del governo successivo, quelle parole si tradussero nelle tre leggi nefaste che si sono ricordate e che sono ancora al loro posto.

Vorrei andare un po' dentro quelle parole: sicurezza, tolleranza zero, certezza della pena, per arrivare alla parola legalità declinata per affermarla nei confronti degli sprovveduti e dimenticata invece da quei poteri pubblici che agli sprovveduti dovrebbero provvedere.

Leggo nel bel libro di Loic Wacquant (2006) considerazioni che mi sembrano pertinenti al tema delle politiche securitarie, proprio in questi giorni insistentemente proposte anche dalla stampa della zona di centro-sinistra (il razzismo di quelli di sinistra): "Da ultimo, è opportuno ribadire per coloro i quali evocano l'ideale della giustizia sociale per legittimare l'intensificazione della repressione penale nei quartieri degradati con il pretesto che "la sicurezza è un diritto, l'insicurezza una disuguaglianza sociale" che interessa prima di tutto i cittadini delle classi inferiori – come amava ripetere Lionel Jospin quando era primo ministro – che *lo sforzo carcerario colpisce in maniera sproporzionata le categorie sociali più vulnerabili* dal punto di vista sia economico che sociale con tanta più forza quanto più sono povere" (*ivi*, p. 276).

Le politiche di sicurezza cui Wacquant si riferisce sono in linea con le politiche statunitensi, anche se per ora i costi di ogni genere – economici, sociali, del sistema penale e giudiziario, delle relazioni nel mondo del lavoro e fra le persone, etc. – non hanno ancora raggiunto i livelli americani: ma i processi relativi sono in corso. Comunque, si è iniziato bene! Si tenga conto che, in Italia, Berlusconi governante, i piani erano già avviati, in linea con i provvedimenti legislativi approvati: grandi progetti per nuovi carceri con l'impegno di somme iperboliche (anche se, da quanto uscito sulla stampa, gli interessi non erano solo ideologici). Pericolo sventato?

Mi soffermo sul passo di Wacquant, riportato qui sopra e sullo slogan riferito a un governo francese della sinistra: "la sicurezza è un diritto, l'insicurezza una disuguaglianza sociale". Wacquant nota che la esplosione della carcerazione "colpisce in maniera sproporzionata

le categorie sociali più vulnerabili". Come non osservare che, sotto lo slogan ipocrita, ma apparentemente democratico, la politica attuata è la stessa degli USA? Con la differenza che, senza ipocrisia e mettendo da parte la democrazia, negli USA si afferma esplicitamente che la precarietà e la povertà vanno punite perché sono il terreno di coltura della criminalità urbana. Lo slogan francese andrebbe così riscritto, cogliendone il meccanismo reale: "la sicurezza è un diritto che colpisce la disuguaglianza sociale". Perché sono i "diseguali", di cui s'ignorano i diritti, ad essere le vittime di una operazione che premia, invece, coloro che hanno qualche garanzia di accedere ai diritti. E li premia, va detto, non concedendo più diritti, ma dando ai meno poveri la soddisfazione, se vogliamo chiamarla così, di vedere in galera i più poveri di loro.

In tale confusione linguistica, che rispecchia la confusione sociale, la parola sicurezza ha subito uno slittamento disastroso: era la "sicurezza sociale dedicata a garantire la vita di tutti dalla culla alla tomba" nello stato sociale. Il sociale è caduto ed è rimasta la "sicurezza" che può essere ribadita da una ripetizione: la "sicurezza securitaria". Sotto lo slittamento linguistico si celano modifiche profonde. La prima, la sicurezza sociale, era rivolta a tutti, anzi più le situazioni erano critiche e maggiore doveva essere il sostegno. Coerentemente a questo, occorre politiche sociali che rimuovessero il disagio attraverso la rimozione delle criticità sociali: se vi erano zone urbane degradate, doveva operarsi per rimuovere il degrado e aiutare coloro che lo subivano. La seconda, la "sicurezza securitaria", è rivolta solo a chi ha un inserimento regolare nella società, ai garantiti, come si chiamano, gli altri cerchino di rigare diritto o avranno a che fare con la polizia e, attraverso di essa, con la pena: non avranno sostegno, ma carcere. Gli interventi sulle zone urbane degradate sono difficili e costosi: così, in linea di massima, non li si considera praticabili e, quindi, per quelle zone e i loro abitanti si aggraveranno i processi di emarginazione. In questo quadro, le residue forme di assistenza sono legate alla accettazione di regole difficili a riconoscere in chi si trovi in condizioni di grave disagio sociale e con limiti personali definiti.

Rispetto alla sicurezza sociale in cui l'Amministrazione pubblica, nelle sue varie articolazioni, si faceva carico di tutti, in questo nuovo concetto di sicurezza la stessa amministrazione si deresponsabilizza rispetto alle tante situazioni sociali critiche, che, d'altronde, il nuovo andamento economico concorre a produrre, e riversa gli effetti di tali

situazioni su chi vi si trova: e lo fa nella forma più semplice e peggiore della responsabilità penale. Deresponsabilizzazione propria e responsabilizzazione degli altri. Non è elegante.

I costi di queste politiche di carcerazione, come gli sviluppi negli USA dimostrano, sono enormi e le risorse impiegate avrebbero potuto essere investite nelle vecchie politiche di sicurezza sociale, il cui abbandono è stato sovente giustificato proprio dalla insostenibilità della spesa. E fra questi costi ce ne è uno: la fine dell'interesse e della partecipazione politica, naufragata nella politica della apparenza, fra slogan ormai identici fra destra e sinistra, nel disinteresse per l'effettivo cambiamento e miglioramento delle condizioni di vita di tutti. Si può dire che si concreta un deficit di democrazia?

Nel quadro sono emerse politiche, assertivamente non reazionarie, che si richiamano alla affermazione della legalità e che, per questa via, giustificano la rotta securitaria. È la ricetta avanzata per recuperare le aree del disagio sociale, che sono anche e inevitabilmente, le aree del disordine. Ma la legalità, se così posso esprimermi, è rotonda, non piatta. Nel momento in cui ci riferiamo ad essa, dovremmo tenere presente che andrebbe costruita la legalità complessiva, non solo quella che affermiamo violata. Gli immigrati irregolari sono fuori della legalità, ma nel momento in cui cerchiamo di riportarli nelle regole, dovremmo tenere presente che molti di loro lavorano fuori dalle regole, sfruttati da datori di lavoro che nulla pagano e nulla fanno per dare loro la retribuzione giusta, nonché le protezioni del lavoro e sociali necessarie. Si contesta alle persone la violazione di singoli diritti, ma non si garantiscono loro altri diritti essenziali. E lo stesso potremmo dire, in presenza di una grave insufficienza dei servizi di aiuto, per le altre criticità urbane, per le aree della tossicodipendenza e per le aree dell'abbandono sociale.

Il richiamo alla legalità è un'altra faccia della sicurezza che abbiamo chiamato securitaria e dimostra che imporre le regole ad una realtà degradata e senza regole è un modo per rifiutarsi di capirla e per non cambiarla. Il dato di fondo di queste politiche è il rifiuto di registrare i bisogni e di cercare di rispondere agli stessi. La risposta del carcere come strumento di intervento sociale, fornisce la cifra di questo: il carcere è la semplificazione, realizzata con la esclusione delle persone, con la ignoranza dei problemi di quelle stesse persone, che sono complessi e che richiederebbero politiche di attenzione e di inclusione. È vero che queste politiche sono difficili, ma esse possono sciogliere i problemi, non li sopprimono come le politiche securi-

tarie. E non diciamo che le politiche della inclusione sono costose, perché quelle della esclusione – come detto – innestano spirali di spesa insostenibili.

Una ripetizione che può tornare come chiusa di questo discorso. A uno stato leggero, che non si fa carico della realtà sociale complessa che dovrebbe governare, corrisponde un carcere pesante: è un altro modo di rappresentare il passaggio dallo stato sociale allo stato penale. È vera anche la reciproca: che, se lo stato tornasse ad essere pesante, riproponendo le politiche di sicurezza sociale e recuperando la propria responsabilità verso tutti i cittadini, il carcere potrebbe essere leggero: dallo stato penale si tornerebbe allo stato sociale. Se è vero, infatti, che lo slogan, circolato un tempo, di “liberarsi dalla necessità del carcere” è illusorio, è pur vero anche che c’è un “modello penal-penitenziario” che consente di realizzare un carcere di dimensioni limitate, affiancato da efficaci e poco costose misure alternative alla detenzione. Se pure il carcere è necessario, molto di esso è del tutto inutile e generalmente dannoso.

Ma consentitemi un’altra citazione di Wacquant, sempre nello stesso libro citato (p. 248 e ss.): la demolizione del mito della tolleranza zero nel suo spot mondiale: la New York di Rudolph Giuliani. Nel libro si legge: “La costante diminuzione della statistica criminale negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni sarebbe dovuta all’azione energica e innovativa delle forze dell’ordine, liberate finalmente dai tabù ideologici e dalle pastoie giuridiche che le vincolavano: un esempio paradigmatico di questa situazione è la straordinaria trasformazione compiuta a New York dal sindaco repubblicano Rudolph Giuliani, sotto la guida dei due capi del Dipartimento di polizia William Bratton e Howard Safir.” Wacquant contesta queste tesi: “Ma, ancora una volta, i fatti hanno la meglio sull’ideologia: gli studi scientifici concordano nel concludere che la polizia non ha affatto ricoperto quel ruolo attivo ed essenziale che gli attribuiscono per principio i sostenitori della gestione penale dell’insicurezza sociale”.

Di questa contestazione, Wacquant adduce varie prove: “Prima prova: la diminuzione della violenza denunciata a New York si è manifestata tre anni prima dell’ascesa al potere di Giuliani, alla fine del 1993...”, nonostante che “la maggioranza dei newyorchesi pensava che stesse aumentando in ragione di un aumento della copertura mediatica sul tema del crimine” (p. 248). “Seconda prova: il riflusso della criminalità è altrettanto marcato nelle città che non adottano la politica newyorchese della «tolleranza zero», comprese quelle che

hanno optato per un approccio totalmente opposto come Boston, San Francisco e San Diego” (p. 249). “Terza prova: New York aveva già attuato, dal 1984 al 1987, una politica di mantenimento dell’ordine simile a quella adottata dopo il 1993... Questa campagna era stata accompagnata da un netto aumento delle violenze criminali, in particolare degli omicidi, poiché in quegli anni il commercio di strada delle droghe aveva raggiunto il suo apice. Ne consegue che... la strategia poliziesca, messa in atto a New York negli anni novanta, non è né necessaria né sufficiente per spiegare il calo della criminalità in questa città” (*ibidem*). E Wacquant osserva ancora (p. 250) che la diminuzione della criminalità tra il 91 e il 2001 si è avuta in Canada, come negli Stati Uniti, ma che, in quel periodo, nel Canada, “il tasso di inquadramento nelle forze di polizia è sceso del 9% e quello di incarcerazione del 7%, contro un rialzo del 10% e del 47%, rispettivamente, negli Stati Uniti nello stesso periodo”.

“Di fatto – spiega lo stesso autore, a pp. 250-252 – sei fattori, tutti indipendenti dall’attività della polizia e della giustizia, si sono combinati per ridurre fortemente l’incidenza dei reati violenti nelle metropoli statunitensi”. In primo luogo la florida crescita economica e i nuovi posti di lavoro (anche se precario e sottopagato). In secondo luogo, la duplice trasformazione dell’economia della droga: il traffico si è “oligopolizzato” e sono diminuiti i conflitti fra gli spacciatori, calati di numero (c’è stata, insomma, una stabilizzazione del mercato). Inoltre (terzo fattore), la popolazione giovanile, da 18 a 24 anni, prevalente nell’area della criminalità, è diminuita. “A questo si aggiunge, nel caso di New York, la macabra statistica dei potenziali criminali non più in grado di nuocere a causa della pandemia di AIDS fra gli eroinomani” e di altre cause. E, inoltre (altro fattore), vi è stata la modifica della popolazione immigrata (ampiamente destinataria della repressione penale), che ha visto un aumento molto notevole della fascia femminile, inseritasi agevolmente nella economia legale. Gli ulteriori due fattori hanno carattere positivo ed un effetto di prevenzione della criminalità, soprattutto di quella giovanile. Il primo fattore viene chiamato “sindrome del fratello minore” e riguarda le nuove fasce giovanili, persuase a regolarizzare la propria vita dalla esperienza, dall’esito disastroso, della vita condotta dai fratelli maggiori. Il secondo è rappresentato dal “controllo sociale informale” svolto dalle organizzazioni situate all’interno delle zone emarginate (chiese, scuole, circoli, collettivi di madri, etc.). Conclude Wacquant (p. 253): “... le percentuali di violenza criminale registrate negli Stati

uniti all'inizio degli anni novanta erano anormalmente alte se misurate su parametri storici e avevano tutte le probabilità di orientarsi al ribasso in base alla legge statistica della regressione verso la media, ammesso che la combinazione dei fattori che le avevano fatte crescere oltre ogni norma (come lo slancio iniziale nel traffico del crack) non potesse perdurare”.

Scrive poi l'autore citato, con chiara ironia: “Rimane un altro importante fattore da considerare, o piuttosto da escludere: il boom carcerario. A livello nazionale, la rassegna più esaustiva degli attuali studi econometrici e di simulazione è giunta alla conclusione che nella migliore delle ipotesi “una percentuale compresa fra il 79 e il 96% del calo della criminalità violenta (negli anni novanta) non può essere spiegata dalla espansione carceraria” e che questo calo si sarebbe registrato anche in assenza della mastodontica carcerazione promossa dagli Stati Uniti” (p. 253).

Dopo questi significativi riferimenti, passiamo oltre.

*5. La pena detentiva come extrema ratio:
rapporto con la legislazione penale speciale*

La pena detentiva come strumento estremo è principio che ha informato le precedenti “bozze” di nuovo codice penale e che risulterebbe presente anche nel progetto della Commissione Pisapia, in corso d'opera.

Credo meriti un esame separato, in questo paragrafo, il problema indicato nel titolo. Varrà, può valere, come far valere tale principio nell'ambito della legislazione speciale? A monte ci sarebbe un altro problema: si può fare a meno di una legislazione penale speciale e, se no, se ne possono almeno contenere le debordanti dimensioni?

Come è noto, è stata proposta e potrebbe essere stabilita una “riserva di codice”, per effetto della quale tutte le disposizioni che contengono la previsione di un reato e di una pena dovrebbero confluire nella sede naturale ed esclusiva delle stesse: il codice penale, appunto. Il che comporterebbe, ovviamente, una certa difficoltà di inserimento, che potrebbe essere legata, per un verso, a particolari procedure di approvazione (per esempio anche a particolari maggioranze legislative) e, per l'altro, al rispetto di particolari principi cui le nuove previsioni penali dovrebbero attenersi. Credo, però, che la imposizione della riserva di codice richieda una forza ed un consenso che il

legislatore attuale non ha. Il che non esclude che il nuovo codice penale potrebbe prevedere alcuni requisiti per le nuove leggi penali speciali (fino anche alla indicazione di particolari maggioranze, come oggi accade per i provvedimenti di clemenza: per questi è stata necessaria una modifica costituzionale, che non parrebbe necessaria in occasione della approvazione di un nuovo codice penale) e ad una rivisitazione di quelle già esistenti (fino alla adozione di un testo unico con la possibilità di operare un filtraggio selettivo), sempre nel quadro del rispetto di alcuni principi.

Siamo tornati al punto di partenza: al principio della pena detentiva come *extrema ratio*. Che valore può avere tale principio nei confronti della legislazione penale speciale? Rispondere a questo interrogativo è importante per la riflessione che si conduce qui perché abbiamo già rilevato che la pesantissima pressione sul carcere è operata proprio da tre leggi speciali, che incidono sulla materia penale e che sono le ripetute Bossi-Fini, ex Cirielli, Fini-Giovanardi, dalle quali è dipeso e dipenderà, se non siano rimosse o disinnescate, il sovraffollamento ingestibile del carcere e dell'ampiezza della penalità complessiva. Con una precisazione: che tali leggi esaltano una totale fiducia proprio nella pena detentiva, che considerano strumento ordinario e fondamentale della legislazione penale.

Arrivo, allora, a questa conclusione. Se, con comprensibile tempo e fatica, viene portata in fondo l'approvazione di un nuovo codice penale, la stessa non avrà come risultato – fondamentale direi – di controllare e di ridurre la pressione della penalità sulla pena detentiva e sul carcere proprio perché tale pressione non è dovuta al codice penale, ma alle leggi ripetutamente indicate. L'essenziale e assolutamente urgente, insomma, è di liberarsi di quelle leggi. Il codice potrebbe anche dare dei principi per contenere gli effetti negativi "prisonizzanti", ma in tempi tutt'altro che brevi, mentre c'è bisogno di un intervento radicale ora e subito.

6. Il nuovo codice penale

Vengo al nuovo codice penale, su cui è al lavoro, come si è detto, la commissione presieduta da Giuliano Pisapia. Nuovo codice penale, prima di tutto, come problema di decenza: ha 77 anni ed è stato approvato nel periodo fascista. Su ciò è difficile che non ci sia accordo. Sistemato questo problema di fondo, si può cercare di entrare nel

merito. Nel nuovo codice penale la commissione Pisapia, ha posto il principio della pena detentiva come *extrema ratio*. Va chiarito se vi siano le condizioni perché questo principio del codice sia funzionale rispetto al contenimento della carcerazione, che ne dovrebbe essere il risultato concreto: cioè se all'applicazione del principio consegua la riduzione dell'area della carcerazione. Vanno evidenziati i nodi problematici che possono influenzare tale funzionalità:

Primo nodo. La funzionalità si riduce se il principio è applicato soltanto per reati minori, per i quali non viene normalmente applicata la pena detentiva o che, se irrogata, non viene in concreto eseguita. Come esempio attuale, si può citare la messa alla prova inserita nel disegno di legge di revisione dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale: vale solo per reati per cui la pena edittale massima è molto modesta (due anni, se non sbaglio), per i quali è rarissimo che si finisca in carcere. Una previsione del genere è contenuta nei lavori della Commissione Pisapia.

Secondo nodo. Il principio della pena detentiva come *extrema ratio* non dovrebbe trovare una compensazione nell'aumento della entità della pena detentiva quando inflitta. L'effetto della riduzione dell'area della carcerazione verrebbe frustrato. Si tratta di un rischio concreto. Le modifiche del codice Rocco intervenute in questi decenni democratici hanno interessato punti di rigidità del sistema di irrogazione della pena, determinando un certo deficit di ordine e sistematicità. Se il riordino del sistema comporta un recupero di rigidità, c'è il rischio di una estensione del monte-pene complessivo. Si deve ricordare che operazioni di questo genere sono all'origine della esplosione della pena detentiva in sistemi come quelli degli USA e del Regno Unito. È chiaro, invece, che, se le sanzioni detentive sono fortemente diminuite nel minimo e nel massimo, il discorso è diverso, ma le parole d'ordine odierne sono in senso contrario.

Terzo nodo. Si confida molto in un sistema di pene alternative diverse dalla detenzione, messe a disposizione del giudice che pronuncia la sentenza di condanna. La creazione di questo sistema incontra una serie di problemi.

Primo. Gli interventi precedenti di pene alternative in sentenza sono stati sempre molto timidi. Se accadesse lo stesso, non produrrebbero l'effetto della riduzione della carcerazione. Le pene alternative a quella detentiva devono interessare una casistica nella quale erano irrogate pene detentive anche significative, non corrispondenti però al principio della pena detentiva come *extrema ratio*. È insito in questo prin-

cipio che altre pene, diverse dalla detentiva, siano più pertinenti ed adeguate rispetto a certi fatti ed anche rispetto a certi autori.

Il primo problema è, quindi, quello della *previsione*, che presenta due possibilità: la pena alternativa possibile per un certo reato è l'unica irrogabile; o concorre, invece, con quella detentiva e la scelta è del giudice. Alla fase della previsione di tali pene dovrebbe appartenere anche una riflessione sul loro contenuto, che dovrebbe tenere presenti finalità anche di reinserimento sociale o, quantomeno, non danneggiare i processi di inserimento in corso. Se guardiamo le prescrizioni di una sanzione sostitutiva, come la libertà controllata, questo rischio è palese. Fra i problemi non piccoli c'è anche quello di prevedere la richiesta o comunque il consenso dell'interessato, quando la pena in questione sia prevista accanto a quella detentiva.

Secondo problema. Riguarda la *applicazione* della sanzione alternativa. Mentre la pena detentiva ha una struttura concreta e un sistema di servizio che la attua, la pena alternativa (almeno nelle ipotesi di cui si parla), richiede conoscenza della situazione individuale e un progetto di esecuzione corrispondente. Una messa alla prova, un periodo di lavori socialmente utili, un programma di riparazione sociale, ha bisogno di un progetto concreto attuabile e di una sede o agenzia che vi provveda. Chi raccoglierà gli elementi necessari di conoscenza e di progettazione? Come e quando?

Non sembrerebbe possibile prescindere da questa fase, se non dando la pena alternativa al buio e scontrandosi, poi, sovente, con la sua impraticabilità. Al chi, come e quando, si può rispondere che potrebbe essere investito un organo di servizio sociale (come l'UEPE), che questo potrebbe avvenire solo successivamente alla sentenza di condanna (altrimenti in tutti i processi si dovrebbe fare un lavoro che sovente resterebbe inutile), che si dovrebbe ipotizzare un'udienza apposita per la definizione di questo aspetto, tenuta dallo stesso giudice della sentenza, che potrebbe modificare la stessa se la pena alternativa non risultasse praticabile. Questo nei casi in cui siano previste, per lo stesso reato, pena detentiva e pena alternativa. Quando, invece, sia prevista solo la pena alternativa, la questione si semplifica, l'inchiesta di servizio sociale può essere richiesta prima della sentenza e il giudice pronuncia direttamente in sentenza.

Terzo problema. Riguarda la *gestione* di tali pene. Sarebbe logico che organi di gestione fossero gli stessi delle misure alternative *in executivis*, servizio sociale e magistrato di sorveglianza, necessario anche questo per eventuali autorizzazioni alle situazioni particolari

che si verificano nella fase esecutiva di simili sanzioni. Bisognerebbe pensare anche all'aspetto dei costi della esecuzione di tali pene: ad esempio, se viene svolta una attività lavorativa, sia pure non retribuita, bisognerà, comunque, che vi sia una copertura assicurativa.

Quarto problema. Riguarda la *valutazione* e la *conclusione* di tali pene. Due possibilità: se si violano le prescrizioni esecutive della pena alternativa si passa alla pena detentiva o no? Per le sanzioni sostitutive è già prevista la conversione in pena detentiva. Ovviamente questa sanzione, cacciata dalla porta rientra dalla finestra. Diminuirà, in modo più o meno rilevante, l'effetto della riduzione dell'area della carcerazione. Si potrebbe, però, studiare un sistema di rafforzamento delle prescrizioni e anche di allungamento limitato della sanzione (non oltre la metà della durata stabilita in condanna), che evitasse la conversione in pena detentiva. E questo sarebbe, penso, la scelta più logica quando la pena alternativa è prevista come unica sanzione e non in concorso alla pena detentiva. Un pessimo sistema (già previsto nella nostra legislazione) è quello di infliggere una pena detentiva per il mancato o irregolare adempimento della pena alternativa. Sarebbe il fallimento del principio della *extrema ratio*.

Resta un problema. La nuova legislazione che prevede le pene alternative alla pena detentiva deve affrontare e risolvere i problemi indicati. Non può lasciarli alla attuazione pratica degli operatori.

Accenno a un ultimo rischio nei lavori per il nuovo codice penale: quello del riordino delle misure alternative alla detenzione in sede esecutiva e, attraverso il loro riordino, alla riduzione degli spazi delle stesse. Non dovrebbe essere un compito del nuovo codice penale, ma della revisione dell'Ordinamento penitenziario, ma già nei lavori precedenti, prodotti dalle commissioni Pagliaro e Grosso, questi interventi erano presenti. La restrizione delle misure alternative, segnerebbe un sicuro rilancio della dinamica di crescita del carcere, costante negli ultimi anni, nonostante il contenimento operato dalle stesse misure alternative. Se è certo che una revisione del sistema delle misure alternative *in executivis* sarebbe opportuno, questo dovrebbe essere in direzione di una sua maggiore efficacia, dando atto che la progressiva estensione delle misure, attraverso una storia abbastanza complicata, è stata costantemente guidata da ragioni di funzionalità e di giustizia, che dovrebbero non essere dimenticate. Nulla vieta che il nuovo codice scelga interventi più radicali di non applicazione della sanzione: quali potrebbero essere quelli della mediazione pena-

le, sostitutiva della inflazione della sanzione, o quella della valutazione di irrilevanza del fatto prevista per i minori (e che è stata introdotta anche nel progetto Boato in discussione alla Camera sulla modifica della legislazione sugli stupefacenti).

7. Un nuovo ordinamento penitenziario?

Rilevo, come premessa, che ci sono due aspetti importanti, che non vanno dimenticati e riguardano due punti contigui all'Ordinamento. Dopo trenta anni dalla entrata in vigore della legge penitenziaria per gli adulti e della sua applicazione transitoria ai minori, bisogna arrivare rapidamente ad un ordinamento penitenziario minorile: nel progetto di nuovo ordinamento penitenziario di cui parlo subito dopo si cerca anche di accelerare questo percorso. E dopo decine di anni che se ne parla, bisogna anche pensare ad una legislazione che superi gli ospedali psichiatrici giudiziari con un intervento specifico, ma radicalmente diverso dall'attuale, intervento che potrebbe anche eliminare le altre misure di sicurezza detentive, come hanno previsto i precedenti progetti di modifica del codice penale e come credo stia facendo anche quello portato avanti dalla Commissione Pisapia.

Ciò, però, di cui voglio parlare più dettagliatamente, è di un progetto di nuovo ordinamento penitenziario. Certo non si cambia la realtà del carcere per decreto, ma ci vuole anche il decreto: almeno per rompere i punti nodali della resistenza alla applicazione della Costituzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Spiego quanto ho detto sinteticamente. Perché, dunque, un nuovo ordinamento penitenziario?

È utile, intanto, un riordino formale, fra norme aggiunte in svariati interventi ed altre ormai inoperanti. Ma ancor più occorre un riordino sostanziale per ritrovare il filo di un discorso unitario, che interventi diversi e, spesso, contrastanti hanno oscurato. Il filo del discorso è quello che è stato difeso nelle tante sentenze costituzionali succedutesi negli anni, non sempre osservate e rese operative, sentenze che ribadiscono la finalità riabilitativa della pena, enunciata dall'art. 27 della Costituzione.

Ancora una ragione: raccogliere e dare spazio a tutte le voci che si sono levate in questi anni perché il sistema penitenziario cambi in positivo per chi lo subisce: voci di operatori dentro e fuori del carcere, della vasta area del volontariato e di quella della riflessione poli-

tica e scientifica in materia. Tutte queste voci, pure accanto ad altre che disperano, esprimono una speranza di cambiamento del carcere. Bisogna organizzare quella speranza. È quello che si è cercato di fare con il progetto presentato verso la fine della scorsa legislatura da Boato e molti altri.

Si tratta di esaminare in estrema sintesi il contenuto degli articoli compresi nei singoli titoli.

TITOLO I: Trattamento penitenziario, diritti dei detenuti e degli internati

La chiave di lettura complessiva di questa parte del progetto è la seguente. Nell'ordinamento penitenziario attuale si stabiliscono obblighi della Amministrazione penitenziaria circa le caratteristiche degli istituti e del regime di vita che deve essere assicurato negli stessi, nonché del trattamento generale per tutti i reclusi e di quello individualizzato nei confronti di condannati ed internati. Tali obblighi sono restati, però, largamente inadempiti. Si tratta, allora, di imboccare la strada del riconoscimento di specifici diritti dei reclusi e di fornire strumenti di garanzia per il rispetto degli stessi. In tal modo si dà anche esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 dell'11/2/1999, che indica nel reclamo al magistrato di sorveglianza, adeguatamente giurisdizionalizzato (dopo 6 anni non è stato ancora dato corso a tale pronuncia), lo strumento per la garanzia dei diritti dei detenuti e internati. Enunciare tali diritti diviene il primo passo per una loro effettiva garanzia. Tale enunciazione va, ovviamente, accompagnata dalla definizione della procedura giurisdizionale perché i diritti, una volta riconosciuti, siano anche protetti. E' connesso a questi profili il rilancio di un nuovo ordinamento penitenziario minorile e alcune disposizioni specifiche che esplicitano pronunce costituzionali in quella materia.

Vi sono diritti che riguardano il trattamento generale per tutti i reclusi, i principali fra i quali sono il diritto ad una vita attiva, anziché chiusa in cella per quasi l'intera giornata, come oggi accade per buona parte dei detenuti, una vita impegnata in varie attività; il diritto ad una alimentazione adeguata; il diritto alla cura della salute.

E vi sono, poi, altri riconoscimenti relativi al diritto al trattamento individualizzato, finalizzato alla riabilitazione dei condannati e degli internati e alla preparazione e attuazione di percorsi per il loro reinserimento sociale. Questo vuol dire riconoscimento dei diritti di esse-

re ammessi alle attività trattamentali: istruzione, lavoro e formazione professionale, attività culturali, ricreative e sportive, possibilità di espressione della propria fede religiosa e di partecipazione alle pratiche relative, agevolazione delle relazioni familiari. Nel quadro delle relazioni familiari, rientra il riconoscimento del diritto alla affettività, già previsto da altri progetti di legge: diritto, quindi, a restare con i propri familiari, fino ad una intera giornata, in idonee strutture degli istituti e senza controllo del personale. In tal modo, nel quadro del recupero di un tempo, se pur breve, di incontro libero (con gli ovvi limiti di questa libertà) con la famiglia, può trovare soluzione anche il problema della sessualità. Tale diritto, come altre possibilità trattamentali, viene riconosciuto anche ai detenuti non definitivi.

È stata riservata particolare attenzione alla materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, nonché a quella dei permessi fuori dal carcere e in particolare di quelli già chiamati “permessi premio”, che vengono ribattezzati “permessi di risocializzazione”: si prevede, per questi, una fruizione più piena.

La fase detentiva ha così la possibilità di essere quella in cui si prepara e si avvia una prima sperimentazione dei percorsi di reinserimento sociale, che potranno trovare poi, nella fase delle misure alternative alla detenzione, la sperimentazione conclusiva, con l’accompagnamento, il sostegno e il controllo degli organi penitenziari, nonché della rete sociale dei servizi e del volontariato, che deve avere trovato già il suo coinvolgimento nella fase della osservazione e del trattamento in carcere.

TITOLO II: Misure alternative alla pena detentiva, esecuzione di altri trattamenti sanzionatori penali e magistratura di sorveglianza

È articolato in tre parti, dedicate alle misure alternative, alla esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva e alla magistratura di sorveglianza. La prima delle tre parti è volta al rilancio dell’efficacia delle misure alternative alla detenzione, individuate come una modalità ordinaria per la finalizzazione riabilitativa della esecuzione penale. Si sottolinea che tale linea è quella che emerge dalla giurisprudenza costituzionale in materia: tanto che, in apertura, s’introduce un articolo, l’art. 57, che è quasi totalmente formato dalla citazione letterale di sentenze costituzionali. Il passaggio alle misure alternative è così individuato come il logico e, si ripete, ordinario, sviluppo della progettazione risocializzativa avviata nel periodo detentivo o, là dove

la legge lo consente, del reinserimento già predisposto o realizzato in libertà successivamente alla commissione del reato (v. il sistema di ammissione alle misure alternative dalla libertà, ormai prevalente dopo la legge Simeone-Fassone-Saraceni).

È effettuata una revisione e una messa a punto delle varie misure alternative per una migliore efficacia delle stesse. Inoltre, a queste misure viene unita la liberazione condizionale, per la quale una più incisiva presenza del servizio sociale accanto all'organo di polizia definisce più chiaramente la natura di misura alternativa. Per l'affidamento in prova, si prevede una disciplina speciale per i condannati che si trovino in situazioni di disagio psichico e sociale, in analogia con quella per tossicodipendenti e alcooldipendenti. Si prevede anche la possibilità di esecuzione parziale o integrale della misura fuori dal territorio nazionale, ma limitatamente all'ambito della Unione europea. Per la detenzione domiciliare, una serie di microinterventi, sottolinea la sua natura di misura alternativa, sottraendola, in particolare, al modello degli arresti domiciliari. Per la semilibertà, si prevede una progressione nel trattamento con aumento degli spazi di libertà offerti dalla misura. E' affrontato anche il problema della esecuzione della pena a grande distanza di tempo dai fatti, partendo dalla considerazione che una tale situazione compromette la efficacia della funzione riabilitativa della pena.

La seconda parte del titolo in esame è dedicata alla esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva: pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, effetti penali ed extrapenali della condanna. Questa parte muove dalla considerazione che la rivisitazione della pena in funzione riabilitativa ha riguardato essenzialmente la pena detentiva e non i diversi interventi sanzionatori ora indicati. Accade, così, che, conclusa l'esecuzione della pena detentiva, comincia, per il condannato, una specie di percorso ad ostacoli, che rischia di durare tanto e di ritardare il suo effettivo reinserimento sociale.

Il progetto si propone, in qualche caso di eliminare, in altri di attenuare, e, comunque, di semplificare e rendere più celeri sempre tali interventi, evitando che gli stessi mettano in crisi quei percorsi riabilitativi che l'andamento dell'esecuzione della pena detentiva ha avviato, se non portato a termine.

La terza parte del titolo è dedicata alla magistratura di sorveglianza. Questa parte della proposta tende a ribadire, intanto, la specificità di questa funzione, indicando anche i percorsi professionali che

dovrebbero essere titoli di preferenza per la assegnazione dei magistrati agli uffici.

Si indicano, poi, le linee di una necessaria riorganizzazione degli uffici di sorveglianza in termini di effettive risorse di personale e di mezzi.

TITOLO III: Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Due parti distinte: la prima dedicata agli istituti, alla loro organizzazione e ai regimi applicati negli stessi; la seconda dedicata al personale operante nella istituzione penitenziaria.

Della prima parte (tre capi distinti) fanno parte in primo luogo gli istituti: i tipi degli stessi, la distribuzione dei detenuti nei medesimi e i regimi differenziati che vi si attuano nei casi rigorosamente stabiliti dalla legge. Per i tipi di istituto – capo I – si ratifica, in sostanza, l'esistente, che ha visto, di fatto, la sparizione dei centri di osservazione, delle case di arresto e delle case mandamentali. Queste ultime sono sostituite dalle case territoriali di reinserimento sociale, che nascono, però, non in base ad una funzione predeterminata ed obbligatoria, come accadeva per le case mandamentali, ma sulla disponibilità di singole regioni, che le progettano (per la realizzazione di lavori socialmente utili ai singoli territori), e di singoli comuni, che le gestiscono con proprio personale, secondo una distribuzione degli oneri economici stabilita da apposite convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria.

Per la distribuzione dei detenuti negli istituti – capo II – si indicano i criteri di individuazione di circuiti distinti, cui deve corrispondere un diverso livelli di sorveglianza: elevata, media e attenuata. Si chiarisce che in tutti i circuiti il regime applicato è sempre quello ordinario. Già all'inizio, fin dall'articolo 1, si era sottolineato il rapporto fra sicurezza e interventi trattamentali, chiarendo che la prima doveva essere considerata funzionale e subordinata alla finalizzazione riabilitativa della pena. In questa parte si scende a indicazioni specifiche sulle modalità di questo rapporto nei diversi livelli di sorveglianza.

Il capo III è dedicato, invece, ai regimi differenziati (quindi, con possibile diversificazione del regime detentivo), che possono essere attuati solo nei casi previsti dalla legge, con la garanzia di un controllo giurisdizionale. Si raccolgono, qui, i casi che, nel testo vigente, sono previsti: dagli artt. 14bis, 14ter e 14quater (nel nuovo testo,

artt. 126, 127 e 128); dal comma 1 dell'art. 41bis (nel nuovo testo, art. 129), relativo a situazioni d'emergenza e di breve durata in singoli istituti (nelle quali, per vero, non è prevista la garanzia giurisdizionale); dai commi 2 e seguenti dell'art. 41bis (nel nuovo testo artt. 130, 131 e 132). Per questo ultimo regime, che viene denominato di massima sicurezza, si prende atto del suo inserimento definitivo nella normativa, ma si prevedono aggiustamenti del testo vigente in relazione alla giurisprudenza costituzionale e, anche in coerenza con questa (e con le indicazioni internazionali, particolarmente del CPT del Consiglio d'Europa), si stabilisce una limitazione della durata della applicazione nei confronti delle singole persone interessate, con diversificazione fra quelle che rivestono posizioni di rilievo nella organizzazione e agli altri aggregati alle stesse.

Come si è detto, alla parte riservata agli istituti e alla loro organizzazione, segue la parte relativa al personale operante nel sistema: si tratta degli ultimi quattro capi in cui è divisa questa seconda parte del titolo.

In primo luogo (capo IV) vi sono le disposizioni concernenti il personale operante negli istituti. Sono previste legislativamente le varie aree, relative ai singoli ruoli, già oggi esistenti. È ribadita la centralità della Direzione dell'istituto, pur nel quadro della autonomia delle singole aree.

La preoccupazione maggiore è quella, però, di dare anche consistenza quantitativa a quelle aree, come tutte quelle specificamente trattamentali, che ne mancano oggi in misura inaccettabile. E' la mancanza di tale personale, particolarmente di quello dell'area educativa e della osservazione, che impegna il personale dell'area della sicurezza in compiti che non sono di questa e per i quali tale personale non può dare risposte adeguate. L'equilibrata distribuzione del personale nelle varie aree, attraverso il potenziamento di quelle in cui è carente, deve fare cessare la utilizzazione o la supplenza del personale dell'area della sicurezza in molte funzioni, burocratiche o variamente operative, che non le sono proprie. Tutto il personale è assunto tramite concorsi pubblici, da realizzare in sede regionale, con vincolo allo svolgimento del servizio nello stesso territorio. Questo vale anche per il personale di polizia penitenziaria, per il quale devono cessare le attuali procedure di reclutamento diverse dal concorso pubblico.

Segue – capo V – la parte dedicata al personale dei centri servizio sociale adulti, con particolare attenzione sia agli aspetti qualitativi

che a quelli quantitativi della organizzazione.

Per i primi aspetti, è confermata, come per il personale degli istituti, la articolazione in aree. In particolare, per l'area del servizio sociale, si prevede la nuova figura dell'operatore di servizio sociale, che affianca quella dell'assistente sociale, con funzioni varie: di accompagnamento, di svolgimento di più complete funzioni di controllo, di protezione del personale e degli stessi centri. Questa figura, propria e specifica dei centri e formata dal lavoro negli stessi, evita la commistione nel servizio dei centri del personale di polizia, dalla quale derivano ambiguità e incoerenze, verificate nella situazione attuale.

Vi sono poi le disposizioni concernenti i livelli superiori della organizzazione penitenziaria (capo VI): Provveditorati regionali e Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Per i primi, si sottolinea la loro funzione essenziale nel decentramento dell'Amministrazione penitenziaria. Devono tendere a realizzare sottosistemi regionali, in grado di dare tutte le risposte che la istituzione penitenziaria deve complessivamente fornire. Anche se su regole definite in sede centrale, i provveditorati sono la sede della organizzazione dei concorsi pubblici per le assunzioni.

Per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, organo centrale di definizione delle linee della amministrazione e di direzione della stessa, si individua intanto il criterio per la scelta del dirigente generale: il criterio è quello della competenza, da cui non si può prescindere. Si indicano, inoltre, i settori nei quali è necessaria la presenza di una direzione generale: si sottolinea la esigenza che sia questo anche il livello dell'ufficio studi e ricerche, attualmente ridotto a ufficio di consulenza del capo del Dipartimento: il rilievo della funzione dell'Amministrazione penitenziaria nel quadro della attività dello Stato esige che esista, con una propria autonomia e spazio di azione, una sede di costante aggiornamento della conoscenza della situazione penitenziaria e di ricerca per il miglioramento della sua funzionalità, nel quadro, ovviamente, della politica indicata dalla Costituzione e dalla legge.

Un articolo apposito è dedicato alla Cassa Ammende, organo di finanziamento di programmi di assistenza e di reinserimento sociale dei condannati. La Cassa Ammende opera presso il dipartimento e ne è responsabile il capo dello stesso.

Un articolo è dedicato anche alla formazione del personale, che ha nei provveditorati regionali gli organi attivi e propulsivi. I corsi di formazione sono costantemente teorico-pratici e sono svolti in modo

prevalente da personale operante negli istituti e nei centri di servizio sociale.

L'ultima parte del titolo III è dedicata al volontariato e alla cooperazione sociale (capo VII).

Per il volontariato, sono individuati i criteri e la competenza per la nomina, che è attribuita ai provveditori regionali e, solo in caso di inerzia di questi, al dipartimento. Sono anche individuate le caratteristiche e gli spazi delle attività del volontariato. Le stesse devono essere favorite, non solo perché rappresentano una risorsa per molti aspetti operativi, ma anche perché mantengono vivi attenzione e collegamento con la società esterna, contrastando la tendenza del carcere a chiudersi rispetto all'ambiente esterno. Va ricordato, comunque, che il volontariato può coadiuvare anche i centri di servizio sociale nelle loro attività di gestione dell'area penitenziaria esterna. Le cooperative sociali, nell'apposito articolo dedicato alle stesse, sono individuate come un interlocutore privilegiato dell'Amministrazione penitenziaria per la gestione dei servizi e delle lavorazioni in carcere, nonché come possibili risorse occupazionali per le persone ammesse a misura alternativa.

TITOLO IV: Il reinserimento sociale

Si arriva all'ultima parte del progetto (salvo quella delle disposizioni finali e transitorie), che presenta una particolare importanza e cerca di dare le indicazioni concrete per la operatività di tutto il sistema. Questo titolo è diviso in tre capi.

Il capo I è dedicato alla articolazione del percorso di reinserimento sociale del singolo: dalla fase del progetto a quello della verifica a quello della attuazione. Riguarda sia la fase della esecuzione in istituto che quella in misura alternativa. Allarga le prospettive di intervento dall'apporto degli operatori a quello della rete sociale di sostegno, alla quale partecipano servizi esterni e volontariato. E' chiara la importanza del contributo che deve essere dato dal condannato e anche dalla sua famiglia, se la stessa rappresenti, come accade spesso, una risorsa utile. Un articolo di questo capo è dedicato alle attività di ricerca e studio in materia: la sua collocazione in questa parte chiarisce che ciò che deve interessare la ricerca in questo settore non sono le analisi definitorie e statiche sulla criminalità, ma le dinamiche dell'esecuzione penale rispetto all'effettivo reinserimento di condannati e internati.

I capi II e III sono destinati agli interventi collettivi relativi a gruppi di detenuti in condizioni particolari. Si tratta di coloro che vanno a comporre l'area che si è chiamata della detenzione sociale, che interessa i due terzi della popolazione detenuta: tossicodipendenti, immigrati, persone in situazioni di criticità psichiche o sociali. Questi interventi hanno bisogno della partecipazione della società, nell'ambito della quale le situazioni di sofferenza e conflitto di quelle persone sono nate. Si è già notato che va condotta una più efficace e, in parte, diversa politica per le aree del disagio sociale in modo che una risposta finalizzata a rimuovere il disagio, attraverso strumenti sociali adeguati allo stesso, preceda ed eviti, in quanto possibile, l'intervento dello strumento penale, che non risolve i problemi, ma che, al contrario, temporaneamente li isola e sovente, in quel tempo, li aggrava. Nel progetto, preso atto, comunque, dell'area ormai detenuta del disagio, si indica il ruolo che le forze sociali, pubbliche o private, possono assolvere. Le stesse possono promuovere programmi che, attraverso alternative alla detenzione, siano utili ai reclusi per i loro percorsi di superamento delle situazioni di disagio, anche attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. L'articolato del progetto definisce, distinguendo fra i gruppi di detenuti in questione – tossicodipendenti, immigrati e altre criticità – l'oggetto di questi programmi, le modalità di definizione degli stessi, nei vari aspetti (giuridico, economico, burocratico), e la possibilità di sedi detentive diverse dagli istituti ordinari, cioè di quelle case territoriali per il reinserimento sociale, programmate dalle regioni e gestite dai comuni, di cui si è parlato in precedenza.

TITOLO V: disposizioni transitorie e finali sulla copertura finanziaria

Le disposizioni transitorie sono quelle relative alle modalità di definizione degli organici relativi ai singoli ruoli degli operatori penitenziari, nonché quelle relative alle procedure di assunzione urgenti per alcuni ruoli, particolarmente in sofferenza. Ma si fa riferimento anche ai problemi di copertura finanziaria, concernenti, in particolare, proprio la copertura degli organici in questione.

L'art. 171 di questo nuovo progetto, primo del titolo V, traduce una disposizione base del documento 5/11/2004 del Consiglio d'Europa sulle regole relative agli istituti penitenziari: "La mancanza di risorse economiche non giustifica la violazione dei diritti dei detenuti e degli internati in materia di condizioni di vita, di cura della salute, di

svolgimento di una vita attiva e di finalizzazione della stessa alla risocializzazione, così come riconosciuti dalla presente legge”.

In sintesi: sui punti centrali di questo progetto, le risorse finanziarie ci debbono essere. Ma la considerazione di fondo è che quelle risorse, che non è possibile non trovare e rifiutare, sono reperibili. Si sottolinea, all’art. 172, che la rete penitenziaria descritta nel progetto è finalizzata al contenimento dell’area detentiva e alla estensione di quella delle misure alternative: questa seconda, incomparabilmente inferiore in termini di costi, rispetto alla prima. D’altronde, il riequilibrio degli organici dei singoli ruoli, potrà consentire di recuperare alla Polizia penitenziaria molte unità impegnate in servizi diversi e non propri, ed evitare, quindi, ulteriori aumenti in questo settore. Se si tiene conto che gli aumenti operati per la Polizia penitenziaria, in questi ultimi anni, sono stati sempre di dimensioni abbastanza consistenti, il solo arresto di tale crescita compenserà in buona parte l’aumento negli altri ruoli, d’altronde, da tempo necessario. E non si dimentichi che, negli ultimi tempi, accettando il processo di ricarcerazione o, addirittura, rilanciandolo, come si sta facendo con la infababile legge Cirielli (e come accadrebbe con il progetto governativo Fini di modifica del DPR 309/90 sugli stupefacenti in senso proibizionista e punizionista), si era lanciato un piano edilizio di nuovi carceri, a costi spropositati, cui andrebbero aggiunti i costi del nuovo e necessario personale, che potrebbero, invece, per la via del presente progetto, essere evitati.

8. *Conclusioni*

Su tutto quello che ho scritto, “se son rose fioriranno”. È chiaro che attraversiamo un periodo di siccità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Wacquant L. (2006), *Punire i poveri. Il nuovo governo della insicurezza sociale*, Derive/Approdi, Roma.

Formazione per costruire «disposizioni alla libertà»

Saverio Migliori

1. Premessa

Guardando al carcere dall'angolazione di chi si occupa di formazione viene da domandarsi verso quale orizzonte si stia dirigendo quel mandato rieducativo che l'articolo 27 della Costituzione affida alla pena. Per la verità è una domanda che non si pongono soltanto quanti si occupano di educazione e di formazione in senso stretto, ma anche quanti trattano, per motivi diversi, di pena e di carcere. L'angolazione della formazione si presenta problematica in tutti i sistemi, da quello produttivo, a quello istituzionale, a quello culturale, e molte delle considerazioni che seguono possono essere verificate nel sistema dell'istruzione, in quello della salute, in quello del lavoro. Tuttavia nella lunga discussione sul senso, sullo stato e sulle prospettive del carcere, la formazione sembra rivestire un ruolo ancillare rispetto alle grandi questioni giuridiche, penali, organizzative e di governo nelle quali il sistema carcerario è, per sua natura, immerso. Certamente chi si occupa di formazione non si sentirà offeso per questo, tenendo bene a mente che la stessa pedagogia è stata a lungo considerata ancella della più *nobile* filosofia. E comunque qualche considerazione sull'attuale ruolo della formazione in carcere dobbiamo pur farla, non foss'altro perché la Costituzione evoca la rieducazione come preciso orientamento della pena e perché gran parte degli esperti sottolinea la crisi dell'approccio rieducativo, dichiarando non di rado il suo fallimento. E non può essere che così, dal momento che nessuna delle acquisizioni oggi consolidate a proposito dell'educazione degli adulti, della formazione nell'arco della vita, e men che meno della rilevanza dell'accesso alle nuove modalità di apprendimento, sembra avere sfiorato il sistema.

La necessità di parlare di formazione in carcere, è supportata anche da altri elementi, a partire dalla stessa normativa, la quale innegabilmente, dalla riforma del 1975 in poi, sostiene ed amplia il mandato costituzionale, fornendone gli orientamenti e le procedure per realizzarlo. È vero che, come sostiene Alessandro Margara, "tra il carcere della legge ed il carcere che c'è corre una sostanziale differenza" (A.

Margara, 2004: 5-23), tuttavia la normativa procede nel senso del consolidamento dell'approccio rieducativo e non in senso contrario, come invece sembra fare la realtà. Il bisogno di formazione si pone anche in relazione all'esplosione recente della penosità negli Stati Uniti ed in Europa e, quindi, in relazione al sovraffollamento verificatosi nelle patrie galere, solo temporaneamente attenuato dal provvedimento di indulto. In questo processo la componente socialmente vulnerabile o marginale diventa assai rilevante per un'azione formativa che voglia dirsi di qualità. Sovraffollamento, alto turn over e componente marginale (detenuti con problemi di dipendenza, affetti da HIV, malattia psichiatrica o da disagio psichico, senza fissa dimora, stranieri), rappresentano elementi in grado di paralizzare qualsiasi sistema formativo o politica di sostegno o accompagnamento.

Oggi il tema della formazione può essere ripreso a partire anche dalla contingenza degli effetti generati dall'indulto. La situazione venutasi a creare nelle carceri dopo l'approvazione di questo provvedimento straordinario consente non solo una riflessione sul sistema penitenziario in generale, ma anche sul suo mandato rieducativo. Può essere l'occasione, al di là di ogni valutazione sull'opportunità di questo provvedimento, per riconsiderare, valutare e riprogettare l'azione rieducativa in carcere. Se prima non era possibile farlo per l'emergenza causata dal sovraffollamento, oggi possiamo permetterci il *lusso*, per così dire, di tentare un'analisi critica, avviare qualche sperimentazione, ripensare la relazione con la persona detenuta.

Insomma di rieducazione è legittimo parlare, discutere, ma certamente è necessario fare lo sforzo di riportare la questione nell'alveo di una riflessione più ampia, in grado di collocare anzitutto il trattamento rieducativo nel quadro del diritto alla formazione e, contestualmente, di cogliere la questione attraverso prospettive interpretative multidisciplinari, svincolandola dall'esclusività delle letture giuridiche, penitenziarie o psico-criminologiche. La crisi del cosiddetto modello rieducativo è reale, com'è reale anche il suo fallimento, tuttavia riteniamo che il progressivo chiarimento di alcuni equivoci di fondo che oggi alimentano la retorica del trattamento, assieme ad una discussione seria, animata da una reale volontà di cambiamento, possano contribuire a riorientare l'attività rieducativa, facendole acquisire significati e prospettive nuove, più vicine alle esigenze, alle caratteristiche ed alle motivazioni della persona. Tanto più l'attività formativa – *trattamentale* nel linguaggio tradizionale – sarà appropriata alle esigenze della persona, al suo processo educativo e di crescita,

tanto più avrà margini di successo. Il vero problema della crisi del trattamento rieducativo, al di là dell'effettiva, annosa, mancanza di risorse, sta nell'accezione ancora *correzionale* che esso mantiene, nel suo essere ancora asservito alle pratiche disciplinanti che il carcere inevitabilmente, quale istituzione totale, continua a produrre ed alle esigenze di controllo di cui il meccanismo penale e penitenziario si nutrono. Diversa è la prospettiva formativa, il cui obiettivo principale, parafrasando Lamberto Borghi, è di favorire lo sviluppo di disposizioni intellettuali, pratiche ed emotive nell'individuo, formandolo all'indipendenza del pensare e dell'agire (L. Borghi, 1952: 135-147).

Ma il carcere è in grado di creare disposizioni alla libertà? La domanda può sembrare paradossale, ma lo è di meno se si pensa al medico che deve creare una disposizione del paziente alla libertà di decisione tra strategie di cura alternative (educazione alla salute, costruzione di una moderna coscienza della salute), o all'insegnante che deve creare disposizione alla libertà con tutti i vincoli organizzativi e burocratici che il sistema scuola si porta dentro, o a chi debba affrontare la fase dell'obbligo formativo di quegli adolescenti che, abbandonata la scuola, presentano sovente situazioni non meno complesse di quelle che incontra un operatore dell'area penale: giova ripeterlo, la questione della formazione si pone in ogni ambito dell'organizzazione sociale in forza dei mutamenti che rapidamente hanno investito la nostra società.

2. *Sull'approccio rieducativo e su qualche equivoco*

“Rieducazione” ed “educazione” non significano affatto la stessa cosa. Potrà sembrare superfluo ricordarlo, ma la precisazione può aiutarci ad uscire da quegli equivoci che alimentano la retorica del trattamento. L'attività rieducativa in carcere ha assunto varie accezioni nel tempo, risentendo sia delle ideologie o dei modelli teorici dominanti, sia delle trasformazioni storiche e sociali che si sono progressivamente avvicinate. Il concetto di rieducazione non può, infatti, essere svincolato né dal modello retributivo, né da quello rieducativo in senso stretto, dal quale deriva direttamente e che ha avuto origine nell'ambito di una tradizione che possiamo definire genericamente positivista. Il modello retributivo nel riconoscere la responsabilità personale dell'autore del reato, definisce una pena che sia adeguatamente commisurata a quest'ultimo e *certa*, in grado cioè di assi-

curare la persona alla giustizia – nello specifico caso alla pena detentiva – per un periodo di tempo ritenuto necessario al fine di consentirle di saldare il proprio debito con la società, debito contratto all'atto stesso del reato. In questo caso l'approccio risulta molto lineare: la persona commette un reato, viene giudicata sulla base di quanto previsto dalla normativa ed attraverso le procedure del sistema giuridico vigente, ottiene una determinata condanna che dovrà essere successivamente scontata. Laddove la condanna sia di tipo detentivo dovrà essere scontata in carcere. Se da un lato questo sistema, riprendendo da Beccaria, punta a proporzionare la pena al reato ed a sottrarla al rischio di giudizi discrezionali, dall'altro, facendo diretto riferimento alla libertà di decidere e di agire della persona, pone quest'ultima dinanzi alla propria responsabilità, individuandone le modalità di retribuzione¹.

Questa tradizione ha contribuito ad evidenziare come certi comportamenti possano derivare o essere condizionati da elementi esterni alla mera volontà personale, di tipo psicologico o sociale ad esempio, in grado di condizionare, anche fortemente, le scelte o la capacità di discernere della persona. Pertanto la stessa responsabilità personale viene in qualche modo mitigata da fattori che incidono sulle facoltà di libera scelta dell'individuo. Nel considerare, dunque, che la responsabilità personale non sia esclusivamente il frutto di una scelta razionale dell'individuo, ma possa essere anche condizionata da agenti culturali, educativi, psicologici e sociali, prende piede l'idea che sia possibile intervenire sulla persona sia a livello preventivo, laddove possibile, sia soprattutto, a livello rieducativo allo scopo di evitare una ricaduta della persona nel reato e di favorire una sua reintegrazione sociale. L'incontro di questi due modelli delinea una pena che da un lato risponde, attraverso soprattutto l'internamento carcerario, all'esigenza di far scontare al condannato il suo debito con la società e, dall'altro ad avviare un trattamento rieducativo che innesci, invece, nell'individuo una riflessione critica sull'atteggiamento deviante e sui danni provocati ed un consolidamento delle risorse personali al fine di un efficace reinserimento sociale. Questi modelli si sono succeduti nel tempo ed hanno dato origine ad interpretazioni diverse della pena e della funzione del carcere e, nonostante ciò, l'attuale sistema fonde caratteristiche dell'uno e dell'altro.

L'approccio rieducativo risente quindi del carattere retributivo e sviluppa un'interpretazione dell'educazione in carcere orientata, più o meno manifestamente, ad ottenere autoritariamente o in una logica

asimmetrica di scambio, un cambiamento nella persona, piuttosto che a porre le condizioni e gli strumenti perché la persona in maniera autonoma maturi il cambiamento ritenuto più opportuno per se stessa. Ed il primo, macroscopico, equivoco, sta proprio qui! L'azione educativa promossa nell'ambito del modello rieducativo non è ispirata ad un principio di libertà, ad un'idea di educazione alla libertà orientata prioritariamente ad accompagnare l'individuo verso una crescita delle proprie risorse e della propria autostima tale da potenziare le capacità di scelta personali, la libertà individuale e, dunque, la capacità di conseguire degli obiettivi e dei risultati. Il modello rieducativo non rispetta pienamente questi obiettivi, perché vincolato dagli aspetti retributivi della pena e perché, in fondo, ancora troppo diretto ad *indurre* un cambiamento attraverso gli strumenti della disciplina e della premialità (S. Migliori, 2007a). Una conseguenza non secondaria potrebbe essere che in questo modello difficilmente troverebbero spazio tanto le vittime con i danni subiti quanto le comunità.

Detto ciò può risultare ancora più legittimo parlare di fallimento di questo specifico modello, ma non del fallimento dell'azione educativa e formativa in carcere, in quanto di fatto non ha mai trovato reale sviluppo e quando si sia tentato, lo si è fatto con riferimento alle istanze del modello retributivo-rieducativo, non certo ad istanze formative.

A questo punto bisogna osservare che la crisi del modello rieducativo, per quanto divenuta consapevole, non ha prodotto nuovi approcci o proposte convincenti per il sostegno, l'accompagnamento ed il reinserimento della persona detenuta. Se volessimo rintracciare un modello sostitutivo calato nell'area penale rimarremmo delusi poiché ormai da un tempo indefinito la riflessione su questi temi non ha generato pratiche alternative. Dunque la funzione rieducativa affidata alla pena ed al carcere è venuta assumendo varie declinazioni, che hanno contribuito a creare un quadro di riferimento *caotico*, in cui l'opzione educativa e formativa ha finito per perdere ancor più terreno. E qui si innesta il secondo equivoco: anziché elaborare una strategia formativa nuova, più moderna e meno vincolata allo stile correzionale, realmente applicabile in carcere e nei percorsi alternativi alla detenzione, si è continuato ad attribuire significati ad un modello obsoleto e fuorviante, sovrapponendo un po' troppo sportivamente termini come rieducazione ed educazione, trattamento e formazione.

Il trattamento rieducativo ha continuato allora ad assolvere alla funzione special-preventiva, mantenendo la pretesa correzionale di restituire alla società una persona diversa, cambiata, anche se solo nell'atteggiamento che lo ha condotto in carcere. Il carattere correzionale è confermato da un'osservazione scientifica della personalità, ad esempio, che non riesce a farsi carico della complessità soggettiva del condannato e che alla fine ruota attorno a pochi elementi di riferimento: pericolosità sociale, capacità di revisione critica del reato, condotta intramuraria, propensione a ricollegarsi a circuiti devianti. Analoga conferma viene anche dall'offerta trattamentale, e quindi dai programmi individualizzati di trattamento, raramente costruiti sull'insieme delle necessità, delle risorse e delle motivazioni della persona detenuta e, più frequentemente messi a punto sulla base delle iniziative di cui dispone, in quel momento, l'istituto penitenziario. Difficile pensare allora che questo meccanismo produca un'offerta trattamentale appropriata ai diversi processi educativi individuali e, altrettanto difficile, risulta credere che certi programmi trattamentali abbiano successo. Dunque il trattamento rieducativo finisce per divenire un alibi, una strategia che nasconde altri obiettivi, primo tra tutti quello di uniformare la persona alle regole socialmente accettate. La distanza tra questa finalità e quella di favorire un potenziamento delle risorse e delle disposizioni intellettuali, pratiche ed emotive della persona è abissale, tanto quanto la differenza tra rieducazione ed educazione! Ci sarebbe poi da sviluppare un'analisi sul flusso delle risorse destinate alla ricerca ed attuazione di pratiche formative: sarebbe un indicatore molto utile, che qui non è possibile però affrontare.

In assenza di una concezione alternativa a quella correzionale, la rieducazione ha acquisito, strada facendo, altri significati, tutti accettabili, ma che mostrano come questo approccio stia andando alla deriva, o più benevolmente, sia in cerca di interpretazioni nuove, di progetti più organici. L'offerta trattamentale realizzata in carcere ha assunto varie ed ulteriori declinazioni: la si è individuata ad esempio come elemento di *intrattenimento* in grado di contrastare i tempi vuoti della detenzione ed il rischio per i detenuti di cadere in uno stato di ozio, per loro responsabilità o per mancanza di opportunità; oppure come un *antidoto* atto a contrastare gli effetti più deleteri della detenzione. In entrambi i casi possiamo scorgere dietro siffatte declinazioni elementi educativi, considerando che anche attività informali o di puro intrattenimento, possono costituire opportunità

formative, ma in questo caso l'offerta rieducativa appare molto più funzionale a fronteggiare i rischi e gli effetti della detenzione, non ad avviare un processo di cambiamento *contrattato* con la persona.

D'altro canto l'attività rieducativa può rispondere alla necessità di tutelare taluni diritti soggettivi: il diritto all'istruzione ed alla formazione, il diritto al lavoro, il diritto a coltivare ed a mantenere relazioni. Una prospettiva quest'ultima interessantissima anche dal punto di vista educativo, ma non sempre realizzata in carcere. Per assicurare questo la struttura carceraria deve dotarsi di risorse, incrementare le proprie relazioni con soggetti esterni, istituzionali e non, aprirsi, in poche parole, alle risorse ed alle istanze della società, la quale, nelle sue diverse articolazioni, può senz'altro favorire il processo di tutela dei diritti delle persone detenute cooperando all'allestimento di opportunità scolastiche, formative, lavorative, culturali, ricreative, sportive ecc. Fortunatamente molti istituti hanno intrapreso questa strada e sul territorio nazionale sono menzionabili iniziative di grande qualità, ma il cammino in questa direzione appare ancora lungo, e soprattutto appare non di rado affidato all'esterno, come se il sistema, all'interno, si rinsecchisse, si burocratizzasse, volesse mantenere solo i compiti di controllo, spinto, in ciò anche da risorse decrescenti e dall'insufficienza dei processi formativi per gli operatori di tutte le aree, dalla difficoltà di creare una relazione di fiducia tra le diverse componenti, nessuna esclusa, che porta a defatiganti processi decisionali attraversati da molti conflitti.

L'offerta trattamentale viene altresì interpretata come un elemento basilare per l'avvio ed il consolidamento dei percorsi di reinserimento sociale, percorsi che a partire dal carcere possono progredire verso l'esterno passando per le misure alternative alla detenzione. La realizzazione di progetti personali di questo tipo presuppone una capacità di programmazione e di valutazione molto puntuale da parte del sistema penitenziario, nonché un'elevata capacità di attivazione delle risorse e forme di collaborazione con il territorio consolidate. L'impegno profuso in questa prospettiva da parte dell'Amministrazione penitenziaria e del territorio non è certamente da sottovalutare, anche se l'efficacia di questi processi dipende da scelte politiche ed organizzative ancor più chiare e determinate di quanto non lo siano state sino ad oggi.

Insomma, il concetto di rieducazione si è progressivamente articolato e differenziato, facendo peraltro leva su esigenze concrete e prospettive di lavoro del tutto plausibili, ma senza emanciparsi in un

approccio organico, sostenuto da politiche convinte e strategie organizzative che ricercassero l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi. L'esito è quello che conosciamo e cioè il fallimento del modello rieducativo ed il progressivo affermarsi di un modello *caotico*, dove il senso della pena, il significato e l'intenzionalità della risposta carceraria non sono del tutto chiari, se non per quanto riguarda gli aspetti prettamente retributivi, avvalorati dal continuo potenziamento del dispositivo custodiale e securitario.

La deriva intrapresa dal cosiddetto trattamento rieducativo è confermata dalla scarsità delle risorse finanziarie e professionali destinate a questo scopo, dalla burocratizzazione delle figure professionali addette agli aspetti educativi e formativi, dalla subalternità dell'azione educativa nei confronti di quella securitaria ed organizzativa, dall'autoreferenzialità delle strategie e dei modelli educativi, dal mancato completamento del processo di scambio tra interno ed esterno utile all'allestimento di attività formative ordinarie, dalla scarsità di occasioni formative e di riqualificazione del personale interno (S. Migliori, 2007a).

3. Sulla possibilità di cambiare rotta: le parole da buttare!

Il superamento di questo stato di crisi e, dunque, l'uscita da quello che abbiamo chiamato il modello *caotico*, passa per una nuova definizione del mandato rieducativo. Dalle ceneri di un approccio risultato scarsamente efficace sul piano dell'effettiva capacità di promuovere un processo di potenziamento delle risorse individuali e di reinserimento sociale, devono essere recuperate quelle istanze educative che, oltre ad essere state mistificate, non hanno mai trovato un'autentica possibilità di emancipazione.

Per ricondurre allora il mandato rieducativo nell'ambito del diritto alla formazione – vera alternativa a modelli che tendono a condizionare la libertà di scelta dell'individuo o la sua libertà a conseguire risultati – devono essere superati quei concetti che rimandano da un lato alla possibilità di oggettivare le caratteristiche individuali mediante analisi di ordine prevalentemente *psico-penal-criminologico* e, dall'altro, a pratiche trattamentali incapaci di corrispondere alle motivazioni ed ai bisogni formativi individuali, rinunciando a passare per una contrattazione formativa oggi necessaria per creare consenso ed attaccamento verso un progetto educativo. Ci riferiamo a

concetti quali *rieducazione, osservazione scientifica della personalità, trattamento*.

Un mutamento di rotta passa allora per l'abbandono di questi concetti, per il superamento di queste parole! Come già accennato il concetto di rieducazione si lega strettamente all'idea di poter intervenire sulla persona, sul suo comportamento, allo scopo di produrre un cambiamento atto a restituire alla società un individuo affidabile. Tuttavia questo tipo di impostazione incontra due, fondamentali, implicazioni: la complessità soggettiva e lo stato di detenzione. Un cambiamento della persona è possibile soltanto laddove l'offerta formativa risulti appropriata alle caratteristiche soggettive di quest'ultima, alle sue motivazioni ed ai suoi bisogni. Ma non solo: il processo di cambiamento deve essere supportato anche da una disponibilità e da un consenso individuali maturati all'interno di una contrattazione formativa, da un processo cioè di riflessione, selezione e di scelta che riesca a tracciare un percorso plausibile di implementazione delle risorse, delle abilità e delle competenze personali. Ciò è reso ancor più urgente dalla presenza in carcere di persone vulnerabili, marginali o a rischio di esclusione sociale, le cui complessità soggettive si moltiplicano rispetto a situazioni per così dire ordinarie, richiedendo una capacità di lettura e di intervento molto più articolata ed appropriata. Necessità quest'ultima da collegare anche al fatto che gli interventi trattamentali si riferiscono ad adulti e cioè a persone ormai strutturate, con processi educativi in qualche modo consolidati, con stratificazioni più o meno forti. Il dispositivo carcerario-rieducativo, non può, allo stato attuale, corrispondere efficacemente a queste necessità a causa principalmente del senso che attribuisce al *fare educazione* in carcere ed alla carenza di risorse finanziarie e professionali che destina a questo fine. Inoltre lo stato di detenzione gioca sovente come specchio deformante delle caratteristiche e dell'intenzionalità individuali, oltre che delle relazioni interpersonali, mettendo in luce atteggiamenti strumentali che – pur essendo del tutto normali nella vita quotidiana – in carcere possono essere valutati negativamente o con sospetto perché ritenuti incoerenti con un percorso di rieducazione, di emancipazione da una condizione di devianza. Del resto però la crescita della razionalità di scopo è prodotta dalla stessa condizione detentiva, da una richiesta più o meno esplicita di omologazione alle norme, da modalità di contrattazione fondate su criteri sostanzialmente premiali.

Il cambiamento della persona in termini di emersione da uno stato

di vulnerabilità o di esclusione sociale, in termini di abbandono di prospettive devianti e di ricorso ad atteggiamenti illegali, ma anche in termini di acquisizione di capacità riflessive utili a riconsiderare il proprio vissuto, sta dentro un cambiamento più generale che può e deve avvenire mediante scelte autodeterminate. Per questo motivo è urgente passare dal concetto di *rieducazione* a quello di *educazione*, e in particolare di *educazione degli adulti*, di *formazione permanente*, dall'idea cioè che si possa intervenire a modifica di un atteggiamento o di uno stile di vita scelto o necessitato, all'idea che si debba riportare al centro della questione la persona, la sua titolarità di decidere, il suo diritto a formarsi. Quest'approccio, che prevede azioni di orientamento, accompagnamento, contrattazione ed intervento educativo – oltre a ridurre la razionalità di scopo, a causa di un rafforzamento dell'autenticità e dell'appropriatezza delle proposte educative – non è in contraddizione con le esigenze di sicurezza, con l'idea che la detenzione debba produrre prevenzione, ma punta esplicitamente al consolidamento delle potenzialità soggettive in vista di un efficace reinserimento esterno. In questo la progressiva apertura alle misure alternative alla detenzione diventa essenziale.

Il passaggio dall'idea di rieducazione all'idea di educazione porta con sé anche il superamento del concetto di osservazione scientifica della personalità. La pretesa di scientificità risulta oggi assolutamente discutibile, messa in crisi sul piano epistemologico ed ancora legata ad una prospettiva positivista. Ma al di là di questo l'osservazione promossa in carcere, nonostante operativamente sia realizzata da più operatori e richiami dunque a sé più prospettive disciplinari, risulta fortemente legata a saperi di tipo giuridico e di tipo psico-criminologico. Chiunque partecipi ad un *gruppo di osservazione e trattamento* non mancherà di notare quanto le valutazioni di ordine penale (ad esempio sulla posizione giuridica della persona) e di ordine penitenziario (ad esempio sulla condotta, sulla partecipazione alle attività trattamentali, sulle relazioni con il personale) siano importanti. Come del resto risultano essenziali le valutazioni di tipo criminologico o psico-criminologico, le quali finiscono con lo sbilanciare l'analisi verso la lettura e l'interpretazione delle cause, degli effetti e delle derive del comportamento deviante. Ovviamente non sosteniamo che si tratti di prospettive da abbandonare, poiché sono necessarie, dentro uno schema multidisciplinare, per la comprensione delle situazioni individuali, tuttavia queste conoscenze non devono porre in ombra una serie di elementi altrettanto importanti: di tipo culturale, socio-

familiare, educativo e formativo od inerenti alla disponibilità di risorse economiche e patrimoniali, allo stato di salute, alle potenzialità inesprese ed ai limiti individuali. Questo insieme di elementi, in effetti, non semplifica affatto la possibilità di conoscere la persona, ma la rende più complessa ed articolata. Si tratta però di un metodo di lavoro che si sottrae al rischio – o all’equivoco – del modello rieducativo, quello cioè di semplificare le valutazioni, oggettivando la persona sulla base di poche caratteristiche, immediatamente analizzabili e solo apparentemente predittive del comportamento futuro. Nell’osservazione, tutte le professionalità coinvolte, tutti i punti di vista e le valutazioni, devono acquisire la stessa importanza, dando luogo a letture ed interpretazioni interdisciplinari, all’interno di un processo riflessivo che si alimenta continuamente di valutazioni, nuovi elementi, riorientamenti, utili alla progettazione dei percorsi formativi e di reinserimento. Ne deriva allora che il concetto di *osservazione scientifica della personalità* possa evolvere in quello di *osservazione e progettazione formativa*, articolandosi in una fase destinata alla *ricognizione sulle caratteristiche individuali* e ad una fase di *progettazione e valutazione formativa* (S. Migliori, 2007). In tale prospettiva, dunque, l’osservazione diventerebbe un momento centrale per l’individuazione e la messa a punto dei percorsi di reinserimento, pur senza rinunciare a fornire elementi di valutazione alla magistratura di sorveglianza o momento di intercettazione degli stati di crisi che possono verificarsi durante la detenzione. È ovvio però che il senso dell’osservazione si collegherebbe in questo modo, molto più coerentemente, alla promozione della formazione e del reinserimento della persona, emancipandosi da una funzione di mero supporto a decisioni del carcere o della magistratura di sorveglianza.

Da quanto detto sin qui appare evidente che anche il concetto di *trattamento rieducativo* debba essere abbandonato per essere rimpiazzato da quello di *formazione*. Il trattamento sta dentro una logica tutta penitenziaria, dentro un sistema che esercita inevitabilmente un potere continuo sulla persona, comprimendone le libertà e, soprattutto, la possibilità di conseguire dei risultati, di scegliere autonomamente. Laddove vi siano elementi di condizionamento si riduce la motivazione individuale e si moltiplica la razionalità di scopo. Quali disposizioni all’indipendenza del pensare e dell’agire è possibile allora stimolare con questi presupposti? In carcere la libertà di scegliere della persona detenuta si risolve spesso nell’aderire o meno ad un’offerta trattamentale decisa da altri e molto spesso progettata sulla base

delle risorse disponibili in quel momento, in assenza, in molti casi, di una programmazione organica, continuativa e capace di differenziarsi laddove necessario. Dobbiamo osservare che in molti istituti penitenziari gli sforzi per l'allestimento di un'offerta trattamentale più ampia, articolata ed appropriata sono cresciuti negli ultimi anni, consentendo il rafforzamento di alcune prospettive di intervento, basti ricordare la diffusione della scuola in carcere, l'avvio di esperienze universitarie, l'attivazione di esperienze professionalizzanti e lavorative di una certa rilevanza, il consolidamento di attività culturali come il teatro e di attività ricreative o sportive. L'amministrazione, mediante circolari recenti, ha introdotto poi importanti strumenti di coordinamento e di programmazione, tra cui bisogna menzionare il *progetto pedagogico* che dovrebbe assolvere ad un rinnovato compito di progettazione, programmazione e coordinamento delle attività trattamentali in sinergia con le risorse provenienti dall'esterno. Tuttavia lo sviluppo di attività trattamentali appare ancora a macchia di leopardo: alcune regioni risultano più indietro di altre, le risorse per realizzare un'offerta appropriata alle diverse esigenze sono carenti, il quadro di riferimento rimane quello rieducativo, faticando ad aprirsi ad approcci pedagogici e culturali più innovativi, maggiormente funzionali alle richieste della società. D'altra parte i cosiddetti elementi del trattamento altro non sono che una parte degli elementi della formazione di ciascuno, più semplicemente allora potremmo individuarli come elementi dell'offerta formativa.

Oggi il carcere ha assunto, forse inconsapevolmente, le funzioni di un'agenzia formativa, poiché il reinserimento sociale delle persone passa per un potenziamento delle loro disposizioni intellettuali, pratiche ed emotive; ma anche le funzioni di un'istituzione sociale, poiché la presenza, tra la popolazione detenuta, di persone vulnerabili o a rischio di esclusione, è ormai elevatissima e necessità di risposte appropriate. Il trattamento rieducativo ha mostrato tutti i suoi limiti ed il proseguire su questa strada contribuisce ad alimentare approcci caotici, pertanto il fatto di scommettere nella direzione della persona, della società, appare come plausibile, oltre che necessario. Certo la scelta non consente mezze misure, meticcianti che non convincono, il carcere va considerato un pezzo vivo della società, nella consapevolezza che nelle agenzie formative cui afferisce il cittadino comune, non si parla di rieducazione, ma di educazione, non si parla di trattamento, ma di formazione. Il principio della *less eligibility* sembra aver caratterizzato lungamente anche il trattamento rieducativo: il

mantenimento di un profilo più basso rispetto all'ordinario nell'organizzazione delle diverse occasioni formative (istruzione, lavoro, formazione professionale, attività culturali, ricreative, sportive), certamente è da annoverare tra le cause del fallimento di questo approccio, avendo contribuito a ridurre fortemente l'autenticità delle proposte educative. Il pieno riconoscimento del diritto alla formazione passa, dunque, anche per il superamento della minore elettività dell'offerta formativa e per un processo che la rende definitivamente ordinaria e territorializzata. Scegliere responsabilmente tra diverse opportunità, poter esprimere i propri bisogni formativi ed accedere ai riconoscimenti connessi alla formazione, voucher, accesso a strutture qualificate, alternanza studio-lavoro, possibilità di fare affidamento su comuni ammortizzatori sociali connessi alla *inoccupazione da detenzione*, sono elementi essenziali per un contratto formativo che sviluppi sia la forza produttiva (competenze e capacità) sia riconoscimenti sociali, cioè diritti. In questo senso la formazione crea disposizioni alla libertà come responsabilità. Il lavoro di molti istituti e di molti operatori sarebbe immensamente più produttivo (e potrebbe essere meno burocratizzato) se si adottasse una prospettiva formativa che pure ormai è accettata e che è difficile da applicare alle persone detenute ed in esecuzione penale prevalentemente perché la loro condizione le fa apparire agli occhi di molti come *non persone*. Tutto questo significherebbe forse rinunciare alla dimensione retributiva? Sarebbe minore la certezza della pena? Intralcerebbe l'osservazione scientifica della personalità? Non produrrebbe rieducazione? Non avrebbe una funzione di prevenzione?

4. Dalla rieducazione al diritto alla formazione

Affinché, dunque, il carcere possa favorire lo sviluppo di disposizioni alla libertà è necessario da un lato abbandonare il modello rieducativo e, dall'altro, ricomporre all'interno di una nuova prospettiva che abbia come principale obiettivo il pieno riconoscimento del diritto alla formazione quell'insieme di declinazioni che la rieducazione ha finito per assumere negli ultimi anni, ampliandole e rivendendole. Nella prospettiva del diritto alla formazione, l'adozione di politiche, approcci teorici, metodologici e di prassi, che implementino la formazione in carcere, non è un compito del solo sistema penitenziario, ma un compito che coinvolge l'intero sistema sociale, del quale il carcere fa parte integrante. Sono molti gli ostacoli che devo-

no essere superati o rimossi per dirigersi in questa direzione, ostacoli di ordine ideologico, politico, normativo, ma anche di tipo organizzativo e gestionale.

Certamente va rivisto il senso attribuito alla pena ed al carcere, poiché un sistema che incarcera vulnerabilità, incurante di ciò o, nella migliore delle ipotesi, impossibilitato ad intervenire appropriatamente, finisce per restituire alla società nuova marginalità e persone a rischio di esclusione sociale. Più civilmente ed opportunamente, allora, laddove il reato rappresenti l'esito di condizioni sociali di debolezza o di marginalità e non nasconda una particolare pericolosità sociale del suo autore si dovrebbe intervenire con risposte penali diverse da quelle che prevedono la sola opzione carceraria: innanzitutto mediante un'opera di depenalizzazione dei reati meno gravi e poi attraverso pene sostitutive o alternative al carcere. È ovvio che queste misure prevedono politiche sociali di sostegno, accompagnamento e prevenzione più forti che, prima di tutto, intervengano sulle situazioni di disagio e di vulnerabilità. Si tratta di una scelta chiarificatrice che tratteggia un carcere inteso davvero come *extrema ratio*, destinato ai reati più gravi ed a quanti mantengano un'elevata pericolosità sociale. Andrebbe altresì riconsiderata la funzione custodiale assolta dal carcere, la quale necessariamente – specialmente in un carcere che accogliesse prevalentemente detenuti pericolosi – dovrebbe mantenere livelli di sicurezza elevati, ma senza penalizzare ogni altra attività interna volta alla formazione ed al reinserimento della persona condannata. Si dovrebbero prevedere poi maggiori risorse a sostegno della funzione e dell'opera formativa, in termini di fondi e di personale qualificato, ed una sburocratizzazione di tutti quei ruoli che mantengono una relazione di aiuto ed educativa con la persona detenuta. Infine andrebbero attenuate quelle forme di autoreferenzialità che in genere caratterizzano i gruppi sociali o le istituzioni, al fine di dar luogo ad una comunicazione più efficace ed orientata all'intesa tra tutti gli enti coinvolti. Se i livelli di autoreferenzialità sono troppo elevati si rischia la paralisi: un'istituzione, come quella carceraria, molto chiusa, poco permeabile, arroccata su esigenze di sicurezza e di controllo, il cui funzionamento è proceduralizzato normativamente e burocratizzato, fatica assai ad entrare in relazione con il proprio territorio o riesce a farlo soltanto per progetti, per emergenze, sulla base di una disponibilità al sostegno delle altre istituzioni, in primo luogo degli enti territoriali. Ma questo meccanismo non crea forme di reciprocità!

La società nel suo insieme si deve allora riappropriare del carcere, il quale ancora oggi, nonostante i molti sforzi fatti, appare troppo separato dal resto. La formazione può essere un valido veicolo per ottenere questo risultato, poiché per essere assicurata a tutti e pienamente necessita dell'intervento del territorio e di tutte le sue articolazioni. Non c'è pieno riconoscimento del diritto alla formazione se non vi è una larga partecipazione di tutti quei soggetti, istituzionali e non, che ordinariamente assolvono a questo compito. Ma c'è di più: perché l'offerta formativa in carcere sia autentica deve ispirarsi almeno a due principi, quello dell'*ordinarietà* e quello della *territorializzazione*. Quanto viene programmato all'interno del carcere, dalla scuola, all'università, alla formazione professionale, all'orientamento professionale, all'inserimento lavorativo, alle iniziative culturali o ricreative e sportive, non deve risentire della condizione penitenziaria, quella condizione che per mancanza di risorse o per motivi di organizzazione interna, genera sovente offerte formative standardizzate o vagamente somiglianti a quelle esterne. L'offerta formativa in carcere, in un approccio che voglia dirsi di qualità e, dunque, appropriato alle motivazioni della persona detenuta, deve avere le stesse, identiche, caratteristiche dell'offerta formativa organizzata per tutti i cittadini, né più, né meno! Ogni attività deve essere ordinaria e solo eccezionalmente – laddove determinate condizioni giuridiche, di sicurezza o di altro genere non lascino alcuno spazio di manovra – realizzate in maniera difforme.

Questo principio richiama il secondo è cioè quello della territorializzazione degli interventi. Sono, infatti, i soggetti del territorio che devono occuparsi di organizzare e di gestire le iniziative interne al carcere, ovviamente in sinergia con quest'ultimo, ma senza perdere di vista la titolarità dei reciproci impegni e la necessità di erogare servizi ordinari, validi cioè per tutti i cittadini. Il carcere non verrebbe assolutamente depotenziato nella propria funzione formativa, né tanto meno in quella securitaria, poiché manterrebbe un compito di coordinamento e di selezione dell'offerta formativa da implementare in quella realtà penitenziaria, nonché la titolarità dell'osservazione e della progettazione formativa individualizzata, ma dovrebbe ripensare la propria organizzazione, compresa quella della sicurezza, in funzione anche degli itinerari formativi da sviluppare con i detenuti.

Riteniamo che questa prospettiva vada nella direzione della tutela del diritto alla formazione in carcere, diritto che la persona certo non perde a causa della detenzione, contribuendo a rendere maggiormen-

te autentici i percorsi formativi di ciascuno, ad attenuare la razionalità di scopo spesso agita, a mantenere, anche durante il periodo detentivo, un nesso con la realtà esterna, un collegamento con la società. E' ragionevole pensare che un siffatto percorso agevoli gli stessi percorsi alternativi, poiché la persona che esce in misura non si troverà smarrita o disorientata dinanzi a quei soggetti del territorio che anche durante il periodo detentivo ha continuato a frequentare. In questo caso la territorializzazione degli interventi richiama ancor più l'esigenza di una territorializzazione della pena, fattore che indubbiamente semplificherebbe il processo appena descritto.

In conclusione, dunque, la possibilità di favorire lo sviluppo di disposizioni intellettuali, pratiche ed emotive nella persona detenuta, formandola all'indipendenza del pensare e dell'agire, sta nella capacità del carcere e della società tutta di riconoscere e tutelare pienamente il diritto alla formazione di tutti i cittadini, in qualsiasi condizione essi si trovino.

NOTE

¹ Cesare Beccaria nel paragrafo XLV intitolato *Educazione* del famoso volume *Dei delitti e delle pene* scrive: “finalmente il più sicuro ma più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, [...] oggetto [...] che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo [...] e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini” (C. Beccaria, 1764: 112-113).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alberici A. (2002), *Imparare sempre nella società della conoscenza*, Mondadori, Milano.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, in Burgio A. (1999, a cura di), *Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene*, Feltrinelli, Milano.
- Bobbio N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.
- Borghesi L. (1952), *Scuola e società*, in Fofi G. (2000, a cura di), *Lamberto Borghesi. La città e la scuola*, Elèuthera, Milano.
- Margara A. (2004), *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in Migliori S. (2004), *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze University Press.
- Migliori S. (2007), *Carcere ed esclusione sociale. Tra ideologia del trattamento e diritto alla formazione*, Carocci, Roma, in corso di pubblicazione.
- Migliori S. (2007a), *Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e*

strategie formative, E.T.S., Pisa, in corso di pubblicazione.

Mosconi G. (2004), *Paradossi del trattamento penitenziario e identità degli operatori*, in Ciardiello P. (2004, a cura di), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Unicopli, Milano.

Pavarini M. (2005), *Carcere e territorio rivisited...*, in Fondazione Giovanni Michelucci, "La nuova città", VIII serie, n. 8/9/10, 2004/2005, Edizioni Polistampa, Firenze.

La qualità del servizio sanitario del carcere nella percezione di un campione di medici penitenziari*

Claudio Sarzotti

1. Una riforma finalmente attuata?

La riforma del servizio sanitario penitenziario è all'ordine del giorno dell'attuale compagine governativa. Dopo la parentesi del governo Berlusconi che ha sostanzialmente insabbiato la riforma Bindi¹, sembra sia giunto dunque il momento in cui si cercherà di dare contenuto ad una riforma che, dal punto di vista della rilevanza dei principi ispiratori, rappresenta la normativa forse più ragguardevole dall'emanazione della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. In queste settimane prenderà avvio l'attività della Commissione interministeriale dei Ministeri Giustizia e Salute che dovrà elaborare un decreto nel quale verranno indicate le condizioni del passaggio al Servizio Sanitario Nazionale, passaggio che verosimilmente dovrà avvenire a partire dal gennaio 2008. La mutata volontà politica sembra aver appianato, almeno in apparenza, i contrasti, a prima vista insanabili, di impostazione ideologica e di interessi corporativi che stavano alla base della non attuazione della riforma. Coloro che erano sempre stati fautori della riforma oggi esultano²; coloro che in passato avevano espresso opinioni di critica radicale sembrano aver rapidamente elaborato strategie di riposizionamento³.

Ma superate le resistenze manifeste occorrerà ora passare alla realizzazione pratica di una riforma il cui contenuto innovativo non rende certamente agevole il compito dell'amministrazione. Ciò soprattutto nell'ottica di un effettivo miglioramento della qualità del servizio sanitario penitenziario in tempi quanto più possibile brevi, a fronte di un Sistema Sanitario Nazionale che in molte regioni sembra al collasso e che non accoglierà certo la notizia di doversi accollare un ulteriore settore del servizio sanitario con manifestazioni di giubilo. Si noti, per inciso, che anche la riforma più recente e simile alla nostra, come quella francese del 1994, ha fatto registrare i suoi risultati migliori non tanto nella effettiva qualità del servizio reso al detenuto⁴, quanto per aver introdotto dei mutamenti culturali, in particolare nella cultura professionale dei medici penitenziari, che fanno ben sperare per gli anni a venire (B. Milly, 2001, p. 106 ss.).

Ma qual è il punto di partenza da cui il servizio sanitario penitenziario prende le mosse per l'attuazione della riforma? La qualità dei dati conoscitivi sulla situazione di tale servizio è sconcertante. Il molto citato rapporto che la Corte dei Conti ha redatto per l'anno 2004 sulla sanità penitenziaria è da questo punto di vista emblematico. La Corte a più riprese denuncia l'impossibilità di ricostruire con i dati forniti dall'Amministrazione penitenziaria la situazione effettiva del servizio. Ciò si è verificato sia per quanto attiene alla quantità del personale sanitario che opera in regime di convenzione con il sistema carcerario, sia rispetto ai costi che non sono comparabili con quelli relativi all'assistenza sanitaria per i cittadini liberi, in quanto non è stato fatto alcuno studio epidemiologico sui bisogni dei cittadini detenuti. Allo stesso modo, non è possibile stabilire se il calo della spesa per la sanità penitenziaria registratosi negli ultimi anni sia addebitabile ad effettive strategie di riduzione degli sprechi da parte dell'Amministrazione penitenziaria o, invece, ad un decadimento della qualità del servizio reso al cittadino recluso.

In assenza di dati statisticamente significativi sullo stato effettivo delle cose, una strada alternativa per acquisire elementi conoscitivi può essere quella di ricostruire la percezione che gli addetti ai lavori⁵ possiedono della qualità del servizio in cui operano. Percezione che, ovviamente, non può sostituirsi ad un insieme di indicatori più oggettivi sulla situazione in atto, ma che in ogni caso può fornire utili elementi di conoscenza, oltre che sui problemi riscontrati dagli operatori nella loro quotidiana attività professionale, anche sull'atteggiamento che tali operatori hanno rispetto all'attuazione della riforma. Atteggiamento che, tra l'altro, potrà giocare un ruolo decisivo nella riuscita o meno dell'impianto riformatore⁶.

È in tale prospettiva che mi sembra di qualche interesse ripresentare⁷ e completare in questa sede l'esposizione dei dati di una ricerca effettuata nel corso del 2004 per conto dell'Istituto Superiore di Sanità su di un campione di 168 medici penitenziari provenienti da nove diverse regioni italiane⁸, con somministrazione di questionario a risposta precodificata; risultati integrati ed aggiornati, soprattutto nella fase della loro lettura qualitativa, dalle testimonianze dei medici penitenziari che i referenti di Antigone svolgono annualmente per il rapporto sulle condizioni detentive.

2. *Le risorse materiali: budget finanziario, strumentazione medica e spese per i farmaci*

Il giudizio degli intervistati sulla qualità della strumentazione sanitaria a disposizione è generalmente abbastanza positivo, anche se occorre non trascurare la quota di un quarto del campione, percentuale pressoché identica sia nel gruppo dei medici “a parcella” che in quello dei coordinatori, che denuncia l’assenza di un qualche tipo di strumentazione che riterrebbe utile per l’istituto. Le attrezzature che più spesso vengono giudicate prioritarie e “da acquistare” sono il defibrillatore, l’ecografo e, più in generale, apparecchi radiografici. Da valutare in termini altrettanto non positivi è il dato secondo il quale un terzo dei medici “a parcella” (la percentuale cala al 23,4% per i coordinatori) ha segnalato la presenza, all’interno del proprio istituto, di apparecchiature non funzionanti per guasti tecnici non riparati o per l’assenza di personale qualificato a sovrintendere al funzionamento delle stesse. Se si vanno ad analizzare le cause che, a parere degli intervistati, determinano tale situazione di precarietà dell’utilizzo delle strumentazioni sanitarie, non si può non sottolineare il fatto che il 72,3% dei coordinatori sanitari afferma che il *budget* finanziario assegnato al proprio istituto è insufficiente o largamente insufficiente (il 17% si colloca in quest’ultima posizione).

Nella stessa misura il *budget* annuale è ritenuto insufficiente anche per quanto riguarda l’approvvigionamento dei medicinali, questione molto sentita dagli intervistati. Il 43% dei medici confessa, a tal proposito, che è accaduto nell’ultimo anno di non aver potuto prescrivere un farmaco utile per l’impossibilità di reperirlo nell’infermeria dell’istituto. Nel 67% delle carceri oggetto della ricerca non vengono somministrati di regola gli stessi farmaci che il recluso utilizzava in stato di libertà, in parte per precise scelte di politica sanitaria dei singoli istituti⁹, ma anche per l’impossibilità finanziaria di acquistare sul mercato medicinali di costo medio-alto. Queste affermazioni degli intervistati, sul problema farmaci, sembrano confermare i dati che l’indagine della Corte dei Conti aveva portato all’attenzione dell’opinione pubblica. In tale indagine, infatti, si sottolineava come la spesa farmaceutica a carico dell’Amministrazione penitenziaria fosse calata in misura molto rilevante negli anni 2000-2003¹⁰, precisando peraltro come tale riduzione potesse essere imputata anche al fatto che alcune regioni si erano assunte, attraverso apposite convenzioni stipulate con i provveditorati regionali del Ministero della Giustizia, gli

oneri farmaceutici dei medicinali iscritti nelle fasce A ed H. Le risultanze della nostra ricerca sembrerebbero dimostrare, tuttavia, che tali integrazioni di spesa dovute all'intervento dei servizi sanitari regionali sono, in primo luogo, non diffuse su tutto il territorio nazionale e, in secondo luogo, comunque insufficienti a coprire le reali esigenze della popolazione detenuta.

3. La fase di ingresso in istituto

La fase dell'ingresso nell'istituzione totale viene, per lo meno dai lavori di Erving Goffman, considerata dai sociologi della vita carceraria una fase cruciale del processo di "spoliazione dei ruoli" che l'istituzione porta con sé (Id., ediz. 2001, p. 14 ss.). Tra i rituali di degradazione e di ridefinizione dell'identità che si svolgono in questa fase detentiva rientrano anche alcune operazioni di competenza della sanità penitenziaria.

In quasi tutte le carceri coinvolte dalla nostra indagine i detenuti ricevono all'ingresso prodotti per l'igiene personale e materiale di uso domestico; il vestiario e il materiale per disinfettare sono stati segnalati in circa la metà dei casi. Meno frequente è la consegna all'ingresso di materiale informativo sulle normative penitenziarie (39%), sull'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili (30,2%) e sulla salute (27,4%). Come noto, il tema della circolazione delle informazioni in carcere può essere visto, nella prospettiva degli studi organizzativisti, come un processo di negoziazione tra gli attori sociali che ha per posta l'ampliamento della propria sfera di discrezionalità e, conseguentemente, di potere (I. Piotta, 1999). In tale ottica, le informazioni relative al regolamento penitenziario e quelle concernenti la materia igienico-sanitaria possono assumere un ruolo rilevante nelle strategie di direzione degli istituti. Soprattutto in presenza di situazioni di precarietà gestionale dovuta a sovraffollamento e a scarsità di risorse materiali, il non diffondere informazioni sui diritti dei detenuti e sulle norme sanitarie che dovrebbero garantire uno dei principali di questi diritti, quello alla salute, può rappresentare una efficace strategia per limitare rivendicazioni ed azioni di protesta.

Anche i colloqui di primo ingresso con gli psicologi del servizio Nuovi Giunti "per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione" (art. 22, comma 3, Regol. Penit.) non sembrano essere molto diffusi: il 30,3% degli intervistati afferma che non per tutti i reclusi è possibile rende-

re costante e di *routine* tale colloquio e in poco più del 10% dei casi esso avviene il giorno stesso dell'entrata in carcere. Decisamente più frequenti i colloqui con gli psicologi del Ser.T. (63,8%) e con gli operatori del settore trattamentale (75,9%). Sembra di percepire la prassi secondo la quale al colloquio con lo psicologo accedono esclusivamente quei neo-reclusi che, per ragioni diverse, vengono percepiti come a rischio suicidiario o comunque di gesti autolesionistici (tossicodipendenti in crisi di astinenza, reclusi alla prima esperienza di reclusione etc.).

Rispetto al contenuto del colloquio tra medico e neo-recluso al momento dell'ingresso in carcere, è interessante notare che le richieste provenienti dai detenuti non riguardano esclusivamente il sostegno medico (90% delle risposte), ma anche un supporto psicologico (72,8%) e addirittura socio-assistenziale (54,2%), nonché legale (20%). Questo dato conferma che probabilmente nell'immediatezza dell'ingresso in carcere il neo-recluso, soprattutto se alla prima esperienza detentiva, vede nel medico che lo visita una figura amica, che "sta dalla sua parte", alla quale è possibile chiedere un aiuto non esclusivamente per questioni sanitarie, ma anche per problemi che riguardano più in generale il benessere complessivo della persona. A questa richiesta d'aiuto, tuttavia, non corrisponde spesso una risposta adeguata, soprattutto quando a svolgere il colloquio sono medici che non hanno una conoscenza approfondita della realtà carceraria nel suo complesso e di quella del singolo istituto in particolare. Rispetto alla visita medica d'ingresso, si è ritenuto di porre particolare attenzione alla questione della *privacy*. È noto come negli istituti penitenziari non solo italiani¹¹ sia abbastanza diffusa la presenza al colloquio medico-detenuto di un agente di polizia penitenziaria spesso per non meglio precisati "motivi di sicurezza". I dati della nostra ricerca confermano che la questione della *privacy* è sentita dai detenuti se consideriamo che circa la metà dei coordinatori e il 60% dei medici "a parcella" intervistati hanno affermato di essere stati testimoni, nell'ultimo anno, di lamentele a questo riguardo provenienti soprattutto dai detenuti e dai loro familiari.

4. *La prigione malata e la gestione del rischio*

È noto ormai da tempo come il paradigma della gestione del rischio¹² sia diventato anche in Europa uno degli strumenti teorici ed

organizzativi con cui il sistema penitenziario ha trovato nuove forme di legittimità sociale e nuove modalità pratiche di gestione della popolazione detenuta¹³. In Italia con ogni probabilità tale deriva non si è ancora colta se non forse in qualche vago cenno “securitario” della riforma della dirigenza penitenziaria¹⁴, o in alcuni tentativi, peraltro allo stato attuale piuttosto velleitari, di ristrutturare il sistema di raccolta ed elaborazione dei dati statistici. In effetti la storia della medicina penitenziaria italiana ha fatto registrare un evento che in qualche misura ha visto l’elaborazione, pur confusa e teoricamente non consapevole, di strategie che si avvicinano al paradigma del rischio: nei primi anni ’90 del secolo scorso, quando il sistema penitenziario venne investito dal panico suscitato dalla presenza di detenuti sieropositivi (B. Magliona, C. Sarzotti, 1996). Soprattutto nella prima fase dell’impatto dell’epidemia sulle strutture penitenziarie vennero elaborate un insieme di misure organizzative, quali sezioni speciali per detenuti sieropositivi e loro esclusione dal lavoro e dalle attività in comune, *screening* indiscriminato della sieropositività della popolazione detenuta, etc., che diedero vita al c.d. modello autoritario di gestione dell’HIV in carcere (T. W. Harding, G. Schaller, 1992). Tale modello per certi aspetti può essere considerato un’applicazione *ante litteram* al sistema penitenziario del paradigma del rischio. Negli ultimi anni, mentre è calata l’attenzione sul virus HIV, si sono sviluppate altre paure che hanno destato allarme. In particolare, si tratta di quelle patologie che fanno parte ormai della storia sanitaria del nostro Paese per quanto riguarda la popolazione libera, ma che hanno invece avuto qualche recrudescenza nella comunità dei detenuti a causa, si dice, della presenza di persone straniere. Si pensi a patologie, quali la tubercolosi e la scabbia che hanno fatto capolino anche nella stampa quotidiana come oggetto di preoccupazione per l’opinione pubblica.

Il questionario prevedeva anche una parte dedicata alla percezione da parte degli intervistati delle principali patologie che essi incontrano nel loro lavoro quotidiano e alla percezione dei fattori di rischio che un contesto particolare come quello carcerario può comportare. Rispetto al primo tema, le patologie più frequenti sembrano essere, nell’ordine, quelle odontoiatriche (l’85,3% del campione sceglie tali patologie come le più frequenti), quelle infettive (55,4%), quelle ortopediche (44,5%) e quelle cardiovascolari (32,9%). Ai medici coordinatori è stato anche richiesto il numero di casi di malattie infettive registrati nell’ultimo anno: sono stati dichiarati 12 casi di epati-

te A, 1.041 casi di epatite B, 2.176 casi di epatite C, 420 casi di tubercolosi, 267 casi di scabbia, 593 casi di dermofitosi e 81 casi di pediculosi. Se il dato oggettivo sulla presenza delle patologie in carcere non sembra discostarsi dall'immagine consueta delle patologie che i condannati riscontrano a causa delle ristrettezze della vita carceraria¹⁵, il dato soggettivo sulla percezione dei rischi in generale e sui rischi di contrarre determinate malattie in carcere risulta molto più interessante nella prospettiva del paradigma del rischio. A livello generale, i rischi percepiti con maggiore forza riguardano “i disturbi psicologici-psichiatrici dovuti all'isolamento e/o alla deprivazione affettiva e relazionale” (77%) e le malattie trasmissibili (epatiti, tubercolosi, Hiv, scabbia) che si attestano al 40% del campione intervistato (stessa percentuale per “i disturbi legati alla mancanza di spazio e movimento”).

Le divergenze tra la stima della realtà sanitaria penitenziaria e la percezione soggettiva del rischio sono, a mio parere, significative, in quanto pare emergere una rappresentazione della malattia che, in presenza di un dato di realtà abbastanza rassicurante, enfatizza quegli aspetti sanitari che maggiormente richiedono interventi di tipo preventivo e che sono mirati a specifiche categorie di detenuti (sieropositivi e/o tossicodipendenti, malati mentali, stranieri). Sia le patologie psichiatriche che quelle trasmissibili sono, infatti, quelle più presenti non nel contesto generalizzato della comunità detenuta, ma quasi esclusivamente in quelle categorie di *detenuti-nessuno* di cui parlava Luigi Berzano in una ricerca di qualche anno fa¹⁶. Sembra, quindi, emergere nel campione intervistato una particolare attenzione verso queste specifiche categorie di pazienti-detenuti, in quanto ritenute potenzialmente in grado di mettere a rischio l'incolumità sanitaria della prigionia.

Il questionario prevedeva inoltre delle domande relative alle situazioni della vita carceraria che possono creare maggiori pericoli per la salute dei detenuti. L'individuazione dei fattori di rischio sembra leggermente differente a seconda che l'intervistato sia un coordinatore o un medico “a parcella”. Per i primi, i fattori più rilevanti sono l'uso promiscuo di rasoi e forbici (23,2%), la pratica del tatuaggio (17,9%) e la scarsa igiene delle celle (17,9%). I secondi hanno indicato come fattori di rischio prioritari la scarsa aerazione delle celle (25,2%), l'uso promiscuo di rasoi e forbici (20,7%) e l'abitudine a consumare cibi crudi o non ben lavati (19,8%). Va segnalato che entrambe le categorie di intervistati non menzionano in misura significativa come

fattore di rischio l'uso di droghe, confermando in tal modo che essi tendono a fornire una descrizione della situazione carceraria non particolarmente problematica. Abbastanza presente, invece, sia per l'una sia per l'altra categoria, il fattore di rischio "rapporti sessuali non protetti" che fa registrare percentuali del 11% tra i medici "a parcella" e del 16% tra i coordinatori. Questo dato viene ribadito quando si parla di fattori di rischio Hiv: su questo argomento tutti gli intervistati sono assolutamente concordi nell'individuare come primo fattore l'autolesionismo, come secondo elemento l'uso promiscuo di rasoi e forbici e come terzo i rapporti sessuali.

5. Gli eventi critici: proteste, autolesionismo e suicidi

Il questionario ha posto particolare attenzione nel rilevare le problematiche relative alle situazioni di emergenza, considerata la frequenza con cui queste situazioni si presentano in un contesto "difficile" come quello carcerario. I dati raccolti hanno evidenziato il verificarsi, sul totale delle 64 carceri interessate alla ricerca, 395 episodi di "gravi gesti di autolesionismo", 279 rifiuti di terapie mediche, 45 scioperi della fame e 31 tentati suicidi. Come si può notare, siamo in presenza, anche in considerazione del lasso di tempo non molto esteso a cui si è fatto riferimento nella domanda, di un numero rilevante di casi. Particolarmente inquietante, dal punto di vista sanitario, il dato relativo ai casi in cui i detenuti rifiutano le terapie proposte dai medici penitenziari, episodi che si sono verificati in più della metà degli istituti (per la precisione 33) e che indicano una forte diffidenza nella popolazione reclusa rispetto all'affidabilità del servizio sanitario.

A fronte di questa situazione preoccupante, il presidio di Guardia Medica nei 64 istituti penitenziari oggetto della ricerca è presente 24 ore su 24 solamente in 27 casi. I corsi di aggiornamento per il personale rispetto alle situazioni di emergenza sono stati realizzati solamente in un quarto degli istituti (16 penitenziari) e hanno coinvolto soprattutto esponenti della polizia penitenziaria. Pochi i medici che forniscono di questa esperienza formativa un giudizio abbastanza lusinghiero (15,6%). In misura leggermente più positiva si esprimono sulle strumentazioni a loro disposizione per gli interventi di urgenza: l'8,2% degli intervistati definisce tali strumentazioni "largamente insufficienti", il 15% esprime un giudizio di insufficienza e il 46,4%

si attesta su una valutazione sufficiente. Più critici appaiono i coordinatori che denunciano come soltanto in 8 istituti su 64 siano reperibili il pallone anbu, la maschera ad ossigeno e gli strumenti di piccola chirurgia; uno strumento fondamentale come il defibrillatore è segnalato solamente in 16 strutture, ovvero è assente in tre quarti delle carceri oggetto della ricerca.

In precedenti ricerche è stata notata una considerevole sovrapposizione tra le sezioni del carcere che esprimono strutturalmente la peggiore qualità della vita (in termini di maggiori periodi di chiusura in cella, minor numero di operatori a disposizione, minori opportunità trattamentali, assegnazione transitoria ed un maggior numero di soggetti non definitivamente condannati) e quelle che registrano una maggiore quantità di casi di autolesionismo (P. Buffa, 2003). I dati della presente ricerca, con l'elevata presenza di eventi critici provocati dalla popolazione detenuta e con il giudizio sostanzialmente negativo del personale sanitario sulla capacità della sanità penitenziaria di intervenire efficacemente sulle "urgenze", confermano una situazione di disagio generalizzato nel mondo carcerario. Disagio che viene ribadito anche dalle interviste effettuate dai referenti dell'associazione Antigone per l'osservatorio sulle condizioni detentive in Italia (L. Astarita, P. Bonatelli, S. Marietti, 2006, p. 45). Da un lato, i detenuti sembrano utilizzare i gesti di autolesionismo e le proteste relative al sistema sanitario come uno strumento di comunicazione per testimoniare un disagio più ampio relativo alle condizioni detentive, una richiesta d'aiuto che rimane in molti casi inevasa¹⁷, dall'altro, gli stessi operatori della sanità penitenziaria percepiscono la loro inadeguatezza, sia come sistema organizzativo complessivo che come preparazione individuale, a far fronte in misura appropriata alle "emergenze" che si ripresentano quotidianamente.

6. Il tempo come risorsa del potere disciplinare

I coordinatori sanitari intervistati affermano di avere ricevuto, nell'ultimo anno, 582 richieste da parte dei detenuti di essere visitati da medici che operano all'esterno del carcere. Tali richieste sembrano essere dettate soprattutto dalla necessità di ottenere perizie di parte (56,8%) e dalla scarsa fiducia nel personale penitenziario (55%) che spesso viene implicitamente giudicato in modo negativo attraverso la ricerca, al di fuori dal carcere, di consulenze mediche ritenute più

qualificate¹⁸. Abbastanza presente, secondo gli intervistati, anche la motivazione della continuità terapeutica rispetto a percorsi sanitari iniziati prima della detenzione (25%). Entrambe le categorie di intervistati sostengono che esistono difficoltà per i detenuti ad ottenere la visita di un medico esterno, si tratta quasi sempre di difficoltà burocratiche legate a procedure macchinose e a tempi di attesa molto lunghi. I tempi di attesa vanno dai 10 ai 90 giorni, con un valore medio di 40¹⁹. Tempi altrettanto lunghi per la somministrazione dei farmaci, in quanto il 53,1% dei medici coordinatori dichiara che in media nel proprio istituto trascorrono più di 12 ore tra il momento della richiesta del farmaco e l'effettiva somministrazione; lasso di tempo che per molti medicinali, si pensi agli antidolorifici, non può certo essere considerato soddisfacente.

Non maggiormente rassicuranti sono i dati relativi ai ricoveri esterni nell'ultimo anno. Si sono registrati 1.013 casi di questo genere e alla base di queste richieste esiste, di norma, l'urgenza o la necessità di interventi per i quali le strutture interne non sono attrezzate: si va da esami molto specialistici a interventi chirurgici²⁰, o a patologie che, di norma, richiedono un ricovero ospedaliero: malattie infettive, patologie acute di vario genere, malattie cardio-vascolari. In parziale controtendenza sembra il dato relativo alle difficoltà di reperimento di strutture esterne per il ricovero dei detenuti. Soltanto 18 dei coordinatori intervistati, pari a meno di un quarto del campione, hanno denunciato difficoltà di questo tipo facendo riferimento, ancora una volta ad ostacoli burocratici e ai lunghi tempi di attesa, citando, tuttavia, anche la poca disponibilità di posti e la mancanza di adeguate misure di sicurezza. Soltanto in pochi casi si parla esplicitamente di "resistenza" da parte dei dirigenti ospedalieri esterni a ricoverare persone detenute.

Altro tema da affrontare quando si parla dei rapporti tra interno ed esterno è quello delle convenzioni tra Amministrazione penitenziaria e strutture esterne. Tale strumento è stato utilizzato soprattutto nei rapporti con i reparti ospedalieri di malattie infettive (36 istituti pari al 56,2%) e con i Ser.T. (31 istituti su 64 pari al 48,4%); meno frequentemente sono state stipulate convenzioni tra la sanità penitenziaria e i servizi psichiatrici del territorio (14 istituti pari al 21,8%). Carattere ancora più episodico hanno, infine, le convenzioni con altri servizi quali l'assistenza dentistica, con alcuni reparti di radiologia, cardiologia e chirurgia e con alcuni servizi forniti dagli ospedali quali l'approvvigionamento farmaceutico e il servizio infermieristico.

7. *L'intervento sui "detenuti-nessuno": tossicodipendenti, sieropositivi e stranieri*

Come accennato in precedenza, è verso i c.d. "detenuti-nessuno" che s'intravedono i primi segni di un nuovo paradigma del rischio nella gestione del carcere; segni, peraltro, che si ritrovano più nelle misure auspiccate dai medici penitenziari che in vere e proprie strategie già attuate.

Per quanto riguarda i detenuti sieropositivi, i dati raccolti consentono di affermare che non è presente una delle caratteristiche più rilevanti del già ricordato modello autoritario di gestione dell'Hiv in carcere: non esistono, negli istituti che abbiamo raggiunto, sezioni appositamente create per detenuti sieropositivi o nelle quali questi vengano collocati di preferenza. Pare emergere una situazione di fatto che non riserva ai detenuti sieropositivi particolari attenzioni rispetto alle condizioni detentive con tutti gli aspetti positivi che da ciò conseguono (si pensi ai pericoli di ghettizzazione che comportano le sezioni specializzate), ma anche con gli aspetti meno positivi di tale scelta; ad esempio, in quasi nessun istituto è prevista, né per loro, né per altri detenuti in gravi condizioni di salute, una apposita assistenza psicologica.

Emerge, tuttavia, dai nostri dati che solo una minoranza dei medici intervistati (il 32%) si dice contrario alla costituzione di sezioni separate e per il 77% di loro sarebbe opportuno che alcune persone all'interno del carcere fossero a conoscenza dello stato sierologico dei detenuti. In particolare, chi avanza quest'opinione ha fatto riferimento, come soggetti che dovrebbero essere titolari di questo diritto all'informazione, agli infermieri e agli agenti di polizia penitenziaria²¹. Si riconferma qui la tendenza del campione intervistato ad auspicare misure di intervento che in qualche modo riecheggiano il paradigma del rischio. Sezioni *ad hoc* per detenuti sieropositivi e minor tutela della loro *privacy*, infatti, rappresentano misure che tendono ad individuare tale categoria di reclusi come una categoria a rischio da trattare con specifiche strategie di contenimento e di precauzioni sanitarie.

Situazione non dissimile si prospetta per i detenuti tossicodipendenti, che in molti istituti vengono collocati nelle sezioni normali già nelle 12 ore successive all'ingresso in carcere. Nella maggior parte degli istituti raggiunti dalla nostra indagine (circa il 70%), ai tossicodipendenti viene offerto il controllo delle urine e una terapia metado-

nica a scalare; quasi inesistente il metadone a mantenimento (2 istituti su 64). In quasi tutti gli istituti (90%) ai detenuti tossicodipendenti vengono proposti come principale offerta terapeutica i colloqui con operatori del trattamento e del Ser.T. nel primo periodo della detenzione. La comunicazione al Ser.T. dell'ingresso in carcere avviene nel 78% dei casi; se la persona è già in situazione di mantenimento metadonico questa terapia viene proseguita nell'80% di casi. Soltanto 3 dei 64 coordinatori intervistati hanno espresso posizione fermamente contraria a questo approccio terapeutico. L'ultima indicazione rispetto al regime detentivo dei tossicodipendenti riguarda la facilitazione dei colloqui coi familiari, o con altri soggetti autorizzati, segnalata dal 77% degli intervistati.

Rispetto alla percezione della diffusione del consumo di droga all'interno del proprio istituto gli intervistati appaiono piuttosto ottimisti. Il 55% dei coordinatori intervistati ha definito tale fenomeno "pressoché inesistente", per il 39,7% si tratta di un fenomeno "raro" e solamente il 4% lo ha definito un fenomeno "abbastanza frequente" (le percentuali sono pressoché identiche anche per i medici "a parcella"). Occorre, peraltro, sottolineare che gli stessi intervistati hanno denunciato 11 casi di *overdose* verificatisi nell'ultimo anno nei loro istituti, il che significa che il 17% delle carceri oggetto della ricerca ha dovuto affrontare un intervento d'urgenza su un detenuto che ha fatto uso di stupefacenti in modo anomalo, percentuale che non può certo definirsi insignificante a fronte di una diffusione di tali sostanze che parrebbe dalle interviste del tutto sporadica.

Il questionario prevedeva, inoltre, una serie di domande relative all'assistenza sanitaria di un'altra categoria di detenuti-nessuno: quelli di nazionalità non italiana. L'ipotesi di ricerca che si intendeva verificare è che essi siano una categoria di reclusi verso i quali il servizio sanitario penitenziario si presenta particolarmente inadeguato. Tale giudizio di inadeguatezza pare sostanzialmente confermato nell'opinione del campione intervistato. In primo luogo, per più dell'80% degli intervistati le persone recluse straniere hanno una situazione sanitaria "peggiore" o "molto peggiore" degli italiani. Le patologie più diffuse sono quelle dermatologiche, quelle odontoiatriche e quelle infettive; il quadro sanitario, da questo punto di vista, non si discosta molto da quello relativo ai detenuti italiani, anche se molti medici affermano che la situazione di precarietà esistenziale vissuta dalla maggior parte di queste persone porta ad un deterioramento delle condizioni di salute più marcato e più difficile da recuperare.

In secondo luogo, la quasi totalità degli intervistati (lo afferma il 97,8% del campione) ha segnalato che il rapporto con i pazienti stranieri è in qualche misura problematico sia per ragioni di scarsa conoscenza della lingua italiana (34,1%), sia per una insufficiente (o comunque diversa rispetto alla nostra cultura medica) educazione sanitaria (31,8%), nonché per ragioni dovute ad una carente assistenza sanitaria precedente al periodo di carcerazione (20,1%). È da sottolineare che una quota non irrilevante del campione, pari all'11,8% degli intervistati, individua la causa di queste difficoltà relazionali in un vero e proprio rifiuto di avvalersi del servizio di assistenza medica, o comunque in uno scarso spirito collaborativo da parte di questi detenuti. Gli ostacoli ad un fruttuoso rapporto tra operatori della sanità penitenziaria e detenuti stranieri vengono affrontati, spesso in via informale, da figure riconosciute da entrambe le parti come autorevoli. Ad una specifica domanda presente nel questionario, secondo gli intervistati tale ruolo attiene, in particolar modo, ai compagni di cella, meglio se stranieri, ma anche italiani (il 57,4% del campione ha fornito questa risposta), agli agenti di polizia penitenziaria (17%) e ai volontari penitenziari (6,4%).

Anche per quanto riguarda gli stranieri, peraltro, più che un insieme di strategie emergono una serie di auspici che per il momento appaiono sostanzialmente inattuati nella pratica. Infatti, alla domanda se l'istituto in cui lavora ha predisposto iniziative specifiche per la tutela della salute dei cittadini stranieri le risposte positive degli intervistati hanno interessato non più dell'10,9% degli istituti interessati alla ricerca (vale a dire 7 su 64). Si è trattato, per lo più, di iniziative legate al tema dell'educazione della salute, nell'ambito delle quali si è provveduto a tradurre in più lingue i materiali informativi da distribuire ai detenuti. Come si può vedere, quindi, nulla a che vedere con progetti che tengano conto effettivamente delle differenze culturali in materia di cura e di modi di concepire la salute dell'uomo.

NOTE

* Una versione completa dei risultati della presente ricerca sono in corso di pubblicazione nel volume a cura di Maurizio Esposito, *Malati dentro. Rapporto sullo stato di salute delle persone detenute*, Milano, Franco Angeli.

¹ Per le vicende dell'attuazione (o meglio della non attuazione) del decreto legislativo n. 230/99 che va sotto il nome appunto di riforma Bindi rimando ad un recente articolo pubblicato sulla nostra rivista (S. Filippi, G. Santoro, 2007) e ad

un mio precedente lavoro (C. Sarzotti, 2002).

² Tra questi le forze sindacali e, in particolare, la C.G.I.L. Funzione Pubblica che ha recentemente (lo scorso 24 maggio) organizzato a Torino un convegno nel quale, con la partecipazione dei sottosegretari Luigi Manconi e Antonio Gaglione, è stata ribadita la volontà politica di dare attuazione alla riforma. Così come non occorre dimenticare il lavoro del volontariato e delle associazioni per i diritti dei detenuti che hanno organizzato la loro attività intorno al “Forum Nazionale per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute e per l’applicazione del d. lgs. 230/99”.

³ In particolare, faccio riferimento alla mozione approvata nel IV congresso nazionale della Società Italiana dei Medici Penitenziari, tenutosi a Sirmione l’11 maggio scorso.

⁴ Da questo punto di vista, non è possibile dimenticare che, a distanza di più un quinquennio dalla stessa, il rapporto di un medico penitenziario sul pessimo stato del Servizio sanitario nelle carceri francesi (V. Vasseur, 2000) suscitò scalpore e diede vita ad una apposita commissione parlamentare d’indagine.

⁵ Tra questi dovrebbero essere inclusi anche i detenuti utenti del servizio sanitario penitenziario, ma nonostante in molti settori della P.A. si siano sviluppate da alcuni anni ricerche in tema di *customer satisfaction* (G. Fabris, S. Rolando, 2000), nel settore carcere tale approccio sembra dover affrontare ostacoli ideologici insuperabili. Ostacoli che invece sono stati superati da culture come quella statunitense per certi aspetti più dure nei confronti dei condannati, ma più pragmatiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, uno dei sistemi di valutazione più utilizzati del servizio carcerario (il c.d. *Prison Social Climate Survey*) si avvale anche delle opinioni della popolazione detenuta rispetto a tutta una serie di indicatori di qualità del servizio carcerario (S. D. Camp, G. Gaes, W. G. Saylor, 2002).

⁶ Anche da questo punto di vista la riforma francese costituisce un utile riferimento, in quanto pare essere stato proprio il notevole grado di consenso da essa ottenuto nell’ambito della medicina penitenziaria uno degli elementi decisivi per la soddisfacente riuscita della stessa (B. Milly, 2001, p. 98 ss.).

⁷ Alcuni risultati della ricerca erano già stati presentati nel terzo rapporto di Antigone sulle condizioni detentive in Italia (M. Marchisio, 2004).

⁸ Le regioni italiane sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Gli intervistati sono stati suddivisi in due categorie: la prima denominata “medici incaricati”, la seconda “medici a parcella”. Occorre, peraltro, precisare che nella categoria dei medici incaricati sono stati intervistati esclusivamente quelli che hanno ricevuto una mansione di coordinamento da parte del direttore dell’istituto penitenziario in cui operano e che vengono comunemente, ma impropriamente chiamati “dirigenti sanitari”. Quella degli incaricati rappresenta una categoria professionale particolare, in quanto formalmente non fa parte dell’Amministrazione penitenziaria, ma regola le sue mansioni secondo un contratto “parasubordinato” con l’amministrazione stessa che, in buona sostanza, costituisce un rapporto di lavoro le cui caratteristiche sono molto simili a quelle di un normale rapporto subordinato; a maggior ragione quando il medico incaricato è investito, da parte del direttore dell’istituto, di un compito fiduciario come quello di coordinamento del servizio sanitario all’interno dell’istituto stesso. Nella categoria dei “medici a parcella”, invece, si

collocano quegli operatori sanitari che svolgono “occasionalmente” la loro opera al servizio dell’Amministrazione penitenziaria o attraverso l’attività medica specialistica (come ortopedici, cardiologi, dentisti etc.), oppure nell’ambito del servizio di guardia medica.

⁹ Queste scelte sono per lo più motivate dai sanitari con l’argomento che, nei casi in cui sia possibile reperire sul mercato un farmaco più economico col medesimo principio attivo, non è necessario, salvo controindicazioni specifiche, somministrare al recluso lo stesso farmaco che assumeva nella vita libera.

¹⁰ In termini assoluti la spesa è diminuita da 18,2 a 10,6 milioni di euro; in percentuale essa è scesa del 34% nelle regioni del Nord, di oltre il 50% in quelle centrali e del 46% nelle regioni meridionali.

¹¹ Bruno Milly considera il superamento della prassi della presenza dell’agente di polizia penitenziaria alla visita medica come uno degli indicatori più significativi della maggior autonomia della medicina penitenziaria dalle direzioni degli istituti dopo la riforma del 1994 (cfr. Id., 2001, pp. 108-109).

¹² Come noto, la prima teorizzazione della c.d. *new penology* caratterizzata dalle pratiche attuariali applicate al sistema della giustizia penale è quella elaborata da Malcolm Feeley e Jonathan Simon (1992) che recentemente sono tornati sul tema (Id., 2003). Tale teorizzazione era sorta per descrivere la situazione delle politiche criminali statunitensi che si andava sviluppando, in particolare da parte delle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di controllo del territorio. A distanza ormai di 15 anni da quelle prime esperienze il “paradigma del rischio” sembra aver coinvolto per molti aspetti anche l’istituzione carceraria di molti Paesi occidentali. Per quanto riguarda la Francia, si vedano le considerazioni “foucaultiane” di Gaëtan Cliquennois (2006) e per il Canada quelle di Gilles Chantraine (2006). Si veda anche la ricostruzione del dibattito su tale tema in E. Santoro, 2004, p. 120 ss., nonché Hannah-Moffat (2005).

¹³ Cliquennois ha sottolineato come in Francia la retorica legittimante del rischio abbia ormai coinvolto le stesse strategie di formazione dei quadri dirigenziali dell’Amministrazione penitenziaria, essendo stata concepita “*comme un facteur de progrès et de modernisation de l’administration et comme une incitation au dialogue social*” (Id., 2006, p. 361).

¹⁴ Si può citare, a tal proposito, la legge 27 luglio 2005, n. 154 (c.d. legge Meduri) la quale ha istituito anche nel settore dell’esecuzione delle misure alternative alla detenzione un’area sicurezza che dovrebbe garantire gli operatori penitenziari dal “rischio” della pericolosità dei condannati alle misure alternative. È stato notato da più parti il pericolo che ciò comporti uno snaturamento ed un’involuzione custodialistica delle modalità di esecuzione esterne al carcere, sull’onda probabilmente dell’allarme suscitato nell’opinione pubblica dai (pochi ma molto enfatizzati) casi di condannati che tornano a commettere reati nel periodo di esecuzione della pena alternativa.

¹⁵ Si pensi al lavoro ormai classico di Daniel Gonin (1994) che indica nei denti, nella pelle e nel tubo digerente i principali punti deboli del corpo della persona reclusa.

¹⁶ La tipologia di Berzano faceva riferimento alla variabile delle risorse personali del detenuto e a quella delle reti sociali disponibili a fornire risorse al detenuto. Incrociando queste due variabili si ottiene una tipologia dei detenuti in quat-

tro categorie, nell'ambito della quale i detenuti che hanno scarse risorse individuali e scarsi contatti con le reti sociali in grado di fornire risorse per il reinserimento vengono classificati come quei soggetti per i quali la condizione carceraria diventa "un terminale dell'esclusione" (Id. p. 128).

¹⁷ Si tratta di una conclusione a cui giungono anche le (pochissime) ricerche che hanno tentato di ricostruire le opinioni dei detenuti attraverso interviste dirette: ad esempio, la ricerca effettuata dalla redazione del giornale carcerario "Ristretti Orizzonti" su di un campione di 420 reclusi della casa di reclusione di Padova, cfr. L. Baccaro, 2003, pp. 149-184.

¹⁸ Nella citata ricerca padovana il 63% dei detenuti intervistati dichiara di essere "poco" o "per niente" soddisfatto delle visite effettuate in carcere da parte dei medici penitenziari interni (L. Baccaro, 2003, p. 157).

¹⁹ I dati sono abbastanza corrispondenti a quelli forniti dalla ricerca sui detenuti padovani già citata che, peraltro, segnalava i maggiori ritardi rispetto alle visite specialistiche di tipo odontoiatrico (L. Baccaro, 2003, p. 158).

²⁰ Solo in 4 istituti tra i 64 coinvolti nella ricerca è presente un centro clinico attrezzato per la chirurgia.

²¹ Come noto, secondo il nostro ordinamento, gli unici soggetti che possono legittimamente conoscere lo stato sierologico del detenuto avendo accesso alla sua cartella clinica sono, oltre ai medici penitenziari, i direttori dell'istituto quando sussistano condizioni di pericolo per la salute pubblica del carcere (B. Magliona, M. Pastore, 1991).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Astarita L., Bonatelli P., Marietti S. (2006), a cura di, *Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani*, Roma, Carocci.
- Baccaro L. (2003), *Carcere e salute*, Padova, Edizioni Sapere.
- Berzano L. (1994), a cura di, *La pena del non lavoro*, Milano, F. Angeli.
- Buffa P. (2003), *Il disagio psichico in carcere: un'esperienza presso la Casa Circondariale di Torino*, "Autonomie locali e servizi sociali", XXVI, 1, pp. 51-66.
- Camp S. D., Gaes G., Saylor W. G. (2002), *Quality of Prison Operations in the US Federal Sector: A Comparison with a Private Prison*, "Punishment & Society", IV, 1, pp. 27-53.
- Chantraine G. (2006), *La prison post-disciplinaire*, "Déviance et Société", XXX, 3, pp. 273-288.
- Cliquennois G. (2006), *Vers una gestion des risques légitimante dans les prisons françaises?*, "Déviance et Société", XXX, 3, pp. 355-371.
- Fabris G. P., Rolando S. (2000), *La customer satisfaction nel settore pubblico*, Milano, Angeli.
- Favretto A. R., Sarzotti C. (1999), a cura di, *Le carceri dell'Aids. Indagine su tre realtà italiane*, Torino, L'Harmattan Italia.
- Feeley M., Simon J. (1992), *The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications*, "Criminology", XXX, 4, pp. 449-474.
- Feeley M., Simon J. (2003), *The Form and Limits of the New Penology*, in T. G. Blomberg, S. Cohen, Eds., *Punishment and Social Control*, New York, Aldine de

- Gruyer, pp. 75-116.
- Filippi S., Santoro G. (2007), *Il diritto alla salute in carcere*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", II, 1, pp. 76-90.
- Gonin D. (1994), *Il corpo incarcerato*, con introduzione di M. Pavarini, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Goffman E. (2001), ed. orig. 1961, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, con prefaz. di A. Dal Lago e postfaz. di F. Basaglia, Torino, Edizioni di Comunità.
- Harding T. W., Schaller G. (1992), *HIV/AIDS and Prisons: Updating and Policy Review*, Geneva, World Health Organization.
- Hannah-Moffat K. (2005), *Criminogenic Need and the Transformative Risk Subject: The Hybridization of Risk and Need in Penalty*, "Punishment and Society", VII, 1, pp. 29-51.
- Magliona B., Sarzotti C. (1996), a cura di, *La prigionia malata. Letture in tema di Aids, carcere e salute*, Torino, L'Harmattan Italia.
- Magliona B., Pastore M. (1991), *La cartella clinica penitenziaria. Aspetti giuridici e medico-legali*, "Rivista Italiana di Medicina Legale", XIII, 2, pp. 453-478.
- Marchisio M. (2004), *C'era una volta la salute*, in G. Mosconi, C. Sarzotti, a cura di, *Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, pp. 84-98.
- Milly B. (2001), *Soigner en prison*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Piotto I. (1999), *La gestione carceraria del problema Aids: giochi organizzativi e circuiti informativi*, in A. R. Favretto, C. Sarzotti, a cura di, *op. cit.*, pp. 133-176.
- Santoro E. (2004), a cura di, *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli.
- Sarzotti C. (1996), *Pena e malattia. La sanzione al malato infettivo a prognosi infausta alla luce delle dottrine assiologiche della pena*, in B. Magliona, C. Sarzotti, a cura di, *op. cit.*, pp. 115-154.
- Sarzotti C. (2001), *Prevenzione AIDS in carcere: il ruolo della cultura professionale degli operatori penitenziari*, in F. Faccioli, V. Giordano, C. Sarzotti, a cura di, *L'AIDS nel carcere e nella società*, Roma, Carocci, pp. 15-82.
- Sarzotti C. (2002), *L'assistenza sanitaria: cronaca di una riforma mai nata*, in S. Anastasia, P. Gonnella, a cura di, *Inchiesta sulle carceri italiane*, Roma, Carocci, pp. 109-121.
- Vasseur V. (2000), *Médecin-chef à la prison de la Santé*, Paris, Ed. du Cherche-Midi.

L'articolo 41 bis e la deriva della riforma Mastella

Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

Il primo gennaio del 2003, i detenuti sottoposti al regime penitenziario duro previsto dall'articolo 41 bis della legge penitenziaria erano 766. Oggi sono circa 500. Su questa riduzione ha inciso solo in parte il giudizio dei tribunali di sorveglianza, che ne hanno ridimensionato l'applicazione accogliendo un certo numero di reclami proposti dai detenuti. Per il resto, se ne è semplicemente fatto meno ricorso. È questa una buona o una cattiva notizia? C'è stata di recente un'accesa discussione attorno a questa domanda. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione, ha chiesto al ministro della Giustizia di riferirne. Lo scorso 3 maggio, Clemente Mastella è stato audito dalla Commissione.

In questa occasione, il ministro ha espresso la propria convinzione relativa all'importanza strategica che avrebbe la "prospettiva di miglioramenti nella gestione amministrativa del circuito differenziato e di possibili, anzi auspicabili, adeguamenti normativi", vista la "manifestazione di elementi di criticità" cui avrebbe dato luogo. Massimo elemento di una tale criticità, come si evince dal seguito della relazione, sarebbe il fatto che la legge del 2002 è formulata così da prevedere quelle tutele giurisdizionali del detenuto sottoposto al regime speciale che sono in grado di determinarne talvolta l'annullamento. Subito dopo l'entrata in vigore della legge, che imponeva al ministro di adeguarsi alle decisioni dei tribunali di sorveglianza, si è visto un incremento dei ricorsi, con un conseguente incremento degli annullamenti dei provvedimenti applicativi del regime di cui all'articolo 41 bis OP. Nel 2006 si sono avuti 69 annullamenti, 53 nel 2005, 34 nel 2004, 72 nel 2003, ancora 53 nel 2002 (nel 2001 si scende a 29, nel 2000 a 25, nel 1999 a 12). "Tali annullamenti", dice Mastella, "hanno a volte riguardato alcuni tra gli storici boss di cosa nostra, detenuti da lungo tempo, rispetto ai quali il consistente numero di anni trascorso nel regime del 41 bis è stato valutato dall'Autorità giudiziaria come elemento idoneo ad escludere un attuale collegamento con l'associazione malavitosa di appartenenza". Valutazione ragionevole, posto che il fenomeno mafioso sarebbe ben meno preoccupante di quanto purtroppo non sia se l'organizzazione delle cosche fosse davvero così ingenuamente strutturata da non prevedere un rapido

ricambio nella catena decisionale nel caso del venir meno di un anello di vertice. Ragionevolezza che lo stesso ministro riconosce nella frase successiva, quando utilizza un'argomentazione paradossale per connotare come paradosso una gestione giuridica che è invece affatto lineare. "Di fatto, quindi", dice testualmente Mastella, "la corretta gestione dello strumento penitenziario del regime speciale ed il raggiungimento delle sue finalità preventive ha finito a volte paradossalmente per determinarne la caducazione". E qui a un lettore qualsiasi viene da trasalire, cosa che avrebbe dovuto accadere anche all'auditorio parlamentare. Ma come? Il regime speciale è stato, per esplicita affermazione del ministro, correttamente gestito. Di questa corretta gestione ha fatto parte il ragionevole annullamento di provvedimenti vecchi nel tempo, che non avevano più ragione di esistere. Tutto ciò ha portato al raggiungimento delle finalità preventive per le quali il 41 bis era stato pensato. E allora? Non c'è che da essere contenti del successo e della ragionevolezza. No. Mastella preferiva sacrificare l'uno e l'altra sull'altare di un'applicazione estrema e senza tregue del carcere duro, a prescindere dalla sua reale necessità per gli scopi della prevenzione.

A partire da questa conclusione ottenuta da premesse tanto fantaziosamente usate (il regime speciale del 41 bis va applicato il più possibile e il più a lungo possibile), Mastella va in cerca delle cause più frequenti degli annullamenti, così da dotarsi di un chiaro nemico normativo da combattere. Il ministro ha richiesto ai propri uffici competenti di effettuare una ricerca relativa alle motivazioni sulle quali si fondano le declaratorie di nullità dei tribunali di sorveglianza. Si è così evidenziato "come la massima parte degli annullamenti si fondi su tre questioni interpretative principali: *a)* i requisiti richiesti ai fini della proroga; *b)* l'attribuzione all'istituto di una funzione di spionaggio. Ritenuta scindibilità del cumulo pena ai fini dell'applicazione del regime 41 bis; *c)* l'interpretazione formalistica della finalità di agevolazione mafiosa".

Ecco dunque quelli che il ministro chiama "i tre problemi", relativamente ai quali bisogna individuare strumenti atti a togliere ai magistrati lo spazio di azione. Tutti e tre i punti vanno ovviamente nella medesima direzione di aumentare l'area di applicazione del 41 bis. Se il punto *b)* porterebbe, qualora recepito dai magistrati, a un allungamento dei tempi di persistenza in regime speciale del singolo detenuto, e il punto *c)* porterebbe a un aumento del numero di detenuti cui verrebbe applicato il regime, il punto *a)* configura una vera e propria

ipotesi di *probatio diabolica*. Nella prima relazione triennale del ministero della Giustizia al Parlamento presentata lo scorso 28 febbraio (Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, N. 354, in materia di trattamento penitenziario) troviamo la spiegazione di quella che viene considerata una mala interpretazione della legge 279/02 da parte della magistratura di sorveglianza. Per il Ministero, secondo quanto elaborato in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia, al fine di prorogare il decreto di applicazione del carcere duro è sufficiente basarsi su una “presunzione di persistenza dei collegamenti con il gruppo criminale, già valutati in sede di prima applicazione del decreto”. La relazione si richiama esplicitamente a “forme di inversione dell’onere della prova [che], peraltro, non sono nuove nel nostro ordinamento”, rimarcando come “anche il meno avveduto degli interpreti” individuerebbe nel testo di legge (“*I provvedimenti [...] sono prorogabili [...] purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno*”) la volontà del legislatore di addossare quell’onere al detenuto per le applicazioni del provvedimento successive alla prima. Ora, non è questa la sede per calarsi in argomentazioni esegetiche, che vedrebbero quel “purché non risulti” assolutamente riferibile a un’attività inquirente della magistratura, ma l’atteggiamento culturale dietro le parole del ministro è evidente, lasciando al detenuto che per definizione è impossibilitato a intrattenere qualsiasi contatto con il mondo esterno il compito di costruire un’inaccessibile dimostrazione di qualcosa che nel mondo esterno dovrebbe accadere o, meglio, non accadere. È chiaro come la sola prova configurabile della cessazione del contatto criminale sia intesa essere la collaborazione giudiziaria.

Se torniamo ora all’audizione di Mastella in Commissione parlamentare, scopriamo che questi, in accordo con la Direzione Nazionale Antimafia, non limitandosi a ragionare su interpretazioni del diritto attuale, vorrebbe piuttosto intervenire normativamente sì da “sganciare il provvedimento dall’esigenza del controllo sull’attualità dei collegamenti con l’esterno, fissandone i requisiti nella pericolosità del soggetto, desumibile da una serie di indicatori, desunti dalla pregressa esperienza in tema di indagini”. Tra gli indicatori proposti dal ministro, che andrebbero a delineare una valutazione interamente indiziaria, troviamo informazioni giudiziarie non divulgabili (“l’attività, non ancora palesabile, di soggetti liberi che controllano il

territorio”), che configurerebbero situazioni in cui il detenuto in regime di 41 bis rischia di restare ignaro dei motivi per cui gli è stato applicato tale regime penitenziario; troviamo fattori del tutto indipendenti dalla responsabilità del detenuto (“la scarcerazione di soggetti che in precedenza hanno trovato periodi di detenzione nello stesso istituto”), che configurerebbero situazioni in cui un inasprimento di pena viene comminato indipendentemente da responsabilità personale; troviamo interpretazioni tendenziose di diritti fondamentali della persona (“frequenti visite mediche specialistiche o ricoveri ospedalieri tendenti ad aggirare il regime restrittivo”), che potrebbero configurare situazioni in cui il detenuto sceglie di non esercitare un proprio diritto per non rischiare l’applicazione o la proroga del regime speciale; troviamo elementi passibili di interpretazioni plurime, la maggior parte delle quali del tutto slegate dall’attività criminale o almeno dai contatti attuali con gruppi criminali (“tenore di vita del nucleo familiare e di prossimi congiunti; entità e frequenza delle rimesse di denaro; colloqui straordinari”), che configurerebbero una situazione in cui chi è chiamato a decidere sull’applicazione o la proroga del regime ha in mano una totale discrezionalità.

Che qualcosa non torni se ne accorge anche il ministro. Che i suoi suggerimenti siano in odore di violazione dei diritti umani devono averglielo fatto notare gli uffici legislativi. Troviamo allora, nella sua relazione, la vera perla argomentativa di tutto il discorso. Un paio di periodi buttati là senza attenzione, che danno la misura del livello di cultura giuridica della relazione. Il 41 bis va rafforzato a ogni costo, dice in parole povere Mastella. Facciamolo però il più di soppiatto possibile, per evitare che qualcuno possa tirarci le orecchie. E chi è questo “qualcuno” che potrebbe farlo? Un’associazione? Avvocati in udienza? Nulla di ciò. Udite bene: niente di meno che la Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Corte, che già in passato si è espressa sul 41 bis, va aggirata: “non bisogna trascurare che l’istituto del 41 bis OP ha superato positivamente il vaglio della Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio perché così strutturato quanto a ripartizione dell’onere della prova e a garanzia giurisdizionale. Un’innovazione troppo profonda dell’attuale assetto dell’istituto potrebbe riaprire la strada ad esami già superati ed entrare in contraddizione proprio con le esigenze di efficacia che si vogliono perseguire con la novella”.

La cultura giuridica che traspare da affermazioni di questo tipo è di insofferenza verso i controlli giurisdizionali interni e sovranazionali,

previsti a garanzia dei diritti fondamentali. Ricordiamo al proposito che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura muove, anche nel rapporto relativo alla sua ultima visita in Italia, critiche severe all'istituto del 41-bis, poco compatibile con i principi di uno stato di diritto. La stessa normativa formale relativa al 41 bis viola, secondo il CPT, molti dei diritti delle persone detenute, cosicché la sua applicazione va prevista solo in casi eccezionali e con brevi durate. Il CPT rileva come la proroga del regime avvenga in molti casi in maniera quasi automatica anche per lunghi periodi di tempo, negando così il concetto stesso di trattamento penitenziario, nonostante nella risposta del governo italiano al rapporto relativo alla visita precedente si assicurasse l'intenzione di rendere meno gravoso il regime penitenziario, in particolare per quei detenuti che vi erano sottoposti da lungo tempo, per i quali si poteva ragionevolmente supporre una riduzione dei rapporti con i gruppi criminali. Il CPT arriva a ipotizzare a chiare lettere, come già fatto in precedenza, che il vero scopo del 41 bis non sia quello ufficialmente dichiarato, bensì quello di indurre il detenuto a cooperare con l'autorità giudiziaria, cosa contraria al dettato costituzionale nonché ai trattati sovranazionali per la tutela dei diritti dell'uomo firmati dall'Italia.

Ulteriori modifiche normative proposte dal ministro nella sua relazione riguardano tra le altre cose l'allungamento della durata di applicazione del regime, la soluzione al problema dello scioglimento del cumulo giuridico attraverso la precisazione che il regime speciale può essere applicato anche quando i reati di cui all'articolo 41 bis OP non costituiscono titolo dell'attuale detenzione, il riconoscimento di autonomi poteri di istruzione, proposta e impugnazione alla DNA e alle DDA territorialmente competenti. In questo modo, dice Mastella riferendosi a quest'ultimo punto, "talune inerzie riscontrate negli ultimi anni presso taluni uffici giudiziari, specie in sede di impugnazione di decisioni di annullamento adottate sulla base di interpretazioni non conformi alla giurisprudenza di legittimità, potrebbero trovare idoneo stimolo ovvero un pronto intervento sostitutivo".

Nella stessa direzione culturale di contrasto all'operare della magistratura e di indebolimento delle tutele giurisdizionali delle persone detenute vanno altre proposte avanzate da Mastella in Commissione antimafia. "Altro problema", dice il ministro, scegliendo il sostantivo in tutta armonia con il tenore generale delle sue idee, "che può trovare esplicita soluzione in una prospettiva di riforma è quello di evitare la possibilità, oggi assai concreta, di un intervento giudiziario

modificativo del contenuto delle misure adottate”. Il reclamo deve poter riguardare solamente la legittimità del provvedimento di applicazione *tout court*, che il tribunale potrà eventualmente annullare. Ma questi non deve poter in alcun caso intervenire sul regime penitenziario quotidiano del detenuto sottoposto a 41 bis, aumentando il numero dei colloqui o le ore di socialità o altro, con evidente limitazione del suo potere e ricaduta negativa sul detenuto in termini di ristrettezze che, in mancanza di ragion d'essere, si trasformano semplicemente in inutili vessazioni. Nei quindici anni di vita del 41 bis i provvedimenti modificativi della magistratura di sorveglianza ne hanno garantito una applicazione più umana, permettendo così di superare il vaglio della Corte costituzionale e del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura.

La relazione si conclude con un ulteriore auspicio di Mastella, dal tenore paragonabile al precedente quanto a insofferenza verso i reclami giurisdizionali. Posto che, anche per giurisprudenza costituzionale, uno spostamento di competenza sui reclami dai Tribunali di Sorveglianza del luogo di detenzione ai Tribunali del luogo di manifestazione della pericolosità del detenuto non è opportuno, è allora preferibile, dice il ministro, un approccio più conservativo. Visti “gli attuali, stridenti contrasti giurisprudenziali”, vale a dire le interpretazioni dei magistrati difformi da quella ministeriale, che certo “dovrebbero essere avviati a positiva composizione non solo dal fisiologico e progressivo adeguamento di tutti i giudici di merito alla giurisprudenza di legittimità, ma anche dai sopra descritti interventi normativi”, ancora in accordo con la Direzione Nazionale Antimafia si potrebbe spostare la competenza territoriale sui reclami in maniera da concentrarla “nel Tribunale di Sorveglianza del luogo presso il quale ha sede il ministro della Giustizia, autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto al reclamo”. Con questo capzioso argomentare, si assicura “uniformità nell'applicazione della normativa”, vale a dire la si omologa all'interpretazione del Ministero, che ben più facilmente può mettere cappello sul collo dell'imbuto romano di quanto non possa fare sui numerosi tribunali presso le Corti d'Appello d'Italia. Il proposito assomiglia a quanto avvenuto nella giustizia sportiva con la decisione di affidare i ricorsi al Tar Lazio. È evidente che in tal modo si viola apertamente il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma diverrebbe una sorta di super tribunale. Gli altri sarebbero ridotti a un ruolo giurisdizionale minore.

L'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario ha voluto costituire un'evoluzione rispetto al famigerato articolo 90 tanto utilizzato ai tempi del terrorismo interno. Con l'articolo 90, l'Amministrazione penitenziaria poteva imporre regimi rigidissimi attraverso un semplice atto amministrativo di trasferimento da un carcere ordinario ad uno speciale. Nessuna tutela giurisdizionale veniva garantita ai detenuti. Quasi come vorrebbe prevedere la riforma auspicata da Mastella.

Il 41 bis a confronto con il sistema giudiziario internazionale

Giovanni Torrente

Il paradosso del sistema che ruota attorno all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario è ricavabile dalla breve analisi di un caso giudiziario che, chi scrive, ha avuto l'occasione di seguire. Si tratta del procedimento di estradizione richiesto dall'Italia al Regno Unito nei confronti di un detenuto italiano¹ accusato per reati connessi all'associazione di stampo camorristico. La persona, attualmente detenuta nel Regno Unito, ha subito un periodo di custodia cautelare trascorso in parte nel carcere di Secondigliano ed in parte, a partire dal 1992, all'Asinara in 41 bis. In tale istituto, secondo quanto denunciato dal detenuto, avrebbe subito pesanti maltrattamenti da parte degli agenti di polizia penitenziaria, da cui sarebbero derivati permanenti problemi di natura fisica e psichica. Scaduti i termini di custodia cautelare, nel gennaio del 1996, egli viene scarcerato e dopo pochi giorni ripara nel Regno Unito dove viene nuovamente arrestato, in seguito a mandato di estradizione, nel luglio del 1999. A partire da quel momento il cittadino italiano inizia una battaglia legale al fine di evitare l'extradizione nel nostro Paese. Uno degli argomenti su cui si fonda l'opposizione all'extradizione è il timore di essere nuovamente sottoposto al regime speciale, previsto dall'art. 41 bis, e quindi di subire i maltrattamenti patiti durante il periodo di custodia cautelare. Trovandosi di fronte alla necessità di far comprendere alla Corte britannica la natura del regime del 41 bis, l'avvocato inglese che difende il cittadino italiano nel procedimento di estradizione mi contatta tramite un legale italiano di comune conoscenza richiedendomi di redigere un *report* sul regime del 41 bis e sulle motivazioni che portano l'associazione Antigone, Amnesty International, insieme ad organi istituzionali come il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ed il Commissario Europeo per i Diritti Umani, ad esprimere riserve sulla legittimità di tale regime detentivo speciale. A seguito di tale richiesta redigo un rapporto raccogliendo tali motivazioni critiche e narrando le vicende più drammatiche, oramai di dominio pubblico, relative a casi di maltrattamenti avvenuti nelle sezioni di 41 bis². Tale *report* è stato utilizzato come elemento di prova nel primo grado del procedimento di estradizione.

Tralasciando in questa sede i dettagli legati all'esito del procedimento che, come detto, non è ancora concluso, ciò che preme rilevare è l'atteggiamento ambiguo delle autorità italiane di fronte alle critiche avanzate nei confronti del regime detentivo. La risposta alle osservazioni formulate non ha riguardato il merito delle critiche, essendosi le autorità italiane limitate a sottolineare come la L. 23 dicembre 2002 abbia provveduto a rendere meno rigido il regime detentivo regolato dall'art. 41 bis. L'argomentazione utilizzata sorprende: è pervenuta alla Corte londinese un'assicurazione, rilasciata prima dalla Procura di Napoli e poi dall'attuale Ministro della Giustizia, che, una volta estradato, al soggetto non verrà nuovamente applicato il regime previsto dall'art. 41 bis. Tale assicurazione appare per molti versi inquietante in quanto non tende a confutare i dubbi sulla compatibilità del regime con le norme europee poste a tutela dei diritti umani, ma tende piuttosto a scavalcare il problema promettendo che nel caso in questione non verrà nuovamente applicato il 41 bis. Essa pare quindi testimoniare un atteggiamento ambiguo del sistema politico del nostro Paese che, se da un lato, all'interno del dibattito pubblico, difende il 41 bis e ne propone anzi un inasprimento del regime³, in sede giudiziaria internazionale, dove è possibile una concreta delegittimazione del sistema in relazione alla compatibilità dello stesso con la normativa posta a tutela dei diritti fondamentali, evita di affrontare il problema assicurando l'immunità al caso specifico⁴.

NOTE

¹ Essendo il procedimento di estradizione ancora in corso, si ritiene di non indicare le generalità della persona coinvolta nella vicenda.

² Fra i quali *in primis* la nota vicenda di Benedetto Labita – i cui fatti risalgono al medesimo periodo in cui sarebbero avvenuti i maltrattamenti nei confronti del detenuto italiano – che ha rischiato di portare l'Italia alla condanna per il reato di tortura di fronte alla Corte Europea per Diritti dell'Uomo.

³ È di questi giorni la proposta del Ministro Mastella di prolungare il termine iniziale di permanenza da sei mesi a tre anni e di spostare la competenza dei reclami dal Tribunale di Sorveglianza alla Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza di condanna.

⁴ Occorre sottolineare come assicurazioni di questo tipo, aventi come oggetto l'applicazione dell'art. 41 bis, non sono una novità. Alcune di esse sono testimoniate nel libro di Sergio D'Elia e Maurizio Turco *Tortura democratica* e portano ad ipotizzare che, in presenza di situazioni particolarmente delicate, l'assicurazione dell'immunità sia una pratica quasi di *routine*.

Il diritto allo studio universitario in carcere

Daniela Ronco

1. Riferimenti normativi: dal dovere al diritto allo studio

L'istruzione costituisce, insieme al lavoro, alla religione e alle attività culturali, ricreative e sportive, uno degli elementi del trattamento penitenziario, come già indicato dal Codice Rocco del 1930. L'attuale ordinamento penitenziario (l. 354/75) e, con esso, il regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) guardano agli stessi elementi attribuendo loro una connotazione e delle caratteristiche profondamente differenti: mentre il Codice Rocco considerava gli strumenti del trattamento *più come imposti che come proposti* (Fassone, in Grevi, 1981, pag. 133), con la riforma del '75 essi vengono sempre più considerati un diritto del detenuto, nella più vasta ottica di trattamento come *carta dei diritti*, anziché come *regime*. Ora, se l'idea di trattamento come *regime* rimanda ad una connotazione prevalentemente autoritaria, nell'idea del rapporto gerarchico autorità-detenuto e, dal punto di vista operativo, nell'obbligo di partecipare alle attività risocializzanti proposte dall'istituzione, indipendentemente dalle proprie aspirazioni e intenzioni, l'idea di *carta dei diritti* implica la garanzia di una partecipazione libera e individualizzata alle stesse attività, nonché l'obbligo, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di adoperarsi per rendere effettivo l'accesso a tale diritto.

In altri termini, l'aspetto peculiare che impregna tutta la riforma del '75 riguarda il cambiamento della posizione del detenuto, che in luogo di una posizione di passività e sottoposizione ad una pluralità di regole di condotta, acquisisce una propria *soggettività*, sia dal punto di vista formale sia sostanziale. Dal punto di vista formale egli si trova ad essere legittimato all'agire giuridico in determinate situazioni proprio in quanto detenuto e pertanto vi è un riconoscimento della sua posizione sul piano giuridico; questo si traduce, dal punto di vista sostanziale, nella possibilità di diventare titolare di diritti e aspettative che può far valere nell'ambito della quotidianità carceraria (La Greca, 1995).

Ciò vale soprattutto per l'istruzione. Vige infatti tuttora un obbligo al lavoro (art. 20 OP), seppur anche in questo ambito la riforma del '75 abbia introdotto significative innovazioni verso l'equiparazione

tra il lavoro intramurario e quello che caratterizza la società libera¹. Nel caso dell'istruzione, invece, l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario attribuisce alle amministrazioni penitenziarie il dovere di curare e organizzare corsi di scuola dell'obbligo e di addestramento professionale, e prevede la possibilità di istituire scuole di istruzione secondaria di secondo grado all'interno degli istituti penitenziari e di agevolare il compimento degli studi universitari. Spetta all'istituzione incentivare il detenuto a partecipare ad attività scolastiche, ma non vi è menzione di obbligo in tal senso. Inoltre, l'Amministrazione penitenziaria è tenuta a garantire la possibilità per il detenuto impegnato in una qualche forma di attività istruttiva o formativa di parteciparvi in modo continuativo; l'art. 41 del regolamento di esecuzione stabilisce a questo proposito che “[...] Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività [...] Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica”.

Una significativa lacuna colpisce tuttavia quella gran fetta della popolazione detenuta che è rappresentata dagli imputati. Il regolamento di esecuzione penitenziaria, al II comma dell'art. 43, stabilisce che “a tali corsi sono ammessi detenuti e internati che [...] debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico”. Il diritto allo studio è di fatto riservato ai detenuti che si trovano nella posizione di definitivi ed è invece precluso a coloro che sono in attesa di giudizio. Se questo non è esplicitamente previsto dalla legge, che anzi sottolinea come gli imputati possano richiedere di partecipare e accedere alle stesse attività trattamentali cui accedono i condannati, è ragionevole pensare che laddove debba essere fatta una scelta su dove investire per progetti di lunga durata (quali un corso di studi) questa ricada inevitabilmente nei casi in cui è già stata emessa una sentenza di condanna definitiva. Se la ratio di tale disposizione sembra voler ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, favorendo l'esercizio del diritto allo studio a coloro che si trovano a scontare una pena per un periodo di tempo congruo al raggiungimento dell'obiettivo finale

(attestato, diploma, laurea, ecc.), ciò si scontra con la realtà dei lunghi tempi della carcerazione preventiva, cosicché la maggioranza della popolazione detenuta si trova in una situazione di impossibilità di accedere a tale diritto.

Questa situazione conduce ad una considerazione in merito all'importanza di realizzare all'interno di un istituto di pena delle attività specificatamente rivolte a soggetti che, essendo in attesa di giudizio, si trovano in un limbo per cui non possono essere strutturati in maniera stabile all'interno di progetti trattamentali di lunga durata e, al contempo, si trovano a dover trascorrere in alcuni casi mesi o anni nell'attesa di svolgere il processo. In tema di istruzione (sia nel caso in cui i progetti siano rivolti agli imputati che ai definitivi), sembra utile a questo proposito predisporre delle attività sulla base di moduli didattici flessibili, che siano certificabili e spendibili nella futura vita carceraria o esterna. Questa idea può essere applicata, in una certa misura, a tutti i livelli di istruzione, dai corsi di alfabetizzazione fino agli studi universitari: occorre un sistema di ampia modularità, che consenta al detenuto di acquisire dei crediti formativi che siano riconosciuti pezzo per pezzo, in modo che l'impegno dimostrato non vada del tutto perso in caso di non conseguimento dell'attestato finale (diploma o laurea per esempio). Nonostante le previsioni legislative in materia di non trasferimenti di soggetti che sono inseriti in determinate attività trattamentali, la permanenza all'interno di un istituto non può essere data per certa fino al conseguimento dell'obiettivo trattamentale, dal momento che intervengono una serie di fattori che rendono la condizione del detenuto pur sempre precaria (i rapporti disciplinari o eventuali conflitti interni alla sezione, per fare alcuni esempi).

2. *Studio e tempo carcerario*

Con il lento e progressivo processo di civilizzazione che ha condotto dalle pene corporali alla reclusione, il concetto di pena si è trasformato in *sottrazione del tempo* (Saviano, 2001). Il modello di giustizia che si è venuto a consolidare rimanda all'idea che sia possibile misurare in termini di tempo sottratto alla propria libertà il giusto risarcimento per il reato commesso. Non va tralasciata a questo proposito l'inevitabile e profonda difformità tra il tempo carcerario e il tempo esterno (Mosconi, 1998). Si assiste ad una sorta di inversione

del rapporto spazio-temporale tra interno ed esterno: mentre all'esterno lo sviluppo tecnologico consente di percorrere distanze enormi in tempi ristrettissimi, all'interno la limitatezza dello spazio costituisce la cornice soffocante di tempi estesi a dismisura. La caratteristica particolarmente afflittiva della pena detentiva a questo proposito sembra poter essere ricondotta alla forte discrepanza tra un mondo che corre e una società che sempre più propone come meta in senso mertoniano il movimento, da un lato, e l'immobilità insita nella pena detentiva, dall'altro lato (Bauman, 1998). Parimenti, l'ampia libertà di scelta in merito a come impiegare il proprio tempo e la possibilità di intervenire per organizzarlo che è caratteristica essenziale del cittadino libero si contrappone all'impossibilità del detenuto di pianificare la propria quotidianità e il proprio futuro, essendo la vita carceraria continuamente scandita da attività di tipo routinario.

Per tali ragioni c'è chi ha definito il tempo carcerario come contrapposizione di *pieno* e *vuoto* (Gonin, 1991): il vuoto delle relazioni interpersonali contrapposto al sovraffollamento delle celle, il vuoto dei discorsi da detenuto, il cosiddetto vuoto energetico inteso come carenza di energia fisica e mentale, il vuoto provocato dalla mancanza di prospettive e speranze nel futuro.

Le differenze tra tempo carcerario e tempo esterno delineate sembrano dimostrare quanto l'idea di misurare l'entità della pena in termini di quantità di tempo sottratto si riveli inadeguata o comunque difficile da realizzare per la mancanza di proporzione tra tempo sociale e tempo carcerario; senza contare che la percezione soggettiva del tempo dipende da una serie di variabili quali le esperienze di vita dell'individuo, le sue opportunità all'interno del carcere, il mantenimento o meno di contatti con l'esterno (Mosconi, 1998).

Soprattutto nel caso di carcerazioni lunghe le caratteristiche del tempo carcerario contribuiscono a determinare un processo di destrutturazione dell'identità che può assumere diverse connotazioni quali la *disculturazione* e la *spoliazione* dell'identità (Goffman, 1961), la *prigionizzazione* (Clemmer, 1941), l'adesione più o meno marcata alla *subcultura carceraria* (Sykes, 1958). Tali meccanismi possono tradursi in una difficoltà di reinserimento sociale, che, in un'ottica rieducativa della pena, va il più possibile limitata.

L'attività di studio e, più in generale, la cultura, possono essere considerati tra i principali strumenti per prevenire o limitare il rischio di destrutturazione dell'identità, in quanto presentano una serie di potenzialità: in primo luogo consentono di mantenere attive certe

capacità e di garantire una prospettiva di miglioramento della vita carceraria (in termini di qualità dell'impiego del tempo, per esempio, ma anche grazie a particolari agevolazioni che possono essere riconosciute a chi è impegnato in una qualche attività scolastica o culturale); inoltre, consentono spesso di mantenere o allacciare contatti con persone (gli insegnanti per esempio) che costituiscono una sorta di ponte comunicativo con il mondo esterno e possono rendere meno traumatico il ritorno in società, una volta scontata la pena; in generale, tali attività consentono di evadere con la mente, affrontando pensieri e parole che esulano dai classici *discorsi da detenuto*, e in questo senso consentono di affievolire la pressione che la *subcultura* carceraria esercita sull'individuo.

Il rapporto tra lo studio e il tempo in carcere può anche essere considerato attraverso un'altra chiave di lettura, che è quella della frammentarietà: se è vero che lo studio aiuta a spezzare i meccanismi di rigidità, routinizzati, della vita carceraria, è altresì vero che il tempo frammentato della vita carceraria non agevola lo studio e la possibilità di concentrazione. Diventa necessario quindi un forte impegno nell'utilizzare il proprio tempo, seppur frammentato, in maniera proficua all'apprendimento nozionistico.

3. Tra istruzione e formazione culturale: gli studi universitari

Nel concetto di istruzione contenuto nell'ordinamento penitenziario è possibile individuare almeno tre componenti: l'istruzione scolastica, la formazione professionale e la formazione culturale (Fassini, in Grevi, 1981). Istruzione scolastica e formazione professionale possono essere in una certa misura accomunate dal modo in cui vengono in genere impartite (secondo il modello da docente a discente) e dal tipo di obiettivi che di norma si prefiggono: fornire all'individuo una serie di strumenti utili ad un più proficuo reinserimento sociale una volta scontata la pena (il diploma o l'attestato dovrebbero essere in qualche modo *spendibili* all'esterno). Si tratta generalmente di attività *organizzate* nei tempi e nelle modalità di realizzazione. La formazione culturale, invece, presenta caratteristiche diverse per quanto riguarda le modalità organizzative: non necessariamente essa è impartita da un insegnante, ma vi sono una pluralità di figure che possono intervenire a questo proposito (volontari, privati, associazioni, ecc.) e può altresì essere auto-gestita (il servizio di biblioteca ad

esempio assume una particolare importanza in questo senso). La formazione culturale, inoltre, non presenta necessariamente quel carattere di routine e di periodicità che caratterizza invece la frequenza ad un corso scolastico o professionale; essa è spesso eventuale e disorganica (Fassone, in Grevi, 1981). Per quanto riguarda le finalità, d'altro canto, non necessariamente la formazione culturale si prefigge l'acquisizione di competenze spendibili una volta fuori dal carcere, ma in genere viene realizzata ai fini di migliorare la qualità della vita carceraria e per l'impiego costruttivo del tempo di detenzione.

Naturalmente le distinzioni sopra schematizzate non vanno interpretate in senso assoluto, bensì come linee di tendenza.

Lo studio universitario costituisce un esempio di commistione tra istruzione scolastica e formazione culturale. Sul piano giuridico, la posizione del detenuto iscritto all'Università (regolamentata dall'art. 44 del DPR 230/2000) è infatti in gran parte assimilata a quella di chi frequenta un corso scolastico: è previsto il rimborso delle spese per le tasse e per i libri a favore dei detenuti che versano in condizioni disagiate, sia quelli frequentanti una scuola secondaria, sia quelli iscritti all'Università. Così come entrambi sono esonerati dall'obbligo del lavoro (l'art. 44, comma III recita a questo proposito "coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati").

Per altri versi, lo studio universitario può essere in qualche modo avvicinato al concetto di formazione culturale, in quanto spesso autogestito e solo in rari (significativi peraltro) casi caratterizzato da una forma di insegnamento da docente a studente come nel caso del corso scolastico o professionale. In tal senso, l'attività di pianificazione inerente alla preparazione di un esame e alla progettualità insita nella stesura di un piano di studi personalizzato, sembra costituire un forte antidoto contro la morsa della *subcultura* carceraria e del generale processo di *prigionizzazione*. La possibilità di concentrarsi su studi di alto livello consente di rompere in parte la quotidianità, la sistematicità che caratterizzano la vita in carcere. Dedicarsi a delle attività culturali, in modo da estraniarsi, seppur momentaneamente, dalla rigidità e monotonia delle attività ordinarie, tutela dai rischi della *spersonalizzazione*. Questo può avvenire attraverso l'incontro e il dialogo con un insegnante, così come dall'incontro con il pensiero di un autore contenuto in un testo. In questo senso la cultura universitaria può contenere tanto l'elemento dell'insegnamento da docente a studente,

quanto l'auto-apprendimento, il quale consente la progettualità e si inserisce pertanto nell'ottica di un trattamento che sia individualizzato e partecipato, attraverso il quale il detenuto viene coinvolto nella costruzione e pianificazione del suo percorso di vita carceraria anziché esserne il fruitore passivo.

4. L'esperienza dei poli universitari in carcere

Numerosi sono i poli universitari che si sono venuti a creare nell'ultimo decennio in vari istituti di pena italiani. La prima esperienza è quella torinese e risale al 1998; ad essa è seguita quella di Prato, nel 2000 (esperienza che negli anni successivi si è estesa a gran parte degli altri penitenziari toscani); e in seguito Alessandria, Padova, Catanzaro, Roma, Reggio Emilia-Modena. Alcuni sono attivi da anni e maggiormente strutturati, altri di recente istituzione o in fase di attivazione.

Le scelte di metodologia didattica variano a seconda dei contesti. A Torino vi sono veri e propri corsi tenuti dai docenti delle due Facoltà coinvolte (Scienze Politiche e Giurisprudenza). A Prato ogni studente-detenuto può scegliere di iscriversi a qualunque Facoltà, potendo usufruire di un'attività di tutorship da parte di docenti e loro collaboratori; a Reggio Emilia, polo di recente istituzione, si è optato per la didattica on-line. I poli universitari vengono in genere istituiti attraverso dei protocolli d'intesa tra l'Università e il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria o il relativo Provveditorato regionale. Nel caso della Toscana, firmataria del protocollo d'intesa è stata anche la Regione, attivamente impegnata nella promozione del diritto allo studio universitario in carcere, mentre nel caso di Torino è firmatario anche il Tribunale di Sorveglianza.

Alcune caratteristiche strutturali e organizzative accomunano in genere i vari poli universitari. Dal punto di vista strutturale, innanzitutto, le sezioni destinate a tali progetti sono costituite da circa venti celle singole, spesso aperte tutto il giorno, per poter consentire agli studenti di accedere ai computer messi a disposizione dalle Università o dalle associazioni di volontariato, alle biblioteche, per poter svolgere colloqui con i docenti o collaboratori che accedono alla sezione, per poter studiare con gli altri detenuti. Tali contingenze consentono di poter usufruire di un ambiente idoneo per concentrarsi nello studio, in vista della preparazione degli esami. Dal punto

di vista burocratico, in genere gli studenti sono esonerati dal pagamento di una parte o della totalità delle tasse universitarie, così come dalla spesa per l'acquisto di testi e materiali. Alle tasse e alle spese varie in genere provvedono le Università stesse, enti finanziatori esterni o associazioni di volontariato. La quasi o totale gratuità dell'iscrizione e della frequenza rende possibile l'accesso a chiunque sia in possesso di un diploma che consenta l'iscrizione agli studi universitari. Spesso vi sono figure di tutors o volontari che si occupano del perfezionamento delle iscrizioni, del supporto nella compilazione dei piani di studio e del sostegno durante tutto il percorso di studi.

5. *Uno studio di caso: il polo universitario nel carcere torinese*²

Come si è detto, il polo universitario nel carcere torinese *Lorusso e Cutugno* (già *Le Vallette*) nasce nel 1998 con un protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Torino, Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria e Tribunale di Sorveglianza. Esso costituisce la formalizzazione dei rapporti, instaurati dagli anni ottanta, tra l'Università di Torino (in primis la Facoltà di Scienze Politiche alla quale si affianca in seguito anche quella di Giurisprudenza) e le carceri torinesi. La spinta propulsiva proviene soprattutto dalla cosiddetta *area omogenea*, un gruppo di detenuti (allora presso le carceri *Le Nuove*) per reati di terrorismo, dissociati, che fruiscono di un trattamento ad hoc, in una specifica sezione del carcere (Berzano, 1994). La Facoltà di Scienze Politiche decide di mettere in piedi una specifica Commissione che si occupi specificatamente del supporto agli studi di questi studenti (molti dei quali erano già iscritti prima di entrare in carcere e decidono di riprendere gli studi una volta detenuti). La Commissione viene istituita nel 1984 e inizia la sua attività all'interno del carcere attraverso una serie di seminari, alcuni dei quali rivolti non esclusivamente agli studenti universitari, ma aperti anche ad altre sezioni detentive (è il caso, per esempio, di un seminario sul tema del lavoro durante il quale si è prodotto un questionario somministrato poi all'intera popolazione detenuta)³.

Sembra significativo ricordare, a questo proposito, il coinvolgimento fin da subito attivo dei detenuti nelle attività proposte dall'Università: il questionario di cui si è accennato sopra è stato stilato direttamente da un gruppo di detenuti, in collaborazione con i docenti; metodologia di lavoro, questa, che ha consentito immediata-

mente di trasformare la passività tipica della vita dell'individuo recluso in partecipazione attiva, oltre che di instaurare un rapporto il più possibile paritario e culturalmente florido tra detenuti e docenti.

È con i primi anni novanta che nasce l'esigenza di istituzionalizzare la presenza dei docenti, ai fini di una più ampia formalizzazione dei rapporti tra Università e carcere. Si arriva così, nel 1998, a predisporre nel nuovo carcere delle Vallette una sezione da destinarsi esclusivamente agli studenti iscritti all'Università, composta da 22 celle singole, un'aula adibita a lezioni, esami e studio, ed uno spazio dotato di computer.

Possono accedere al polo universitario torinese detenuti provenienti da qualunque carcere italiano, tramite l'adesione ad un bando nazionale. Dal punto di vista didattico, le due Facoltà coinvolte organizzano corsi ed esami suddivisi per i diversi anni di corso. I docenti e i rispettivi assistenti impegnati sono quasi un centinaio. Sono al momento attivi un corso di laurea triennale in Scienze Politiche e uno in Scienze Giuridiche, un corso di laurea specialistica in Scienze Politiche e un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Dalle origini circa 70 persone sono state iscritte al polo torinese, mentre i laureati finora sono stati 10. Molti sono gli stranieri, prevalentemente maghrebini e sudamericani, due le donne. Pur essendo formalmente iscritte presso il polo (e usufruendo delle agevolazioni legate alle tasse e al supporto didattico) alle donne è di fatto preclusa la possibilità di seguire le lezioni (pietra miliare della realtà torinese), pur con alcune ammirevoli eccezioni di docenti che hanno svolto volontariamente lezioni *sdoppiate* per la sezione maschile e femminile.

6. *Valutazioni di un'esperienza*

Il consolidamento del polo universitario nel carcere di Torino è stato accompagnato da non poche, prevedibili, difficoltà. Ogni attività che mira a creare un ponte comunicativo tra il carcere e la società incontra innanzitutto ostacoli culturali: la prigione nasce come istituzione totale, separata dal resto della società; se l'isolamento insito nel concetto stesso di pena nei secoli XVIII e XIX è oggi attenuato dalla socialità all'interno dell'istituto e dalle frequenti aperture del carcere a persone provenienti dalla società esterna (per lo svolgimento di determinate attività ricreative e culturali per esempio), i residui dell'impostazione segregante permangono tuttora, per cui l'idea di apri-

re il carcere all'esterno incontra spesso delle resistenze. La funzione pedagogica di ogni grado di scuola e quella difensiva del carcere sembrano una contraddizione in termini, che può essere superata o, per lo meno, attenuata, da un livello adeguato di comunicazione tra le realtà che si incontrano. Solo un lento e paziente lavoro di collaborazione e reciproca apertura tra carcere e Università può consentire il superamento degli ostacoli insiti nella rigidità che caratterizza sia il mondo dell'istruzione che quello carcerario (Palma, in AA.VV, 2000). È necessario a questo proposito che tutti gli operatori coinvolti, sia interni sia esterni, siano consapevoli di partecipare ad un unico disegno e condividano il riconoscimento di obiettivi comuni e metodiche professionali, seppur diverse, orientate alla loro realizzazione (Buffa, 2000).

I docenti si sono trovati nelle condizioni di dovere adeguare la loro metodologia didattica ai ritmi scanditi dalla prigionia e soprattutto a organizzare le loro lezioni tenendo conto di un pubblico per certi versi differente rispetto a quello che di solito assiste alle lezioni universitarie: uomini con un'età media più alta, che spesso riprendono in mano i libri dopo anni di distacco, molti di loro stranieri, impossibilitati ad approfondire i loro studi attraverso l'accesso alle biblioteche o alla rete. Tali difficoltà, tuttavia, hanno costituito l'occasione per l'Università di sperimentare metodologie didattiche nuove e di mettersi in gioco in condizioni di insegnamento quanto meno precarie. D'altra parte, l'ingresso in carcere costituisce di per sé un'occasione per poter fare ricerca, per poter conoscere da vicino una realtà che, in particolar modo le Facoltà coinvolte, studiano da sempre.

Nonostante le agevolazioni concesse ai detenuti proprio in quanto iscritti all'Università, permangono una serie di difficoltà nello studio insite nella condizione detentiva: i rumori carcerari, il tempo frammentato che caratterizza la vita detentiva, l'impossibilità di fare ricerche e approfondimenti, difficoltà economiche legate all'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa, tutti fattori specifici della condizione di studente detenuto che vanno ad aggiungersi alla molteplicità di difficoltà e sofferenze che la mancanza di libertà di per sé comporta.

7. Conclusioni

Alcune considerazioni possono essere fatte alla luce di quanto fin qui detto. L'esperienza dei poli universitari, inseribili nelle attività

trattamentali degli istituti di pena, costituisce un esempio di *eccellenza* nell'ambito di tali attività, per i non pochi sforzi necessari da parte di tutti i soggetti coinvolti (gli enti promotori, le singole persone a vario titolo impegnate nella realizzazione del progetto, gli studenti detenuti che usufruiscono di tale opportunità).

In tal senso, queste esperienze meritano la giusta valorizzazione, anche in termini di sensibilizzazione sociale attraverso un'ampia promozione che renda possibile diffondere la conoscenza di tali progetti, anche ai fini dell'esportazione dei modelli consolidati. Così sembra utile il confronto tra le esperienze, in vista di un reciproco arricchimento, della messa in comune delle buone prassi, della condivisione di risoluzioni di problemi contingenti, ecc.

Il rischio che sembra importante scongiurare è, tuttavia, che un progetto come il polo universitario diventi il mero fiore all'occhiello che il singolo istituto sfoggi in occasione di incontri pubblici, senza che esso costituisca uno strumento di accrescimento culturale, nel senso più ampio del termine, relativo non soltanto alla sezione direttamente interessata dal progetto, bensì come stimolo per la promozione di attività trattamentali che coinvolgano l'intero istituto. Un po' sull'onda del clima respirato negli anni '80 nelle carceri torinesi, in cui le *aree omogenee* si sono fatte promotrici di una richiesta di sostegno da parte dell'Università non esclusivamente ai fini del supporto ai loro studi, ma anche in vista di un più attento e diffuso interesse, da parte del mondo accademico, all'interno del carcere. Con una sorta di richiamo ai valori, piuttosto che secondo un mero fine utilitaristico qual è il supporto agli studi.

Tale obiettivo sembra poter essere perseguito indirettamente già solo attraverso l'ingresso in carcere di personale universitario. Entrare ed osservare da vicino una realtà generalmente studiata sui libri o segnata in una qualche misura dall'immaginario legato al senso comune, così come spesso veicolato dai mezzi di informazione, costituisce l'occasione per sviluppare una maggiore sensibilità da parte dell'Università ai problemi del carcere e al ruolo che essa deve svolgere nell'ambito di tale realtà. All'impatto emotivo e alla consapevolezza che si sedimenta man mano che aumentano gli ingressi va tuttavia affiancata una presa di coscienza di gruppo a proposito dell'importanza dell'intervento a vari livelli, attraverso la progettazione di interventi che abbiano come destinatari anche soggetti culturalmente meno attrezzati, in modo da innalzare il livello generale della cultura, come reazione al diffondersi della subcultura carceraria.

Inoltre, sembra importante che, attraverso l'esperienza di un polo universitario carcerario, l'Università diventi realmente un ponte comunicativo bi-direzionale: non solo portando all'interno quell'ampia fetta di realtà sociale che è preclusa al detenuto, ma anche realizzando un'attività di sensibilizzazione della società esterna sulle problematiche carcerarie (attraverso la realizzazione di seminari e convegni, la conduzione e presentazione di ricerche, il consolidamento di rapporti con enti locali, ecc.).

In conclusione, sembra rilevante porre l'attenzione su altre due questioni. La prima riguarda la necessità del prosieguo dell'esperienza, inteso non soltanto come consolidamento nel tempo di una struttura didattica, ma anche come interesse per i percorsi individualizzati anche dopo l'uscita dal carcere, soprattutto nella fase delle misure alternative. Come sottolinea Margara nell'introduzione al rapporto sull'esperienza di Prato: "più che mai è vero che c'è bisogno che il rapporto didattico dell'Università, sia affiancato da quello penitenziario degli operatori di questo diverso settore, delle misure alternative, perché lo sforzo degli studenti in esecuzione di pena fuori dal carcere e degli operatori di tutti i settori non sia frustrato da una cattiva utilizzazione degli spazi di libertà offerti ai primi dalle misure alternative" (Migliori, 2004, pag. 18). Sembra di fondamentale importanza che l'attività di supporto didattico permanga nel difficile passaggio delle misure alternative; in tale situazione torna l'esigenza di un lavoro di collaborazione tra esponenti dell'Università e operatori del carcere.

La seconda questione che sembra importante sottolineare riguarda l'esigenza di una costante e attenta attività di monitoraggio, che da un lato abbia per oggetto le singole esperienze locali e, dall'altro lato, fornisca una visione d'insieme di quanto avviene su scala nazionale, attraverso un raffronto tra i vari contesti, anche in vista di un successivo sguardo alla situazione internazionale. Tale attività, ai vari livelli, sembra poter consentire di ottenere degli strumenti per operare in maniera più consapevole ed efficace e, inoltre, di ridurre il rischio di appiattimento e di perdita di stimoli che può colpire persone impegnate da tempo in una determinata attività. Anche un settore di *eccellenza* come quello dei poli universitari, sembra correre il rischio insito in tutte le attività svolte all'interno del carcere, di trasformarsi in routine, perdere di slancio motivazionale. Mantenere vivo e acceso il dibattito culturale ed inventarsi o affinare nuove metodologie operative a seconda delle situazioni contingenti, attraverso un processo di

circolazione delle idee, sembrano costituire utili strumenti contro il rischio di appiattimento.

NOTE

¹ La questione del lavoro inteso come elemento del trattamento penitenziario risulta un problema complesso. Se esso deve costituire, secondo i dettami normativi, al tempo stesso un dovere e un diritto per il detenuto, la concreta possibilità di creare opportunità lavorative per i detenuti è di fatto limitata da una molteplicità di fattori che rende il lavoro spesso una chimera per tutti coloro che desidererebbero impegnarsi in un'attività lavorativa, tanto da poter parlare di "pena del non lavoro" (Berzano, 1994).

² Tra i rari testi che trattano della costituzione e organizzazione dei poli universitari carcerari, si veda: Chiribiri Alessandro (a cura di), *Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria*, Atti del seminario tenutosi il 4 ottobre 1999, Torino, Tirrenia Stampatori, 2000 (per quanto riguarda il caso torinese); Migliori, Saverio, *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, 2004, Firenze, Firenze University Press (per quanto riguarda il polo toscano).

³ Il caso mostra come l'avvicinamento dell'Università al carcere sia mosso altresì da interessi di ricerca che l'Università stessa può realizzare proprio grazie al suo ingresso in tale nuova realtà. L'incontro sembra dunque fertile e vantaggioso per entrambi i soggetti coinvolti. Il coinvolgimento di altre sezioni del carcere è il risultato di una richiesta fatta ai docenti dagli stessi detenuti dell'*area omogenea*.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV., (2000), *Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria*, Atti del seminario, 4 ottobre 1999, a cura di Alessandro Chiribiri, Editrice Tirrenia Stampatori, Torino.
- Amato N., (1992), *Gli operatori penitenziari e le forze sociali*, in "La Grande Promessa", n. 488-489, p. 16-19.
- Baratta A., (1994), *Reintegrazione sociale. Ridefinizione del concetto ed elementi di operazionalizzazione*, in "Dei delitti e delle pene", n. 3, p.137-150.
- Bauman Z., (2001), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Editori Laterza, Bari (ed. orig. *Globalization. The Human Consequences*, Polity Press-Blackwell Publishers, Oxford, 1998).
- Beaumont G., Tocqueville A., (1997), *Il sistema penitenziario negli Stati Uniti*, in Santoro E., *op. cit.*, p. 178 ss. (ed. orig. *Système pénitentiaire aux Etats-Unis et son application en France*, 1833).
- Berzano L., (1994), a cura di, *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano.
- Berzano L., Buffa P., Ziccone E., (2001), *L'Università in carcere*, in "Le Due Città", Rivista del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. 7-8, anno II, p. 12-17.

- Buffa P., (2000), *Dalla scuola in carcere al carcere-scuola. Esperimenti al San Michele di Alessandria*, in "Animazione Sociale", n. 1, p.62-68.
- Buffa P., (2001), *Se il carcere è anche del territorio*, in "Animazione Sociale", n. 1, p. 84-87.
- Clemmer D., (1997), *La comunità carceraria*, in Santoro E., *op. cit.*, p. 205 ss. (ed. orig. *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941).
- Combessie P., (2001), *Sociologie del la prison*, La Découverte, Paris.
- Costa C., (1990), *La pena tra retribuzione e rieducazione: un'incongruenza gestibile? L'operatore carcerario tra punizione e trattamento*, in "Rassegna italiana di criminologia", n. 1, p. 59-71.
- De Leo G., (1997), *Modelli e standard formativi per l'integrazione tra gli operatori sociali della giustizia e del territorio*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1, p. 141-148.
- Garland D., (1999), *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano (ed. orig. *Punishment and Modern Society*, Clarendon Press, Oxford, 1990).
- Goffman E., (2001), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Edizioni di Comunità, Torino (ed. orig. *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, Random House, Broadway, 1961).
- Gonin D., (1994), *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino (ed. orig. *La santé incarcérée. Médecine et conditions de vie en détention*, L'Archipel, 1991).
- Grevi V., (1981), a cura di, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna (contributi di Dolcini E., Di Gennaro G., Fassone E., Tranchina G., Corso P., D'Angelo E., Ferraioli M., Giarda A., Padovani T.).
- La Greca G., Margara S., Breda R., (1995), *La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975*, in "Diritto penale e processo", n.1, p. 875-890.
- Mancuso R., (2001), a cura di, *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Franco Angeli, Milano (contributi di Ammaturo N., Bartholini I., Germano I., Segio S., Sette R., Marinelli M. e Politano P., Saviano E., Calderaro G. e Meli A.).
- Mathiesen T., (1996), *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino (ed. orig. *Kan fengsel forsvares?*, Pax Forlag, Oslo, 1987).
- Merton, R. K. (1966), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna (ed. orig. *Social Theory and Social Structure*, Glencoe, Ill., The Free Press, 1949)
- Migliori S. (2004), *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze Press University, Firenze.
- Mosconi G., (1998), *Dentro il carcere, oltre la pena*, Cedam, Padova.
- Pichetto M. T., (2002), *Polo universitario per studenti detenuti: inaugurazione Anno Accademico 2001-2002*, in "Notiziario periodico dell'Università degli Studi di Torino", n. 7, gennaio-febbraio 2002, p. 2-3.
- Santoro E., (1997), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino.
- Sykes G. M., (1997), *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in Santoro E., *op. cit.*, p. 223 ss. (ed. orig. *The Society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton, Princeton University Press, 1958).

Gli sportelli informativi in carcere: uno strumento di accesso al diritto

Giovanni Jocteau

1. La dimensione sociale del diritto e la sua crisi

Fornire i medesimi strumenti per accedere al diritto, in maniera astratta e indistinta, a un cittadino istruito e benestante oppure a uno con un basso livello culturale e in precarie condizioni economiche non significa garantire effettivamente agli uni e agli altri le stesse possibilità. La dimensione sociale del diritto e della giustizia si manifesta come tentativo e predisposizione di mezzi affinché il diritto sia accessibile senza distinzione a tutti i cittadini, e si caratterizza per la presenza di diritti sociali accanto ai tradizionali diritti di libertà individuale.

È un connotato specifico nelle moderne costituzioni, in quella italiana in particolare, il riconoscimento, accanto ai tradizionali diritti di libertà, cui corrispondono limiti e divieti di ingerenza da parte dello Stato, di diritti sociali o materiali (garanzie sociali positive) cui dovrebbero corrispondere, per lo Stato, obblighi di fare (Cascini, 1996). Le norme che riconoscono diritti sociali non sono di per sé meno cogenti e vincolanti per lo Stato di quelle che riconoscono i diritti di libertà: semplicemente sono quelle sulle quali si registra, di regola, un maggior tasso di ineffettività. L'obiettivo che tali norme perseguono è evitare che si crei una popolazione con diritti minimi e nessun riconoscimento formale, che vive all'interno della società, ma all'esterno delle sue principali istituzioni (Morris, 2004).

La contraddizione fra eguaglianza formale e diseguaglianza sostanziale in tema di diritti ha poi assunto un carattere e un rilievo particolari all'interno delle democrazie occidentali soprattutto in tempi recenti, in relazione al carattere multiculturale che esse vanno sempre più assumendo per via dei massicci fenomeni migratori che le interessano. I migranti, infatti, sono particolarmente esposti al rischio di non riconoscimento dei loro diritti, poiché si trovano nella situazione di dover metabolizzare un sistema normativo che non è mai appartenuto loro, cercando di mediare tra quello del Paese di origine e quello del Paese di arrivo.

Se per gran parte della seconda metà del Novecento si è assistito

allo sviluppo di un enorme apparato di legislazione economico-sociale, corrispondente agli interventi dello Stato in settori sempre più numerosi, prima largamente lasciati all'iniziativa e all'autonomia dei privati, negli ultimi due decenni si è registrato un brusco arresto di tali interventi. Sulla spinta delle politiche neoliberiste inaugurate dai governi Thatcher e Reagan, si è verificato un forte rallentamento dei programmi socio-assistenziali con una conseguente crisi del *welfare*, che non sembra aver trovato gli strumenti necessari per affrontare le emergenze sociali che contraddistinguono la realtà contemporanea. La gravità della portata del fenomeno sembra inoltre essere accentuata dai repentini cambiamenti cui è soggetta la nostra società, caratterizzata da fenomeni quali la già citata esplosione dei movimenti migratori, e la sempre maggiore precarietà del mondo del lavoro che, per dimensioni quantitative e dinamicità, non conosce precedenti storici.

2. Il problema dell'accesso al diritto e alla giustizia

L'accesso al diritto e alla giustizia dovrebbe essere aperto a ognuno, quale che sia la sua cultura o il suo livello sociale. Tale accesso si scontra però con problemi di ordine intellettuale ed economico. Di ordine intellettuale, poiché le persone hanno spesso difficoltà a comprendere il contesto legislativo e l'informazione proveniente dai *media* non fornisce un aiuto sufficiente. Di tipo economico, poi, per le ovvie ragioni dei costi che esso può comportare. Inoltre, alla giurisdizionalizzazione dei rapporti sociali non è seguito un adattamento delle istituzioni per rendere il diritto più vicino ai cittadini. Il problema dell'accesso al diritto per la totalità dei consociati si presenta quindi sotto due aspetti principali: da un lato, come effettiva possibilità di fruizione dei diritti, per evitare che essi rimangano delle enunciazioni puramente teoriche (la realizzazione di questo aspetto comporta un vasto apparato governativo di attuazione); dall'altro, come ricerca di forme e metodi (spesso alternativi a quelli tradizionali) per rendere efficace tale operazione (Cappelletti, 1982).

A tale scopo, si deve far fronte a un'evidente difficoltà da parte dei cittadini, specie di quelli più bisognosi, ad accedere in maniera autonoma ai testi legislativi, dovuta a mancanza di cultura giuridica. Il problema spesso non consiste tanto in una carenza normativa, quanto piuttosto nell'incapacità dei destinatari di utilizzare proficuamente le possibilità messe a disposizione dalla legge.

Per permettere anche ai cittadini in precarie posizioni sociali di conoscere e poter accedere ai loro diritti si deve predisporre un'attenta attività di consulenza da parte di operatori del diritto, volta al supporto dei soggetti in difficoltà nel momento in cui si trovino a doversi districare nei labirinti delle pratiche burocratiche e delle procedure giudiziarie.

È necessario dunque adottare un modello che non può prescindere da un avvicinamento delle strutture assistenziali ai ceti interessati, da una corretta dislocazione delle strutture del *legal aid* nei luoghi dove risulta più elevata la domanda di giustizia, da una rimozione delle diffidenze psicologiche nei confronti del mondo del diritto, da un potenziamento dell'assistenza stragiudiziale di tipo informale e, soprattutto, da un collegamento con gli altri organismi che si occupano a vario titolo dei problemi dell'assistenza sociale, della salute, della famiglia, della casa, ecc. In molti settori infatti (e ciò emerge in maniera lampante in quello carcerario), il principale problema non è tanto un carente impianto normativo, quanto la sua mancata applicazione, dovuta sia a una scarsa attività a livello istituzionale, sia alla frequente mancanza di risorse per attuare le riforme.

3. L'informazione come presupposto fondamentale

“Il tenente estrae la pistola da sotto la giacca, e spara un colpo in aria. Il fuggitivo si ferma, con le mani alzate in segno di resa; un agente trafelato lo raggiunge e gli blocca le mani dietro la schiena, facendo scattare le manette. Il tenente si avvicina e gli mostra il distintivo: «Digli i suoi diritti, agente!»” (Ghirelli, 1995).

Tutti abbiamo prima di tutto il diritto di conoscere i nostri diritti. Garantire l'accesso al diritto non consiste soltanto nell'orientare un soggetto per la risoluzione di un determinato problema, ma anche e soprattutto nel promuovere e costituire questa aspettativa, risvegliando in questo modo la coscienza dei propri diritti. L'informazione è un presupposto imprescindibile per conoscere gli accordi e le regole comuni, da cui conseguono appunto quei diritti; ed è ancora più importante per costruire nuove regole, adeguate alle nostre esigenze, matrici di nuovi diritti. Intesa in questo modo, l'informazione è un diritto fondamentale senza il quale non si può intraprendere il percorso che porta alla piena affermazione dei diritti. La scarsa informazione e la carenza di strumenti di difesa portano l'individuo a una

situazione di emarginazione dalla quale possono conseguire comportamenti socialmente devianti.

Perché ciò divenga effettivo, l'azione informativa con i destinatari dei servizi deve essere sistematica e deve essere esaustiva sui loro diritti, sulle risorse, sulle risposte e sui percorsi di accesso. Occorre anzitutto incentrare l'attenzione su questioni informative, quali le procedure di accesso e di svolgimento delle pratiche, le modalità di comportamento e la leggibilità delle documentazioni. Tuttavia, a molti cittadini, le informazioni arrivano in maniera frammentaria e disordinata, sicché essi in molti casi accedono a specifiche risposte senza orientamento o, peggio, seguono percorsi di ricerca per tentativi ed errori, con un grande e inutile spreco di tempi e di risorse.

A tale riguardo, Pierre Bourdieu ha sostenuto che lo Stato "impose delle categorie di percezione comune all'insieme degli agenti di una società". Tra queste rientra il principio che nessuno ignori la legge. Ma questa universalità, pur generando consenso, è parzialmente fittizia. Nel caso specifico, afferma Bourdieu ponendo esplicitamente la questione dell'accesso al diritto, "il fatto che nessuno è autorizzato a ignorare la legge vuol dire che chiunque la ignori sarà punito; ma non siamo mai sicuri che tutti coloro che saranno puniti la conoscano, perché non siamo sicuri di aver dato a tutti l'accesso a quella conoscenza. [...] Oggi si sa molto bene che nei processi legali l'ineguaglianza sociale si manifesta fundamentalmente nel fatto che gli agenti sociali più svantaggiati culturalmente non sanno costruire il loro caso come caso giuridico. Non sanno fare quel lavoro linguistico-politico richiesto dal sistema giuridico. Il sistema giudiziario richiede che un querelante sappia costituire un contenzioso tra vicini, o passionale, ecc. ecc., in caso raccontabile, suscettibile di essere raccontato, in modo calmo, in forma di querela, o di denuncia, di fronte a un tribunale. Occorre fare un lavoro di conversione" (Bourdieu, 1996).

In Italia tali questioni sono trattate dalla legge quadro sugli interventi e i servizi sociali del 2000, e in particolare dall'art. 22, dove si definiscono i livelli essenziali di assistenza sociale e si precisa il ruolo del segretariato sociale. Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 riprende il precedente testo legislativo precisando che "la funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4, lett. a) risponde all'esigenza primaria dei cittadini di: avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; conoscere le risorse sociali disponibili nel territo-

rio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Ma oltre al diritto di essere informati esiste un non meno importante diritto a informare. Poter raccontare la propria situazione di disagio, affinché le istituzioni competenti possano meglio comprendere le reali esigenze e i principali bisogni dei soggetti. In questo modo, non solo possono essere programmati degli interventi maggiormente mirati, ma, dando voce alle persone che vivono in precarie condizioni sociali, si evita che soprusi e malfunzionamenti dell'apparato socio-assistenziale rimangano sconosciuti.

4. L'accesso al diritto per i detenuti

Non essendo possibile in questa sede affrontare esaustivamente tali problematiche, si è deciso di incentrare l'attenzione sugli ostacoli nell'accesso al diritto e sugli strumenti volti a superarli per la popolazione detenuta, una delle categorie sociali più fragili ed esposte.

Più precisamente, s'intende considerare il caso degli sportelli informativi attivati in carcere, esponendo i risultati di una ricerca di carattere qualitativo svolta alla fine del 2005 tramite interviste a risposta aperta a operatori presso alcuni istituti del nostro Paese. Occorre premettere che il lavoro intrapreso incontra un limite oggettivo, riconducibile ai caratteri stessi delle esperienze di sportello esistenti. Esse, infatti, non solo sono assai limitate e circoscritte a livello nazionale, ma sono anche territorialmente disomogenee e pressoché prive di collegamenti fra loro. Inoltre, sono affidate all'iniziativa di singoli enti locali e al lavoro di individui o di esigui gruppi che si trovano in condizioni di volta in volta molto diverse (dipendenti comunali, lavoratori a contratto, volontari, esperti di diritto, assistenti sociali, ecc.).

Si è deciso di non considerare l'intera gamma delle esperienze esistenti, ma di concentrarsi solo su alcune di esse. Se da un lato questa scelta non consente di formulare valutazioni esaustive sul fenomeno, dall'altro il restringimento del campo di ricerca ha permesso una conoscenza più approfondita delle realtà prese in considerazione. Nella selezione delle attività di sportello si è comunque cercato di rifarsi a esperienze il più eterogenee possibile, per dimensione degli istituti, modalità operative, ecc., in modo da fornire al lettore un quadro il più possibile rappresentativo del fenomeno.

Gli sportelli informativi nascono con l'esplicita finalità di ovviare

alle carenze strutturali e organizzative in tema di informazione sui diritti per i carcerati. La popolazione penitenziaria è, infatti, per la larga maggioranza composta da individui provenienti da situazioni di disagio sociale. La situazione è inoltre pesantemente aggravata negli ultimi anni dal costante aumento percentuale di detenuti extracomunitari, poiché in molti istituti gli stranieri costituiscono ormai la maggioranza delle presenze.

Le difficoltà in tema di accesso alle opportunità offerte dall'ordinamento riguardano diversi aspetti della vita detentiva, nonostante l'art. 69 del nuovo regolamento penitenziario introdotto con il dpr 30 aprile 2000 n. 230 preveda uno specifico diritto di informazione sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Anzitutto, in ogni istituto penitenziario dovrebbero essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge e del regolamento interno. Tuttavia, molto spesso il regolamento interno non esiste e, qualora questo sia stato predisposto, non è ancora stato approvato dal Ministero, che abitualmente non provvede con la tempestività necessaria. Inoltre, si verifica una grave carenza informativa concernente le modalità e i requisiti per poter accedere alle opportunità offerte in tema di benefici quali misure alternative, liberazione anticipata, permessi premio, ecc.

In questo secondo caso, i problemi sembrerebbero riconducibili alla scarsa, se non nulla, assistenza fornita dai legali, soprattutto se d'ufficio o reperiti tramite l'istituto del gratuito patrocinio, riguardo alla fase esecutiva della pena. Il più delle volte, infatti, qualora non si disponga dei mezzi economici per garantirsi una difesa di fiducia, i detenuti sono assistiti esclusivamente nelle vicende processuali, per poi essere abbandonati al loro destino nel periodo di detenzione.

La situazione, già di per sé piuttosto grave, si rivela ancora più critica per gli stranieri che non possiedono una buona padronanza della lingua italiana, poiché molto spesso mancano traduzioni dei materiali informativi e dei provvedimenti dei tribunali.

5. Gli sportelli informativi attraverso le interviste agli operatori

Si sono prese in considerazione iniziative intraprese nella casa di reclusione di Milano Bollate, in tutti gli istituti di pena di Roma, e nelle case circondariali di Verbania, Reggio Emilia e Ravenna.

5.1. Nascita

Dalla ricerca intrapresa emerge una forte eterogeneità tra le diverse esperienze. Gli sportelli informativi dell'Emilia Romagna sono nati in seguito a protocolli di intesa tra la Regione e il PRAP (Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria), tra la fine degli anni novanta e il 2000. Gli operatori svolgono la loro attività sotto forma di contratti lavorativi retribuiti dal comune.

A Verbania, per tre anni lo staff ha prestato servizio senza aver stipulato alcun genere di convenzione con le istituzioni e solo nel 2001 è stato sottoscritto un accordo con la Direzione e il Provveditorato del Ministero di Giustizia.

A Milano lo sportello è nato nel 2002 attraverso un accordo informale tra il Direttore dell'Istituto e gli operatori. In entrambi questi ultimi casi i professionisti svolgono le loro consulenze a titolo di volontariato.

Una realtà *sui generis* è rappresentata da Roma, dove, al momento dell'indagine, l'attività di sportello riguarda l'orientamento lavorativo e dove gli operatori, alle dipendenze del comune, prestano servizio dal 2001 in tutti gli Istituti penitenziari della città. Ciò è stato possibile tramite un trasferimento delle competenze in materia di lavoro da Stato a Regioni e da Regioni a Enti locali. Il Comune ha aperto 23 sportelli COL (Centri di Orientamento al Lavoro), 22 dei quali territoriali e il restante settoriale, dedicato esclusivamente a detenuti ed ex detenuti.

5.2. Staff degli operatori

Notevoli sono anche le differenze nella composizione dell'organico dei consulenti. Se a Milano e a Verbania l'attività è prestata da giuristi professionisti, a Reggio Emilia lo staff è composto da una responsabile coordinatrice esperta in consulenze per gli extracomunitari, un mediatore di lingua araba, una laureata in Giurisprudenza e una in Scienze dell'Educazione.

Di particolare interesse risulta l'esperienza milanese, poiché a fianco dei giuristi (tra cui l'avvocato Franco Moro Visconti e Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale) vi lavorano in stretta collaborazione alcuni reclusi. I detenuti-operatori, oltre ad occuparsi di catalogare le richieste provenienti dai loro compagni, svolgono attività d'ascolto insieme ai giuristi, prestando così anche

attività di intermediazione. Spesso, infatti, essi conoscono bene la situazione giuridica di chi si rivolge allo sportello e, grazie a un prolungato e proficuo impegno, hanno affinato le loro conoscenze in campo legale, al punto da essere in grado essi stessi di fornire consigli o di compilare istanze rivolte alla Magistratura di Sorveglianza.

A Roma, gli operatori esperti in diritto e orientamento al lavoro hanno stabilito una fitta collaborazione sia con mediatori culturali che con avvocati, in modo da garantire un'assistenza esaustiva circa le problematiche sottoposte dagli utenti.

Infine a Ravenna, al momento dell'intervista, era presente un solo operatore, ma era previsto in tempi brevi l'inserimento di due mediatori culturali, uno appartenente all'area linguistica araba, l'altro a quella slava.

5.3. Modalità di accesso e tipologie delle richieste

A seconda dei casi, i detenuti sono informati della presenza dello sportello o tramite passaparola interno, o dagli educatori al momento dell'ingresso, oppure dagli operatori stessi, cui l'Ufficio Matricola consegna periodicamente un elenco dei nuovi arrivati. Solitamente, per ottenere un colloquio è necessario consegnare la "domandina" (biglietto utilizzato dai detenuti per inoltrare qualsiasi richiesta all'amministrazione) agli agenti di Polizia penitenziaria.

Le tipologie di richieste variano a seconda che si tratti di soggetti in attesa di giudizio o con sentenza passata in giudicato. I primi chiedono aiuto per contattare gli avvocati, oppure chiarimenti sulle diverse fasi processuali. Purtroppo, non è raro che i reclusi, specie se extracomunitari, non siano nemmeno a conoscenza del fatto che dopo il primo grado di giudizio ce ne potrà essere un secondo, e poi eventualmente un terzo. I "definitivi" per lo più cercano un'assistenza giuridica qualificata per ottenere informazioni riguardanti requisiti e modalità per accedere alle misure alternative alla detenzione, a permessi premiali o di necessità, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sono poi frequenti le domande circa l'esito delle istanze presentate che non hanno ancora ottenuto una risposta. In molti, infatti, affermano di aver presentato istanza per la liberazione anticipata (che consente la sottrazione di quarantacinque giorni di pena ogni semestre, salvo l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Direzione dell'Istituto), ma affermano che la Camera di Consiglio si riunirà solo alcuni giorni prima della scadenza della

pena, se non addirittura dopo. Di conseguenza, è spesso richiesto agli operatori di seguire personalmente le pratiche, di recarsi presso il Tribunale di Sorveglianza per sollecitarle e di ritornare con una risposta al colloquio successivo.

Generalmente, le richieste volte a ottenere o a rinnovare il permesso di soggiorno sono diminuite con l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, poiché la possibilità di permanenza regolare in Italia al momento della scarcerazione è, con la normativa vigente, praticamente nulla. Alcune domande riguardano l'ordinamento interno dell'istituto penitenziario, poiché spesso all'atto di ingresso non si è informati sulle regole vigenti.

Gran parte di queste richieste sono avanzate da detenuti stranieri e riguardano il criterio con il quale sono redatte le graduatorie per l'assegnazione del lavoro intramurario. Sono molti, infatti, gli extracomunitari che pensano di essere stati discriminati. Compito dell'operatore è chiarire che nel dare la precedenza a un soggetto piuttosto che a un altro sono tenuti in considerazione variabili quali il reddito, la situazione familiare, i figli a carico, ecc.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare telefonate, svolgere colloqui, chiedere dall'esterno beni quali libri, giornali, sigarette, ecc, il passaparola funziona con grande efficacia, ed è raro che siano chiesti chiarimenti. D'altronde, il detenuto, consapevole di avere il diritto di effettuare un certo numero di telefonate o di colloqui, raramente riceve risposte negative su tali questioni. Il problema è legato all'effettività dell'accesso ai diritti. Effettività che spesso dipende, ad esempio, dall'agente a cui è stata consegnata la "domandina", o dal fatto che il foglio con la richiesta sia conservato con cura piuttosto che smarrito.

In proposito Marco Girardello, operatore dello sportello di Verbania, sostiene: "in questi casi non è un problema di riconoscimento del diritto, ma è una questione legata alle strategie messe in atto dall'Amministrazione penitenziaria. Ci sono agenti maggiormente sensibili alle esigenze dei reclusi che, anche in caso di smarrimento della richiesta, trovano il modo per consentire che, ad esempio, la telefonata possa effettuarsi ugualmente, mentre altri si mostrano inflessibili e tendono a negare l'accesso a qualsiasi diritto".

Accade infine di frequente che gli utenti si rivolgano allo sportello esclusivamente per il bisogno di ottenere un supporto psicologico; essi possono all'inizio utilizzare come pretesto la necessità di ottenere un chiarimento su una specifica questione ma, con il passare del

tempo, arrivano con il dichiarato intento di essere ascoltati e di potersi sfogare.

5.4. Aree di intervento e problemi nello svolgimento dell'attività

Qualora all'attività di sportello non partecipino avvocati, gli operatori dell'area giuridica si occupano di contattarli, soprattutto nel caso in cui vi siano detenuti che sottopongono quesiti particolarmente complessi sulla loro situazione legale, oppure quando l'esposizione della loro situazione giuridica avvenga in maniera confusa, e sia quindi di difficile interpretazione. I legali contattati possono essere o direttamente i difensori dei singoli utenti, oppure avvocati che volontariamente offrono attività di consulenza agli operatori, senza avere contatti diretti con il detenuto.

Ovunque si lavora affinché il detenuto acquisti coscienza dei propri diritti, ma si renda nello stesso tempo conto che non si può pensare di ottenere tutto subito. Lucia Castellano, direttrice della Casa di Reclusione di Milano Bollate, in proposito afferma: "È importante che i detenuti si rendano conto di quali sono i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza. Faccio un esempio: gli operatori dello sportello giuridico aiutano gli utenti non soltanto a redigere le istanze, ma anche a insegnare ai loro compagni che esistono dei tempi tecnici, per cui è inutile che facciano sette domande di permesso di soggiorno in modo che il magistrato apra sette fascicoli per la stessa richiesta. Si ridimensiona in tale modo questa logica della richiesta, un po' senza senso, che il detenuto mostra nei confronti delle istituzioni. Anche perché siamo sempre in una situazione di emergenza, la Magistratura di Sorveglianza, come noi, è sempre oberata di lavoro. Si cerca di trasmettere ai detenuti un senso di consapevolezza rispetto al mondo in cui si trovano, che certamente è un mondo perfettibile, in modo tale che essi imparino muoversi con responsabilità, rispetto alla regressione tipica dell'istituzione totale in cui il detenuto non ragiona e chiede solo".

Ovunque, con maggiore o minore successo a seconda dei rapporti intersoggettivi, sono stabiliti contatti diretti tra gli sportelli e Questura, Magistratura di sorveglianza e altri enti esterni. Alla Questura ci si rivolge per lo più affinché, ove vi sia anche una remotissima possibilità, si faccia in modo di permettere all'extracomunitario di rimanere sul territorio nazionale alla fine della pena. Alla magistratura gli operatori si rivolgono per avere chiarimenti circa le

situazioni personali dei carcerati che seguono, nonché per sollecitare i provvedimenti in casi di ritardo.

L'avvocato Moro Visconti dello sportello di Milano in proposito afferma: "Per risolvere i problemi si cerca soprattutto un collegamento e un dialogo dello sportello con le strutture istituzionali extramurarie, in particolare lo UEPE e il Tribunale di Sorveglianza, al quale fin dall'inizio si è informalmente riferito dell'avvenuta costituzione dell'attività di sportello, ricevendo incoraggiamento e disponibilità. Alcuni Magistrati del Tribunale di Milano hanno anche intensificato le loro visite in carcere per colloqui e per riferire sugli orientamenti giurisprudenziali dello stesso Tribunale in tema di misure alternative. Anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è stata data informale notizia della costituzione dello sportello e dell'attività di consulenza gratuita che sarebbe stata offerta ai detenuti privi di difesa e non è stata espressa alcuna critica o riserva. Del resto, la questione relativa all'attività di professionisti che, singoli o associati a gruppi di volontariato, svolgono nel loro specifico ambito prestazioni a favore di soggetti in situazione di disagio senza riceverne alcun compenso sta imponendosi all'attenzione di quanti, con sempre maggiore sensibilità, avvertono l'esigenza di promuovere un'effettiva responsabilità sociale nello svolgimento di una professione alla quale non basta l'ottica corporativa o la soddisfazione economica personale".

Oltre al supporto strettamente giuridico, sono frequenti gli interventi volti a far sì che il detenuto sfrutti le opportunità offerte per occupare proficuamente il tempo nel periodo di reclusione, ad esempio promuovendo la partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale.

Ruolo di grande rilievo svolgono i mediatori culturali che, oltre a supportare l'utente straniero quando sussistono problemi con la lingua italiana, provenendo dalla sua stessa area geografica, contribuiscono in modo determinante a superare le barriere culturali che rendono particolarmente difficile la loro permanenza in istituto.

Al momento dell'intervista Gabriele Grassi, operatore presso la Casa circondariale di Ravenna, dichiarava di aspettare con fiducia l'arrivo di due mediatori, figure professionali imprescindibili per una buona riuscita dell'iniziativa. Uno dei principali obiettivi di questo sportello è, infatti, quello di sensibilizzare la popolazione detenuta sul grave problema della salute. Si tenta di far comprendere agli extracomunitari quanto sia importante accettare le cure mediche pro-

poste, come ad esempio assumere farmaci antivirali, nonché di convincerli che gli interventi medici, seppur intrusivi dell'intimità fisica, sono di importanza fondamentale¹. Spesso, tuttavia, le diverse abitudini e i costumi differenti rendono particolarmente problematico somministrare terapie.

Malgrado tutti gli operatori coinvolti si dimostrino soddisfatti del livello di efficacia raggiunto dalle loro iniziative, non mancano i nodi critici e molti sono i risvolti delicati nello svolgimento dell'attività di sportello. A Reggio Emilia Alfa Strozzi e Linda Contini, ad esempio, spiegano come il loro compito si riveli alle volte arduo per il fatto che esso non deve coincidere con quello dei volontari.

In proposito affermano: "l'operatore dello sportello è una persona che ha un rapporto professionale con il detenuto. L'atteggiamento necessario è quello di non accanimento nelle conoscenze relative alla pena. Deve scattare un rapporto legato alla risposta di bisogni [...]. È un rapporto umanamente molto condiviso, ma non deve diventare come quello, seppur molto importante, che il detenuto intrattiene con il volontario o il cappellano."

Altro aspetto delicato, in conseguenza del quale in molte realtà territoriali non è finora stato possibile istituire sportelli, è la diffusa contrarietà nei confronti di tali iniziative da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. La presenza di un servizio di consulenza giuridica all'interno degli istituti è, infatti, spesso percepito come possibile via preferenziale per il reperimento di clienti. Tuttavia, tale ostacolo sembra essere frutto più di malintesi che di effettivi rischi di conflitto professionale. Infatti, qualora all'attività non partecipino direttamente legali, gli operatori vi si rivolgono evitando che si stabilisca un rapporto diretto tra loro e il detenuto e, in ogni caso, le consulenze sono prestate volontariamente, senza alcuna ricompensa economica. Ugualmente, gli avvocati che partecipano direttamente allo sportello, aderiscono all'iniziativa perché sensibili alle situazioni critiche dei reclusi, e operano anch'essi gratuitamente, a titolo di volontariato.

6. L'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Un'importante iniziativa per tutelare giuridicamente i detenuti evitando il rischio di conflitti professionali è quella nata recentemente a Milano. Su sollecitazione di Giovanna Di Rosa, magistrato di

Sorveglianza presso il Tribunale di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha organizzato un corso di specializzazione formativa sul ruolo dei difensori nella fase dell'esecuzione penale. Il magistrato, con una missiva del marzo 2006, ha segnalato la frequente assenza di difesa tecnica su talune posizioni giuridiche dei detenuti, dovuta alla situazione di marginalità che comporta la vita in reclusione. La mancanza di sportelli di informazione giuridica in molti istituti ha quindi suggerito di proporre la presenza in carcere a turno di difensori disponibili a sentire i condannati che ne facciano richiesta, con l'intento di supportarli nella redazione delle istanze di concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, nonché nella gestione dei rapporti con l'organo esecutivo. Gli avvocati Giuseppe Fiorella e Paolo Giuggioli, delegati dal Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con la Camera penale di Milano, hanno pubblicizzato l'iniziativa e promosso la frequenza del corso agli iscritti all'Albo.

Attualmente, l'iniziativa, ancora in fase di sperimentazione, garantisce la presenza nelle carceri della città di avvocati con cadenza bisettimanale e per due ore in ogni occasione. I legali partecipanti non percepiscono alcun compenso, né sono autorizzati ad avanzare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per le consulenze prestate, trattandosi di attività a mero carattere volontario. Inoltre, al fine di evitare possibili conflitti di interessi, non è consentito a coloro che hanno aderito al progetto di assumere la qualifica di difensori d'ufficio o di fiducia dei condannati con i quali hanno interloquito. Il coinvolgimento diretto dell'organo rappresentativo degli avvocati, oltre a garantire un alto livello delle consulenze, è lo strumento più idoneo per risolvere i potenziali malintesi che possono nascere tra operatori dello sportello e legali.

7. Funzioni latenti degli Sportelli informativi

Oltre a perseguire l'obiettivo dell'accesso al diritto nelle sue diverse articolazioni e modalità di attuazione, gli sportelli che si sono considerati sembrano ottenere anche altri risultati, non sempre esplicitamente dichiarati, ma che appaiono di importanza notevole. Applicando la dicotomia teorizzata da R. K. Merton tra funzioni manifeste e funzioni latenti delle istituzioni sociali, Aubert sostiene che l'analisi dell'efficacia di queste ultime sia alquanto complessa. Infatti, le norme e tutto l'insieme di attività materiali e intellettuali

tendenti alla loro applicazione spesso svolgono funzioni latenti, che possono addirittura prescindere dal grado di realizzazione degli obiettivi manifesti.

Nel caso degli sportelli informativi, si nota come ovunque l'attività degli operatori ha un notevole impatto psicologico sul detenuto e contribuisce in qualche misura a supplire, per quanto entro gli spazi spesso esigui del suo ambito di intervento, alle gravi carenze dei programmi trattamentali, favorendo l'attuazione della funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione. Fornire delle risposte adeguate alle aspettative, avanzate dai ristretti, di ottenere una generica disponibilità a essere ascoltati e a intrattenere un rapporto umano (richieste che, come si è visto, sono spesso giustamente percepite dagli operatori come potenzialmente confliggenti con la professionalità della loro prestazione) sembra contribuire a rendere possibile un trattamento più efficace. Nell'esperienza milanese, inoltre, si può rilevare la funzione latente esercitata, agli effetti rieducativi e trattamentali, dalla partecipazione di carcerati all'attività di Sportello. Essa offre innanzitutto ai detenuti operatori la possibilità di occupare proficuamente le giornate, svolgendo un'attività che li coinvolge emotivamente e che produce un sensibile miglioramento della loro vita quotidiana. Occuparsi delle pratiche legali dei loro compagni e supportare il lavoro dei giuristi produce, infatti, un forte effetto di responsabilizzazione, di gratificazione e di adesione al proprio ruolo, che viene percepito da loro stessi e riconosciuto dagli altri come utile ed efficace. Come si è già notato, inoltre, risultati positivi si osservano anche sui compagni, indotti a guardare con maggiore fiducia all'attività di sportello.

Altra importante funzione connessa alle esperienze considerate deriva infine dal fatto che esse si sono potute realizzare grazie al consenso e alla partecipazione, più o meno attiva, della Direzione degli Istituti interessati. Da ciò consegue una percezione positiva di tale coinvolgimento, che produce un effetto legittimante nei confronti dell'amministrazione carceraria e che contribuisce a favorire una minore conflittualità tra i ristretti, il personale e l'istituzione, con riflessi anche sulla qualità della vita detentiva. Lo testimonia, per esempio, la diminuzione degli atti di autolesionismo e degli scioperi della fame che si è osservata, come riferiscono alcuni intervistati, dopo l'avvio dell'attività degli sportelli e che non pare direttamente collegabile agli esiti delle richieste avanzate dagli utenti agli operatori.

NOTE

¹ Sul tema si vedano le considerazioni nel saggio di Claudio Sarzotti pubblicato in questo numero della rivista.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bourdieu P. (1996), *La violenza simbolica*, voce in forma di intervista dell'Enciclopedia multimediale delle Scienze Filosofiche, Rai Educational Interviste, www.filosofia.rai.it.
- Cappelletti M. (1982), *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, in "Rivista di Diritto processuale", n. 2, pp. 233-245.
- Cascini G. (1996), *L'assistenza legale dei non abbienti: una riforma che non può attendere*, in "Questione giustizia", n. 3-4, pp. 667-80.
- Cottino A., Sarzotti C. (1995) (a cura di), *Diritto, uguaglianza e giustizia penale. Atti del convegno internazionale di Torino, 21-22 aprile 1995*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Di Bella S., Cacciavillani F. (2002), *La mediazione interculturale: dall'attività ai processi*, in "Animazione Sociale", marzo 2002.
- École Nationale d'Administration (1998-2000), *L'accès au droit. Territoires et sécurité. Séminaire de questions sociales*, Promotion Averroès.
- Ferrajoli L. (1982), *Carcere e diritti fondamentali*, in "Questione giustizia" p. 39.
- Ferrari V. (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto, I. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma-Bari, pp. 271 sgg.
- Gallino L. (2004), *Dizionario di sociologia*, Utet, Torino, voce "Diritto, Sociologia del...", pp. 230 sgg.
- Ghirelli M. (1995), *Immigrati brava gente*, Edisco, Torino.
- Lémeret L. (2001), *La médiation. L'accès au droit. Une justice pour tous*, Editions Luc Pire, Bruxelles, p. 16 sgg.
- Marini G. (1980), *Giustizia accessibile a tutti*, in "Politica del diritto", n. 4, pp. 587-630.
- Morris L. (2003-2004), *Politiche migratorie in Europa: un campo di battaglia per i diritti*, intervento al Convegno "Antiche divergenze e nuove convergenze: immigrazione e politiche migratorie in Europa e in Usa", Columbia University, novembre 1999, pubblicato in "La critica sociologica", nn. 143-144, pp. 81-87.
- Petrini D. (1997), *Il sistema di prevenzione sociale tra controllo sociale ed emarginazione*, in *Storia d'Italia. La criminalità. Annali 12*, Einaudi, Torino, pp. 893-933.
- Pocar V. (2002), *Guida al diritto contemporaneo* Laterza, Roma-Bari, pp. 105 sgg.
- Pompei A. e Vecchiato T. (2001), *Informazione e servizi: il segretariato sociale*, in "Studi Zancan", n. 5-6, pp. 34 sgg.
- Snider D. L. (1988), *The Criminal Justice System*, in D. Force e S. Richer, *Socials Issues: Sociological Views of Canada*, Prentice-Hall, Toronto.
- Treves R. (2002), *Sociologia del diritto*, Einaudi, Torino.

Il volontariato come attore del campo penale. Riflessioni a margine della «IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia»

Giovanni Torrente

1. Premessa

Questo articolo trae spunto dalla IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia che si è tenuta a Roma, nei giorni 17-19 maggio 2007, presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma Tre. L'assemblea costituisce l'occasione per proporre alcune considerazioni sul ruolo del volontariato all'interno del sistema della giustizia penale e, in particolare, nel circuito dell'esecuzione penale.

A tal fine, si intende richiamare il concetto di "campo giuridico" elaborato da Pierre Bourdieu (1986). Secondo la definizione di Bourdieu, per campo giuridico deve intendersi: "un univers social relativement indépendant par rapport aux demandes externes, à l'intérieur duquel se produit et s'exerce l'autorité juridique" (1986, p. 3). In tale universo sociale si sviluppano relazioni di potere e modalità di azione che sono contraddistinte dalla logica particolare del sistema giuridico. Tale sistema si caratterizza, infatti, per delle peculiarità che lo contraddistinguono rispetto agli altri campi dell'agire sociale. Per tale motivo le logiche di azione ed i rapporti di potere fra i vari attori che partecipano all'azione debbono essere necessariamente compresi nell'ottica delle logiche proprie di un sistema governato dall'autorità del diritto.

All'interno del sistema, in questi ultimi anni il volontariato ha assunto una maggiore rilevanza, soprattutto grazie alla logica associativa che ha portato alla creazione della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, proponendosi come attore del campo giuridico che persegue obiettivi propri, in parte distinti rispetto a quelli degli altri attori della giustizia penale. In questo saggio si intende riflettere sul ruolo attualmente assunto dal volontariato all'interno del campo penale e sulle possibilità e limiti dell'azione proposta.

2. La Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia

La Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia (da questo momento CNVG) nasce nel 1998. Ne sono enti promotori il SEAC – Coordinamento Enti ed Associazioni di Volontariato Penitenziario, ARCI – Ora d’Aria, Caritas Italiana, FIVOL – Fondazione Italiana per il Volontariato; al momento della costituzione entrano a far parte della CNVG associazioni già operanti a livello nazionale quali Antigone Onlus – per i diritti e le garanzie nel sistema penale, Associazione Papa Giovanni XXIII, Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie, San Vincenzo De Paoli, Comitato per il Telefono Azzurro. La CNVG prevede un’articolazione su base regionale che si sviluppa grazie alle Conferenze Regionali (CRVG) le quali a loro volta vedono riunite al loro interno le principali associazioni di volontariato operanti nelle diverse realtà regionali. Compito della CNVG è superare la frammentazione delle attività solidaristiche per ricercare un’identità comune, un ruolo riconosciuto a livello istituzionale e svolgere una funzione attiva nella definizione delle politiche della giustizia. A tal fine, la Conferenza si propone come un attore del campo penale che agisce in una duplice prospettiva: da un lato, il coordinamento delle circa 200 associazioni impegnate nel campo della giustizia penale, la cui larga parte è attiva nel settore penitenziario, sia all’interno che all’esterno degli istituti; dall’altro, il ruolo di interlocutore politico che si sviluppa attraverso il confronto con le istituzioni, i protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia, le Regioni e gli Enti Locali, i tavoli di consultazione, le indagini e le rilevazioni sulla presenza di volontari nelle carceri, le assemblee ed i convegni.

Durante la IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia si sono ricavati interessanti spunti di osservazione sul ruolo attualmente svolto dalla CNVG in entrambe le prospettive di azione. L’assemblea è stata organizzata prevedendo due giornate di discussione plenaria (la prima e la terza) ed una giornata (la seconda) dedicata ai lavori di gruppi ristretti aventi come oggetto le seguenti materie: minori e giovani adulti; legislazione e pena; volontariato e sfide future; prevenzione e politiche sociali; misure alternative alla detenzione e reti di sostegno.

La fase di discussione plenaria ha mostrato prevalentemente il ruolo politico della Conferenza. La discussione sulle principali tematiche di politica penale è stata caratterizzata, com’era largamente pre-

vedibile, dall'attesa per i primi risultati dei lavori della commissione ministeriale che si sta occupando della riforma del codice penale. Tutti i dibattiti che si sono sviluppati durante la tre giorni dell'assemblea sono parsi infatti ruotare attorno alle scelte compiute all'interno della commissione. In questo senso, importante è risultata la presenza di uno dei membri di tale commissione, Luciano Eusebi, il quale ha presentato le linee direttive relative alla parte generale del nuovo codice che stanno maturando in sede di commissione ministeriale. Le linee di riforma perseguite dalla CNVG sono state indicate nella relazione del presidente Claudio Messina e nei documenti prodotti dai gruppi di lavoro. Tali proposte di riforma si inseriscono all'interno di una linea d'azione che dovrebbe essere caratterizzata dalla progressiva espansione del modello inclusivo, rappresentato *in primis* dallo sviluppo di nuove e concrete politiche di *welfare state*¹, a discapito del sistema repressivo all'interno del quale è auspicato un utilizzo del carcere come *extrema ratio*. All'interno di tale visione generale si inserisce la condivisione della Conferenza per le proposte di abolizione della legge cosiddetta "ex Cirielli" e della legge sulle tossicodipendenze ribattezzata "Fini-Giovanardi"; allo stesso tempo, la Conferenza ha sostenuto le iniziative a favore della creazione di struttura alternative al carcere volte ad ospitare le detenute madri con prole di età inferiore ai tre anni, o le proposte di radicale revisione degli ospedali psichiatrici giudiziari; sempre all'interno di tale progetto generale si inserisce la critica nei confronti della decisione adottata dal Ministero della Giustizia di istituire commissariati di polizia penitenziaria presso gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Due discorsi a parte meritano l'indulto e la legge che dovrebbe portare alla creazione del garante per le persone private della libertà personale. Il primo è stato definito come un provvedimento necessario e per molti versi auspicato; tuttavia, sono state criticate le modalità di gestione a causa delle quali è stato scaricato sul volontariato, ed in un periodo dell'anno particolarmente sfavorevole, il compito di rendere meno traumatico il rientro in libertà per persone in molti casi prive di ogni supporto materiale ed affettivo. La seconda, anch'essa ritenuta una legge auspicabile e positiva, è stata oggetto di critiche in quanto l'attuale previsione normativa costituirebbe un compromesso² al ribasso fra le diverse forze politiche che priva la figura del garante di poteri effettivi a tutela dei diritti delle persone detenute.

A fianco del ruolo di indirizzo politico, la CNVG si propone però

come soggetto responsabile del coordinamento delle associazioni di volontariato che operano sul territorio. A tal fine, durante l'assemblea di Roma le associazioni che compongono la Conferenza hanno ribadito i "cardini" su cui si fonda l'attività del volontario: la *gratuità*, distinguendo quindi l'attività del volontariato da quella del privato sociale; la *solidarietà*, valore primario che stimola ed indirizza l'attività del volontario; la *sussidiarietà* rispetto alle istituzioni, così come oramai sancito a livello costituzionale dopo la riforma dell'art. 118 della Carta Costituzionale³. A fianco di tale richiamo "identitario" della figura del volontario, durante l'assemblea sono stati toccati alcuni temi di centrale rilevanza nel dibattito odierno sui compiti del volontariato⁴.

a) Il ruolo del volontariato. Accanto al tradizionale ruolo di supporto materiale e morale sancito, fra l'altro, dall'Ordinamento penitenziario, il volontariato, anche grazie all'organizzazione sotto forma associativa delle sue varie componenti, intende proporsi come interlocutore politico capace di svolgere anche un compito propositivo. A livello penitenziario, l'assemblea ha ribadito la necessità che le varie componenti del volontariato dialoghino su un piano di parità con le équipe trattamentali ed operino sulla base di protocolli e convenzioni dove è riconosciuto il ruolo dell'associazioni di volontariato nell'ambito della progettualità. Attraverso tale prospettiva, quindi, dovrebbe essere considerata superata l'immagine del volontario come mero supporto delle attività stabilite dall'équipe trattamentale a favore di un intervento diretto delle associazioni di volontariato nella progettualità delle attività a favore delle persone recluse.

b) Le funzioni del volontariato. Un altro tema centrale sono le funzioni materialmente compiute dal volontariato, specie se rapportate alle esigenze della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'Amministrazione penitenziaria. Il rischio evidente è quello della perdita di autonomia delle associazioni di volontariato a favore di un appiattimento nei confronti degli obiettivi dell'amministrazione. In particolare, è emerso come l'attività delle associazioni di volontariato oscillino costantemente all'interno di due modelli che contengono a loro volta due visioni assai differenti sul ruolo del volontario all'interno dell'amministrazione carceraria: il modello della delega di gestione ed il modello della partecipazione. Il primo modello contiene i rischi di perdita di autonomia, di strumentalizzazione e di mera supplenza del volontariato rispetto alle carenze dell'Amministrazione penitenziaria. L'antidoto a tale rischio degenerativo, secondo la

CNVG, è l'assunzione del modello della partecipazione che si concretizza in un ruolo attivo nella progettazione degli interventi e nell'assunzione di un'autonomia propositiva rispetto alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

c) Il problema dei *rapporti fra piccole e grandi associazioni di volontariato*. Come noto, il variegato panorama dell'associazionismo nel mondo del volontariato presenta situazioni assai differenti in relazione alle dimensioni delle associazioni di appartenenza. Da una parte, è possibile collocare le grandi associazioni di volontariato che dispongono di strutture ben radicate e che a loro volta fanno parte di federazioni di volontariato dotate di autorevolezza nei rapporti con le istituzioni. Tali associazioni, nella generalità dei casi, dispongono delle risorse necessarie per confrontarsi con la pubblica amministrazione e gli enti locali. Dall'altra parte, vi è il mondo delle piccole e numerose associazioni di volontariato che, con frequenza, non dispongono di fondi, strutture e sono scarsamente rappresentate nelle consultazioni locali, con la conseguente impossibilità di interloquire attivamente con l'amministrazione e gli enti locali. La soluzione a tale disparità di forze è individuata, da un lato, nelle pari opportunità nel riconoscimento e nell'accesso alle consultazioni locali e, dall'altro, nel lavoro in rete, sia attraverso i criteri di assegnazione dei bandi pubblici che attraverso il finanziamento di progetti da parte dei Centri di Servizio.

d) Il volontariato come *sistema*. Il tema trattato nel punto precedente si collega direttamente con un'ulteriore esigenza emersa durante la tre giorni di Roma. La situazione odierna mostra infatti un proliferare di associazioni di volontariato di piccole dimensioni. Affinché tali associazioni possano svolgere con efficacia le funzioni individuate in precedenza è necessario che, soprattutto all'interno degli ambiti locali, esse coordinino la propria azione, uniscano le forze in vista della partecipazione a tavoli operativi, a consultazioni e coordinamenti locali. Ciò non avviene sempre. In molti casi, lamentano i responsabili delle FIVOL, le associazioni operano secondo interessi particolari, con scarsa forza rappresentativa nei confronti delle istituzioni ed in competizione per l'acquisizione di contributi. L'assemblea ha ribadito l'esigenza del lavoro in rete, coinvolgendo le altre forze del terzo settore, in modo da poter svolgere un ruolo influente nella definizione delle politiche sociali sul territorio.

3. Il difficile compito della Conferenza

Lo svolgimento dell'assemblea di Roma, e l'analisi delle proposte emerse, propongono alcuni interrogativi sull'effettività del ruolo dalla Conferenza all'interno del campo giuridico. Ci si chiede infatti in quale misura i propositi di azione unitaria si traducano in capacità effettiva di influenza nei confronti del sistema politico o in possibilità di mutare le prassi operative dell'Amministrazione penitenziaria. Al riguardo, a mio parere, in questa fase le risposte offerte sono di carattere ambivalente.

Se si considera il ruolo "politico" della CNVG, occorre rilevare come tale ambivalenza emerga esplicitamente. Da un lato, infatti, appare indiscutibile che la costituzione della Conferenza delle associazioni di volontariato abbia portato ad una crescita del volontariato inteso come sistema organizzato che si confronta con le istituzioni e gli altri soggetti che ruotano attorno alla realtà del campo penale. In questo senso, costituiscono dei chiari segnali di tale crescita di autorevolezza le convenzioni stipulate fra la CNVG ed il Ministero della Giustizia ed il ruolo di interlocutore assunto all'interno dei diversi tavoli di consultazione. Tuttavia, il peso del volontariato nei rapporti di potere con l'istituzione pare essere ancora insufficiente per poterne ipotizzare un ruolo decisivo nella modifica delle prassi comportamentali dell'Amministrazione penitenziaria. Al riguardo, appare significativo che, se si esclude la partecipazione di alcuni rappresentanti politici tradizionalmente attenti alle tematiche carcerarie⁵, la quasi totalità dei rappresentanti politici invitati non ha preso parte all'assemblea. Pare quindi emergere una scarsa considerazione del mondo politico nei confronti delle istanze del volontariato penitenziario che appare come lo specchio della carenza di autorevolezza della CNVG nel confronto con il sistema istituzionale. Allo stesso tempo, si ha l'impressione che il ruolo assunto dalla Conferenza rimanga volutamente entro un canale dove vengono profuse rivendicazioni ed elaborate proposte, senza che emerga tuttavia la precisa volontà di porre in crisi i rapporti di potere e le prassi organizzative dell'Amministrazione penitenziaria. In altre parole, pare ancora prevalere l'elemento solidaristico a quello propositivo, aspetto che inevitabilmente pone dei limiti al ruolo della CNVG come interlocutore politico. Inoltre, occorre riflettere sulla reale partecipazione del volontariato alla dimensione organizzativa della Conferenza. Se, da un lato, infatti il numero di volontari nella giustizia penale è in con-

tinuo aumento, essendo secondo l'ultima rilevazione circa 8000 su tutto il territorio nazionale, dall'altro lato si ha l'impressione che solo un numero residuo di questi partecipi attivamente alla dimensione organizzativa e sia realmente interessato ad un ruolo del volontariato che vada oltre la dimensione meramente assistenziale. A riprova di tale sensazione vi è la non eccessiva partecipazione di pubblico alla tre giorni romana⁶.

Il tema della scarsa partecipazione dei volontari ai lavori della CNVG sposta l'attenzione sul secondo interrogativo, legato al ruolo direttivo della Conferenza nei confronti del mondo del volontariato. Anche su questo tema il dibattito è destinato a rimanere aperto. Uno sguardo, anche superficiale, al panorama degli istituti penitenziari italiani mostra una realtà assai variegata all'interno della quale possono essere rappresentati due casi limite: da un lato, istituti penitenziari nei quali il volontariato è ben rappresentato, riunito in associazioni dotate di autorevolezza nei rapporti con l'istituzione, attivo nella progettazione e nella realizzazione delle attività trattamentali; dall'altro lato, si hanno quei casi in cui i volontari sono un gruppo numericamente ridotto, scarsamente rappresentato dalle associazioni di appartenenza e privo degli strumenti per interagire attivamente con l'istituzione. In questi ultimi casi è possibile osservare con frequenza il ruolo marginale del volontariato, relegato alla realizzazione di piccole attività di scarso rilievo, o "sfruttato" dall'Amministrazione penitenziaria in un ruolo di supplenza nell'approvvigionamento di beni di prima necessità. All'interno di tali casi limite vi sono un'ampia gamma di situazioni assai differenti in cui i rapporti fra il volontariato ed il carcere si sviluppano attraverso relazioni più o meno conflittuali, più o meno collaborative, più o meno strutturate. Tale panorama variegato, per un verso, non deve sorprendere. La sociologia delle organizzazioni, soprattutto se intesa nel filone dell'analisi strategica (Crozier, Friedberg, 1995), insegna come tutte le organizzazioni, e quindi anche quella carceraria, debbano intendersi come dei costrutti sociali fondati su rapporti di potere fra attori sociali dotati di razionalità limitata (Simon, 2001). La realtà penitenziaria mostra con chiarezza il valore dell'analisi strategica nei suoi assunti fondamentali. Nell'amministrazione di un istituto penitenziario appare una complessità formata da interessi ed obiettivi assai differenti fra gli attori sociali che vi partecipano; allo stesso tempo, il potere svolge un ruolo essenziale nella definizione delle prassi organizzative di un carcere. In questo senso, è evidente come i volontari siano portatori di

obiettivi ed interessi potenzialmente conflittuali con quelli dell'amministrazione; è altresì evidente come tale conflittualità, una volta divenuta manifesta, si risolve sulla base di rapporti di potere che vedono spesso prevalere l'Amministrazione penitenziaria. Ciò che per altro verso preoccupa, nell'ottica dell'analisi del ruolo della CNVG nella rappresentanza del volontariato carcerario, è come emerga una realtà, di cui in questa sede non è possibile apprezzare la diffusione⁷, in cui i volontari inseriti in tali dinamiche di potere non appaiono consapevoli di appartenere ad una struttura più ampia, spendibile nelle negoziazioni con l'Amministrazione penitenziaria. In altre parole, si ha l'impressione – che al momento deve essere considerata esclusivamente come tale in quanto non sufficientemente verificata sul piano empirico – che vi sia un ampio numero di istituti penitenziari in cui l'esistenza della CNVG e delle relative conferenze regionali non è argomento speso – o spendibile – nelle relazioni di potere fra l'amministrazione ed il volontariato. In tali situazioni, il risultato appare caratterizzato da due fenomeni opposti. In alcuni istituti la conflittualità fra i volontari e l'istituzione pare assumere i contorni dello scontro fra la direzione ed uno o più singoli volontari, non considerati come associazioni o conferenze di appartenenza, ma esclusivamente come singoli in rapporto conflittuale con l'amministrazione. In questi casi è evidente come l'esito dello scontro è scontato: o il volontario si piega ai voleri dell'amministrazione o si ha la revoca del permesso all'ingresso in carcere. In altri casi si ha un fenomeno per molti versi ancor più pericoloso: l'appiattimento del volontariato ai voleri dell'amministrazione. In questi casi, la convivenza all'interno dell'organizzazione penitenziaria pare perdere i tratti di quella che i sociologi dell'organizzazione chiamano "cooperazione conflittuale" (Friedberg, 1994) per divenire un vero e proprio rapporto di sudditanza rispetto ai voleri della direzione. In tali occasioni le prassi operative di *routine* paiono talmente consolidate da rendere assai arduo l'intervento esterno della CNVG, o delle CRVG locali, volte al richiamo ad un ruolo maggiormente autonomo del volontariato rispetto alle direttive del potere centrale⁸. In questi casi pare piuttosto mancare completamente la consapevolezza dell'appartenenza ad una rete più ampia che si pone gli obiettivi indicati nel precedente paragrafo a favore di una quasi completa istituzionalizzazione acritica nei confronti delle dinamiche operative del carcere.

È evidente quindi come tali temi lascino aperti grossi interrogativi sull'attuale effettività del ruolo della CNVG su cui è auspicabile che

le associazioni di volontariato che compongano la Conferenza pongano in atto una riflessione volta a comprendere quale ruolo può assumere il volontariato all'interno delle complesse dinamiche che regolano l'agire sociale nel campo giuridico.

NOTE

¹ Il tema delle politiche del lavoro e dello stato sociale ha costituito uno degli argomenti centrali dell'assemblea, anche grazie all'apporto fornito dalle relazioni di esperti in materia, come il prof. Enrico Pugliese.

² "Un rattoppo" secondo la definizione data da Claudio Messina nel suo intervento di apertura dei lavori.

³ Al riguardo è importante sottolineare come da diverse parti sia giunta la richiesta di un intervento del legislatore volto ad armonizzare la normativa attualmente in vigore con la nuova formulazione della norma costituzionale.

⁴ Tali tematiche sono state infine riprodotte in un documento redatto dalla Federazione Italiana per il Volontariato da cui sono tratte molte delle considerazioni riportate in questo paragrafo.

⁵ Fra i quali il Garante dei diritti dei detenuti della città di Roma, Gianfranco Spadaccia, ed il sottosegretario alla Giustizia Luigi Manconi.

⁶ Naturalmente tale insuccesso in termini di partecipazione dei volontari deve attribuirsi anche a fattori di natura organizzativa di cui in questa sede non ci si intende occupare.

⁷ È necessario sottolineare al riguardo la quasi totale assenza di studi empirici aventi come oggetto il ruolo del volontariato nell'organizzazione penitenziaria.

⁸ A chi scrive è capitato di confrontarsi con un caso limite che presentava perfettamente le caratteristiche appena descritte. Trovandomi di fronte alla possibilità di effettuare un monitoraggio sulle caratteristiche degli istituti penitenziari piemontesi – che prevedeva soprattutto un'analisi delle strutture e delle attività trattamentali messe in atto - ho inviato un questionario ai referenti delle associazioni di volontariato presso i singoli istituti. Da un referente di un piccolo carcere piemontese mi sono sentito rispondere che non poteva chiedere quei dati alla direzione perché ciò avrebbe costituito una violazione del rapporto di amicizia che egli intratteneva con il direttore. Il volontario si giustificò dicendo: "Io quella persona la incontro per strada".

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bourdieu P. (1986), *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in "Actes de la Recherche en Sciences Sociales", 64, pp. 3-19.

Crozier M., Friedberg E. (1995), *Attore sociale e sistema. Sociologia dell'azione organizzata*, Etas Libri, Milano.

Dollery B., Wallis J. (2003), *The Political Economy of the Voluntary Sector: a Reappraisal of the Comparative Institutional Advantage of Voluntary Organizations*, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar.

Donati P., Colozzi I. (2004), a cura di, *Il terzo settore in Italia: culture e pratiche*, Franco Angeli, Milano.

Friedberg E. (1994), *Il potere e la regola. Dinamiche dell'azione organizzata*, Etas Libri, Milano.

Simon H. (2001), *Il comportamento amministrativo*, il Mulino, Bologna.

Il suicidio nelle carceri rumene tra immobilismo e nuove risorse. Cenni comparativi con alcune esperienze in Occidente

Luisa Ravagnani e Carlo Alberto Romano*

1. Cenni ai principi fondamentali di diritto penale rumeno

L'Unione Europea ha da poco allargato i suoi confini per comprendere, come è noto, anche la Romania. Si tratta di un traguardo a lungo atteso dalla popolazione rumena e che, si prevede, presenterà risvolti significativi in numerosi settori. Proprio sulla scia della recente apertura del panorama europeo si è colta l'occasione di approfondire qualche aspetto, legato all'esecuzione penale in tale Paese.

Prima di considerare la situazione strettamente legata alla tematica del suicidio in carcere, può essere di aiuto illustrare brevemente alcuni punti della legislazione penale rumena, indispensabili per valutare il tipo di sistema che viene ad essere chiamato in causa e il tipo di popolazione carceraria con cui si trovano ad essere in contatto gli operatori penitenziari.

La Romania conosce il principio di legalità¹ fin dai tempi del codice penale del 1864. Tale principio viene ripreso anche nella costituzione del 1991, art. 72. par 3, l. f) e l'art. 15, par 2 garantisce che la legge regola solo le fattispecie future, con richiamo al *favor rei* in caso di concorrenza fra legge vecchia e nuova per quanto riguarda la disciplina. L'art. 11 rafforza il significato di tale previsione garantendo la non retroattività della legge penale. Il medesimo principio è poi presente nell'art. 2 dell'attuale codice penale che ribadisce come solo la legge possa formulare nuove fattispecie di reato alle quali collegare sanzioni. Il codice penale rumeno non conosce la responsabilità oggettiva (*strict liability*), quindi il reato non può esistere senza colpa. L'art. 19 distingue due tipi di colpevolezza: l'intenzione e la colpa (*negligence*). Anche il Codice penale rumeno (parte generale) conosce le cause di esclusione della pena come, per esempio, la *self-defence* (art. 44), lo *state of emergency* (art. 45), il *physical and moral constraint* (art. 46), il *fortuitus event* (art. 47), etc. Esistono poi delle eccezioni contemplate nella parte speciale quali, per esempio, la *exceptio veritatis* (art. 207) per le offese di insulto e diffamazione.

Come l'Italia, la Romania ha previsto un istituto, assimilabile alla

prescrizione, regolato dagli artt. 121-122, che escludono la responsabilità criminale a seguito del decorso di determinati periodi di tempo, più o meno lunghi in relazione al reato ascritto.

In accordo con l'art. 99 titolo V, la responsabilità penale è esclusa per il minore di 14 anni, per la persona fra i 14 e i 16 anni si parla di responsabilità solo nel caso in cui il fatto sia commesso intenzionalmente, mentre il maggiore di anni 16 (inclusi) è penalmente responsabile delle proprie azioni.

2. La struttura del sistema penitenziario rumeno

Per quel che riguarda la struttura del sistema penitenziario rumeno, va detto che il Romanian General Directorate of Penitentiaries fa parte del Ministry of Justice². Sul territorio sono presenti 43 istituti penitenziari che comprendono 34 istituti, 6 ospedali-prigione e 3 centri per i minori autori di reato. Il numero totale dei detenuti (compresi i soggetti in attesa di giudizio) è pari a 38.416, con una popolazione di 21.62 milioni e un tasso, relativo a 100.000 abitanti, pari a 178 (NPA, www.kcl.ac.uk). La Romania conosce i problemi legati al sovraffollamento (CPT 2001:8) tanto che, alla metà del 2001, gli istituti penali erano caratterizzati da una presenza di detenuti superiore alla capacità degli stessi del 41% (R. Walmsley, 2003: 427).

Walmsley ritiene che per cercare di modificare la situazione non sia sufficiente tentare di portare l'uso dell'incarcerazione a livelli avvicinabili agli standard occidentali ma occorra, in primo luogo, procedere alla costruzione di nuovi edifici in grado di offrire spazio aggiuntivo (R. Walmsley, 2005: 15). Tale esigenza si fa ancor più sentire se si pensa che, nella parte d'Europa in esame, ad oggi, in numerosi istituti penali, vi sono ancora detenuti che non dispongono neppure di un proprio letto. In Romania, alla metà del 2001, vi erano a disposizione solo 47.500 letti per circa 50.000 detenuti (Phare 2004 Standard Project Fiche, Romania: 2) e in sette prigioni (Bacau, Botosani, Bucharest-Jilava, Coclea, Focsani, Galati, Ploiesti) circa la metà dei detenuti era costretta a dividersi un letto (R. Walmsley, 2003: 427). La gravità di tale situazione era già emersa dalla visita effettuata nel settembre/ottobre 1995 dalla CPT in seguito alla quale, la stessa, aveva chiesto al Governo rumeno immediate misure per garantire standard adeguati.

Per quanto concerne la vivibilità della cella a disposizione dei dete-

nuti, nonostante i tentativi messi in atto dal Paese per assicurare l'avvicinamento prima e il raggiungimento poi, degli standard internazionali (Rule 15, European Prison Rules e relazione CPT, 1997/2) il previsto spazio di 6mq rimane un obiettivo verso cui muovere gli sforzi visto che ancora in molti istituti della Romania, così come nella maggior parte dei Paesi dell'Est, veramente un numero esiguo di ristretti gode di cella singola, vi sono celle per 20-40 persone (sebbene la nuova prigione di Rahova – Bucharest – disponga di celle per 3-5 detenuti) e la cella con il più alto numero di detenuti ne conta addirittura 55 per uno spazio di soli 28,6mq, il che vuol dire che ogni ospite ha a disposizione solo 0,5mq di spazio (R. Walmsely, 2003: 428). Ciò nonostante, il tasso di suicidio nelle carceri rumene è basso e ciò è attribuito, dall'Autore del "Country Report for Romania", al monitoraggio costante effettuato dagli operatori nei confronti di quelli che potrebbero essere segni di probabile tendenza suicida (M. McDonald: 2004: 14).

3. Il suicidio in ambito penitenziario

Dai dati statistici risulta che nel 1998 nei penitenziari rumeni 814 condannati (0,9% del totale dei ristretti) hanno attuato autoaggressioni, di cui 6 hanno avuto come esito il suicidio. Dei reclusi che si sono tolti la vita 4 erano nella fase iniziale dell'arresto preventivo, 1 condannato in prima istanza, 1 condannato definitivo.

Degli 808 che si sono limitati ad attività autolesiva, 108 erano in arresto preventivo, 170 condannati in prima istanza, 454 condannati definitivi. Impossibile stabilire quante autoaggressioni siano state stimolate dal desiderio di morire, ma, poiché tra di loro 645 erano recidivi e 163 iniziati, Horvath e Nazare hanno ritenuto che la maggior parte delle autoaggressioni non abbia avuto come scopo il suicidio, ma un altro, in quanto i condannati recidivi hanno già familiarità con l'ambiente carcerario (L. Horvath, D. Nazare, 2003).

Per meglio affrontare il problema del suicidio in ambiente penitenziario, le Autrici, dopo un'ampia ricerca teoretica, sono passate ad uno studio pratico, con una ricerca effettuata nei penitenziari di Arad, Aiud, Bucuresti-Jilava, Baia Mare, Timisoara, Spital TG. Ocna, volta a costruire la personalità del condannato predisposto all'atto suicidaio oltre che a valutare la dimensione spazio-temporale e le modalità specifiche di realizzazione del tentativo e del suicidio all'interno

degli istituti, la forza dei fattori motivazionali che caratterizzano la condotta suicidaria e il rischio suicidario. La ricerca ha utilizzato un campione di soggetti scelti in base a criteri particolari quali: un precedente tentativo suicidario durante l'esecuzione della pena e un periodo residuo da espiare uguale o più lungo del termine previsto per la fine della ricerca (L. Horvath, D. Nazare, 2003: 27)

Le autrici rilevano come, nella ricerca dei dati, sia risultato utile tenere conto anche delle informazioni relative alla famiglia del soggetto, ai detenuti in generale e al personale del penitenziario, nonché dell'analisi di documenti quali, per esempio, la cartella clinica, le relazioni degli educatori, il libretto del sorvegliante di settore e la corrispondenza del detenuto.

Per quanto riguarda le modalità di indagine sono stati usati vari metodi integrati fra loro: l'osservazione diretta, l'anamnesi ed il metodo biografico, l'intervista strutturata, i test psicologici, lo studio del caso. Quanto ai test psicologici sono stati usati quelli proiettivi.

Il numero di casi analizzati non è particolarmente significativo (solo 13 soggetti) ma consente comunque di avanzare osservazioni interessanti e capaci di inserirsi nello studio sul suicidio. Le Autrici evidenziano inoltre che la fascia di età coinvolta va dai 21 ai 44 anni. Per quanto riguarda il delitto commesso, 8 soggetti sono autori di reati violenti (sette omicidi e una rapina), 7 di questi sono stati condannati a pene superiori a dieci anni, mentre 5 devono scontare pene tra i 3 anni e otto mesi e i cinque anni, uno solo è il caso di pena fra i 5 e i 10 anni. 10 soggetti sono recidivi, mentre 3 si trovano al primo reato e devono scontare pene superiori a 20 anni per omicidio. 8 condannati sono registrati nelle cartelle cliniche come aventi problemi psichiatrici (turbamenti di personalità polimorfa, turbamenti di tipo implosivo-esplosivo, stati depressivi e tendenze autolesioniste, turbamenti di personalità di tipo antisociale).

4. Analisi di alcuni dati

Le Autrici premettono che l'evento detenzione è certamente incentivante il rischio di suicidio in quanto fattore altamente stressante, tant'è che nella scala di Holmes e Rahe occupa il terzo posto con un valore attribuito pari a 63 e preceduta soltanto dalla morte del coniuge (valore 100) e dal divorzio (valore 73). (Per il significato da attribuire ai valori: T. Holmes, R. Rahe, 1967:214).

Considerazioni pienamente condivise dalle indagini condotte in Italia. In merito Ceraudo sostiene: “Chiuso fra quattro mura, strappato ai propri affetti, lontano dai propri interessi di lavoro e di società, l’uomo detenuto diventa facile preda di conflittualità permanenti, di esasperazioni di contraddizioni” (F. Ceraudo, 1990).

Dall’analisi della variabile riguardante lo stato di famiglia è risultato che la condizione più favorevole sembra essere quella del divorziato o del celibe (9 casi). Questo sta a significare che la responsabilità nei confronti di una famiglia con figli, con tutto ciò che comporta, risulta essere una forza stimolante e positiva da usare per contrastare i momenti di difficoltà esistenziale.

Le Autrici comunque sottolineano che, dallo studio delle famiglie dei suicidi (che per la maggior parte presentano situazioni di dissociazione familiare, problemi di alcoolismo e patologie relazionali), è emerso che alla nascita del quarto figlio sia spesso seguita una crisi familiare, dovuta alla non volontà di metterlo al mondo, con una ridotta capacità di amare, che genera frustrazione affettiva (L. Horvath , D.Nazare, 2003: 6).

Dai dati raccolti in Italia, (A. Zappalà, 2002), nell’analisi delle variabili sociodemografiche, rileva che il matrimonio sembra relativamente proteggere i coniugi nei confronti del suicidio, particolarmente se vi è presenza di figli. L’Autore, però, precisa che il matrimonio protegge dal suicidio più i mariti delle mogli, perché “gli uomini traggono dal matrimonio più beneficio delle donne, [...] i mariti ricevono in genere dalle mogli più comprensione, più cura, più attenzione, più affetto di quanto non siano in grado di dare” (M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, 1993: 57).

Passando ai dati raccolti relativamente al sesso del ristretto, pare possibile affermare che la tendenza suicida o all’autolesionismo coinvolga in modo quasi esclusivo i detenuti maschi e rientri totalmente in una logica manipolativa volta ad ottenere benefici in ambito penitenziario.³

Le Autrici indicano un rapporto di 3-1 tra uomini e donne e lo pongono comunque in relazione all’età, poiché per gli uomini il suicidio è più frequente dopo i 45 anni, mentre per le donne il rischio suicidario è più elevato sopra i 55 anni. La spiegazione di questi dati, per le Autrici, è da ricercare in ciò che gli specialisti identificano come crisi di mezza età. Con riguardo alla riuscita della condotta suicidaria, le stesse segnalano che gli uomini raggiungono il risultato cercato tre volte più delle donne. Rilevano da ultimo un recente aumento

del tasso suicidario tra i giovani adolescenti e la tendenza all'egualarsi dei tassi suicidari maschili e femminili.

Per quanto riguarda l'ora in cui il progetto suicidario viene ad essere attuato si nota come 6 soggetti abbiano agito durante il giorno (tra le 12:00 e le 17:00), mentre 7 durante la sera (dopo le 20:00). Il luogo favorito pare essere la cella (10 casi); un solo caso è avvenuto in isolamento, uno in tribunale ed uno in ospedale⁴.

Le Autrici a questo punto evidenziano anche come, davanti alla richiesta di motivare il gesto autolesivo, i soggetti con pene minori adducano fattori esterni ed agiscano prevalentemente di pomeriggio nella loro cella, alla presenza di compagni. Questi elementi portano a far rientrare il gesto in una prospettiva di ricatto o vendetta, volta all'ottenimento di benefici più che riconducibile ad una inequivocabile volontà di togliersi la vita.

In un'ottica di strumentalizzazione della condotta autolesiva, è interessante notare come il personale di staff consideri, con riferimento ad alcuni detenuti, l'autolesionismo come una fase mentre per altri rappresenti più che altro uno status che si sostanzia con la capacità di ferirsi con un coltello, per esempio, senza causarsi danni permanenti (M. Mc Donald, 2005:14). Abilità, questa, che viene riconosciuta anche dagli altri detenuti.

Ciò diversamente da quanto accade nelle prigioni ungheresi, dove il suicidio, così come il comportamento autolesionista, non sono apprezzati dai detenuti (M. Mc Donald, 2005: 100).

Uno sguardo alla letteratura sul suicidio offre conferma e approfondimento sui concetti di suicidio come ricatto o vendetta. Degli otto possibili significati del gesto suicida, forniti da uno studio (A. Baechler, 1989), infatti, le indagini sul suicidio, nel caso del carcere, evidenziano come particolarmente significativi i concetti di suicidio/fuga e di suicidio/vendetta, suicidio/minaccia e ricatto. Nel primo caso il soggetto si uccide per non adeguarsi al sistema di regole imposte nell'istituto carcerario. Nel successivo, invece, il suicidio assume il significato di vendetta in quanto, pur aggredendosi, il suicida ha intenzione di far violenza sugli altri per punirli e vendicarsi. In particolare, in carcere, il detenuto vuol vendicarsi della propria infelicità che dipende dal suo stato di recluso; magari si suicida con il desiderio di uccidere un simbolo dell'*Ingiustizia istituzionale* subita. Circa il suicidio minaccia-ricatto è bene tener presente che, in carcere, con questo tipo di autoaggressione usata come un'arma, il detenuto si prefigge lo scopo di spaventare l'istituzione penitenziaria.

Altri autori (Bucarelli e Pintor, 1991), in proposito, affermano che in carcere il suicidio molto spesso si manifesta come “una forma di aggressione indiretta: tento di uccidermi così ti punisco, facendo ricadere la colpa su di te (giudice, guardiano, ecc.)”.

Per quanto riguarda il problema dell'autoaggressività in carcere, Gheorghe suggerisce di prendere in considerazione tre forme di suicidio:

- il suicidio emotivo, usato come modalità di reazione ad una forte emozione (per esempio, la paura, la tristezza, la rabbia);
- il suicidio passionale, come reazione alla disperazione dell'individuo che prova, attraverso tale gesto, a liberarsi da un insopportabile dolore morale;
- le “equivalenze suicidarie” (atti autolesivi) che hanno come fine il ferimento di se stessi, la simulazione di una malattia o il rifiuto di cure mediche. (F. Gheorghe, 1996: 76).

Nell'ambiente penitenziario, il numero dei decessi per suicidio è chiaramente inferiore al numero di condannati che sarebbero in grado di attuarlo e sta nella capacità dell'operatore, o meglio dell'equipe d'osservazione, cercare di distinguere l'intensità del rischio suicidario in relazione a ciascun detenuto, di riconoscere cioè la potenziale simulazione dall'effettiva volontà di procurarsi un danno alla salute o, ancor più, di togliersi la vita.

Le circostanze esterne restano da valutare come elementi spesso scatenanti e tra questi le Autrici hanno evidenziato il sentimento di marginalità e abbandono che si acuisce durante il periodo della detenzione, la perdita di una persona cara, il venir meno della speranza nel senso della vita e la percezione di un'esistenza inutile.

Dal punto di vista del profilo psicologico, i casi studiati evidenziano tutti manifesta immaturità emozionale caratterizzata da un vissuto emotivo infantile, egocentrismo e richieste affettive, percezione deficitaria della realtà riguardo a difficili situazioni di vita cui il soggetto si deve rapportare e incapacità dei soggetti di modificare i propri obiettivi e scopi per adattarsi alle nuove circostanze (L. Horvath, D. Nazare, 2003:64) unitamente a una sottovalutata immagine del sé, legata alla presenza di un Io interiore mal strutturato e cattivo funzionamento del super-io nella veste di censura morale (L. Horvath, D. Nazare, 2003:65).

A livello pulsionale le stesse registrano la presenza di un conflitto interiore percepito come un vissuto affettivo negativo generalizzato, di forte intensità, la presenza di angoscia, ansia in aumento, un rap-

porto di tensione ed ambivalenza con il mondo e mancanza di meccanismi di difese dell'io che non offre valvole di sfogo per scaricare in modo efficiente le tensioni accumulate, le quali si liberano in modo etero od autoaggressivi (L. Horvath, D. Nazare, 2003: 65).

Trattasi di caratteristiche che R. K. Merton (1957), nei suoi studi sull'origine della devianza suicida, fa rientrare nel termine "tensione", termine che pone al centro della sua teoria e che è da intendere come una forma di frustrazione. Essa "scaturisce dal fatto di vivere in una società che prospetta un panorama incentrato sul raggiungimento del successo, offrendo però, solo a pochi, i mezzi per conseguirlo". Merton precisa, tuttavia, che, da una identica situazione sociale, derivano non solo diverse reazioni di devianza comportamentale, ma anche un diverso modo di scaricare l'aggressività accumulata per la frustrazione.

Per circoscrivere la personalità dei soggetti posti sotto esame, le Autrici ricorrono alle definizioni di Ippocrate, riprese in seguito da Jung (e altri), del tipo sanguigno-collerico, a cui riconducono tre soggetti, del tipo passionale a cui ne riconducono sette, del tipo flemmatico con due e dell'amorfo di cui vi sarebbe un solo appartenente (L. Horvath, D. Nazare, 2003: 64). Tra gli eventi favorenti il suicidio le stesse individuano infine una serie di fattori tra cui quelli socio-economici. Sebbene non sia possibile stabilire una correlazione tra la condizione economica e il tasso di suicidi, Ionescu rileva che la perdita di un elevata condizione economica accresce il rischio suicida (G. Ionescu, 2000:230).

Per quanto riguarda il rapporto professione-tasso suicidario, dall'analisi di Horvath e Nazare, emerge come questo sia più alto tra quei soggetti che non hanno una professione stabile o il cui stato professionale non sia sufficientemente elevato o sicuro.

Rimandando alla situazione italiana, ancora una volta è utile menzionare A. Zappalà (2002). Egli indica tra gli eventi psicosociali ritenuti un'area di vulnerabilità suicidaria il rovescio finanziario, sottolineando che, se tale evento è accompagnato da isolamento sociale o dipendenza da istituzioni, il rischio di suicidio aumenta.

In un'ottica più aperta sembra dunque che la suddetta ipotesi possa ben inserirsi nella "teoria della crisi", presa in considerazione da D. Cosman (1990: 80) nel suo studio, la quale fa riferimento ad una generica situazione di disagio psicologico, anche di breve durata, che deriva da una condizione di vita che non può essere né risolta né evitata dal soggetto in questione.

Circa altre variabili prese in considerazione, quella relativa al “grado di urbanizzazione”, inizialmente volta a sostenere una maggiore ricorrenza di fenomeni suicidari nell’ambiente urbano rispetto a quello rurale, pare modificata in quanto le Autrici sostengono la parificazione dei tassi in entrambe le aree e, addirittura, hanno rilevato un tasso di suicidio più alto nelle zone rurali nei confronti degli anziani (L. Horvath, D. Nazare, 2003).

Il rapporto razza-religione-fenomeno suicidario, infine, si mostra legato non più tanto all’appartenenza alla religione cattolica come variabile in grado di determinare un minor tasso suicidario, in relazione, per esempio, ai protestanti, quanto al grado di integrazione religiosa che, più alto è, più è in grado di ridurre il tasso suicidario (L. Horvath, D. Nazare, 2003).

Per maggior immediatezza informativa si è provveduto a compilare una tabella riassuntiva delle principali informazioni contenute nella ricerca in esame.

TABELLA 1
Informazioni generali sui detenuti
che hanno commesso gesti suicidari

a)				
<i>Detenuto</i>	<i>Età</i>	<i>Reato</i>	<i>Pena</i>	<i>Ambiente di provenienza</i>
S.I.	44	Omicidio	17 anni	Urbano
R.N.	33	Furto	3 anni 8 mesi	Rurale
S.C.	29	Omicidio	17 anni	Rurale
G.G.	24	Furto	-	Rurale
D.L.	31	Omicidio	20 anni	Urbano
T.O.	28	Furto	5 anni	Urbano
C.V.	21	Omicidio	23 anni	-
C.C.	28	Omicidio	20 anni	-
C.A.	34	Omicidio	20 anni	Rurale
S.F.	43	Omicidio	11 anni	Rurale
D.S.	24	Furto	4 anni	Urbano
M.I.	27	Furto e rapina	8 anni e 6 mesi	Urbano
N.G.	24	Furto	5 anni	Urbano

b)

<u>Condizione soc.</u>	<u>Educazione Scolastica</u>	<u>Precedenti penali</u>
Divorziato, 3 figli	11 classi +Scuola profess.	Si
Divorziato, 2 figli	10 classi	Si
Celibe, senza figli	9 classi	Si
Celibe, senza figli	5 classi	Si
Celibe, senza figli	8 classi	No
Celibe, senza figli	10 classi	Si
Celibe, senza figli	10 classi	No
Celibe, senza figli	11 classi + scuola professionale	Si
Convivente, un figlio	4 classi	No
Convivente, due figli	9 classi	Si
Convivente, un figlio	-	Si
Celibe, senza figli	11 classi + scuola professionale	Si
Convivente, un figlio	8 classi	Si

Si giunge, da ultimo, all'azione di prevenzione del suicidio attuata nell'istituto penitenziario, azione evidenziata come importantissima in quanto le Autrici sostengono che dalla loro attività di osservazione è emerso che la maggior parte delle persone con idee o tentativi suicidari in realtà non vuol morire (L. Horvath, D. Nazare, 2003). Il lavoro di prevenzione, suddiviso in tre tappe, richiede:

- attenzione alle condizioni ambientali;
- presenza di una squadra di specialisti;
- sviluppo di un modello di valutazione del rischio suicidario. Per quest'ultimo si fa riferimento all'analisi di due tipi di indicatori: 1) storico-istituzionali: stile di vita, abilità e risorse di adattamento, anamnesi medica, anamnesi psichiatrica, eventuali suicidi nella famiglia, precedente tentativo di suicidio; 2) psicologici: perdita di persone care, depressione-ansietà, isolamento sociale, ostilità, disperazione, abuso di alcolici/droga, modifiche della condizione psicologica (si sono notati spesso stadi di miglioramento della depressione prima dell'atto fatale), pianificazione del comportamento suicidario, ultimi preparativi.

Una volta accertata l'esistenza di un rischio di suicidio, le due Autrici rumene chiariscono come quest'ultimo vada valutato attraverso un'intervista diretta al condannato che utilizzi due scale di valutazione: la scala di valutazione della depressione di Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) e le scale di valutazione del suicidio (Psychosometric Scales in Suicide Assesment) di A. Bech.

Un analogo procedimento emerge in uno studio epidemiologico, condotto in Italia, sulla prevenzione del suicidio (F. Taggi, R. Tartarelli, G. Polidori, I. Mancinelli, 1998, 1-3): la strategia preventiva viene metodologicamente distinta in primaria (rivolta a prevenire le cause e i fattori direttamente e indirettamente responsabili del comportamento suicidario. È indirizzata ai soggetti in cui non si sono manifestati intenzioni e gesti suicidari; secondaria: rivolta a prevenire il fenomeno nei soggetti che abbiano già manifestato intenzioni suicide; terziaria: rivolta a prevenire la ricorrenza del tentato suicidio. Nello specifico, la prevenzione dovrebbe comprendere tre momenti:

- il primo, a carattere generale ambientale, teso al miglioramento delle condizioni complessive di vita;
- il secondo, diagnostico-individuativo, finalizzato ad un corretto esame psichico per una valutazione oggettiva e multidisciplinare (psicologica e psicosociale) del rischio suicidario;
- il terzo, terapeutico, volto ad un adeguato e individualizzato trattamento psicologico e/o psichiatrico del disagio e del disturbo individuati.

Non molto spazio, invece, nell'opera di prevenzione, sembra esser dato dalle Autrici rumene a quelle che, in Italia, risultano essere delle priorità: tutela della dignità sociale delle persone incarcerate in attesa di processo⁵, qualità della pena e reinserimento sociale del detenuto. Va detto che nella ricerca rumena in esame non mancano accenni ad un incoraggiamento al "delinquente" ad inserirsi attivamente nei programmi socio-educativi e a svolgere attività produttive, ma sembra di avere a che fare con generiche postille, poste proprio nelle ultime righe della ricerca.

I tre percorsi indicati, invece, come prioritari in Italia, risultano tali proprio perchè ritenuti indispensabili per l'attuazione di una prevenzione che riduca al minimo il rischio che un detenuto si uccida e sono assolutamente da compiere nei confronti della totalità dei detenuti.

In particolare, il percorso che pone attenzione alla qualità della pena incontra ostacoli non indifferenti, ma non impossibili da affrontare. Si fa presente che troppo spesso si rinuncia a procedere in quella direzione, adducendo semplicemente come causa di forza maggiore il sovraffollamento e la mancanza di operatori. "Sono motivazioni reali, però non devono diventare il pretesto per bloccare in partenza le iniziative che potrebbero lo stesso attuarsi. Anche negli istituti più cadenti e affollati (ad esempio San Vittore) si sono trovati degli spazi per attivare laboratori e corsi di formazione. [...] Dove c'è una dire-

zione intelligente, una scuola attenta, un volontariato dotato d'inven-tiva, il tempo della pena può essere riempito costruttivamente in qualsiasi istituto" (Ristretti orizzonti, 2004).

Del resto, la letteratura di settore mette in risalto come l'attività di prevenzione sia ritenuta fondamentale da parte di tutte le ammini-strazioni penitenziarie, consapevoli che il problema non emerge nella sua reale dimensione. Come sostiene Manconi, infatti, il numero complessivo dei suicidi in carcere è probabilmente sottostimato; "se un detenuto cerca di uccidersi nella propria cella, ma muore in ospe-dale, o in ambulanza, il suo non sempre rientra negli atti suicidari car-cerari. Inoltre l'Amministrazione penitenziaria tende a declassificare ad eventi involontari fatti volontari. Tra i detenuti esiste la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti. Se un detenu-to ci muore, è da considerarsi overdose involontaria o suicidio volu-to? L'Amministrazione lo considera sempre un atto involontario, ma non di rado si tratta di suicidio vero e proprio" (*Il Manifesto*, 28 mag-gio 2003).

Un altro aspetto ancora dell'attività di prevenzione non pare che trovi adeguato sviluppo nel modello rumeno, vale a dire quello del-l'irrinunciabile necessità di formazione del personale carcerario. In merito vengono forniti interessanti spunti desunti dalle esperienze di due Paesi di Common Law (USA e Gran Bretagna). In America, il NCIA (National Center On Institutions and Alternatives) come prima componente di un piano di prevenzione del suicidio indica lo *staff training*⁶, in quanto la maggior parte dei suicidi e dei tentativi, così come dei gesti autolesivi, avvenendo a tarda sera o nel weekend, non può essere prevenuta dagli addetti ai programmi di "salute mentale", dai medici o da altra figura professionale. Sono gli agenti del custo-diale che, in prima linea, agiscono contro le condotte autodistruttive; "they form the front line of defense in preventing suicides" (L. M. Hayes, 1995).

L'importanza della formazione del personale, ancor prima di esse-re ripresa nel piano dal NCIA, era prevista esplicitamente anche dagli standards dell'ACAS (American Correctional Association Standards) e del NCCHC (National Commission on Correctional Health Care Standards, 1987).

Il primo richiedeva che tutto lo staff penitenziario ricevesse una formazione per il riconoscimento del rischio suicidario e per l'appli-cazione di precauzioni in tal senso (Standard 3-4081), mentre il secondo che lo stesso staff fosse addestrato all'applicazione effettiva

di programmi di prevenzione (standard 3-4364) ancora il NCCHC standard P-54 insisteva affinché tutti i membri dello staff che lavorano a contatto con i detenuti siano formati al fine di riconoscere atteggiamenti verbali e non che siano indice di un potenziale suicida (Standard P-54).

La cura della formazione del personale custodiale emerge anche dalle considerazioni del NCIA, in accordo con quanto sostenuto dalla WHO (World Health Organization, 2000) relativamente all'isolamento, che è l'assegnazione preferita proprio dagli operatori del custodiale. Il NCIA lo definisce, al contrario, particolarmente deleterio per il detenuto a rischio suicida, poiché contribuisce ad alimentare, nello stesso, il senso di alienazione già presente e rimuove l'individuo dalla supervisione dello staff. Anche la rimozione dei vestiti del detenuto (fatta eccezione per i lacci delle scarpe e per le cinture) e l'utilizzo di restrizioni fisiche dovrebbero essere considerati come ultima spiaggia, quando cioè il detenuto abbia iniziato a tenere comportamenti autolesivi. L'assegnazione del luogo dove scontare la pena deve essere perciò effettuata avendo come obiettivo quello di massimizzare l'interazione tra lo staff e il detenuto e non su decisioni che aumentino gli spersonalizzanti aspetti della carcerazione.

Lo *staff training* è una chiave di prevenzione del suicidio ritenuta importante anche in Inghilterra (Hm Prison Service, 2000). Nel documento di revisione del sistema penitenziario, dal punto di vista dell'implementazione della salute, infatti, il Hm Prison Service pone, tra le principali raccomandazioni, quella riguardante appunto la necessità di fornire al personale adeguata preparazione. Nonostante tale previsione, però, il medesimo documento sottolinea come solo la metà circa del personale penitenziario abbia effettivamente seguito i corsi obbligatori di prevenzione al suicidio. Risulta perciò chiaro come lo staff non sia preparato ad affrontare le evenienze autolesionistiche-suicidarie e spesso sia in difficoltà perfino a valutare il tipo di rischio a cui è sottoposto un detenuto.

E che la preparazione del personale custodiale non sia assolutamente da sottovalutare nell'opera di prevenzione del suicidio in carcere appare anche nella programmazione introdotta dal Prison Service nel 1994, dove si asserisce che il compito di capire il momento in cui il detenuto supera la soglia della depressione "innocua" a se stesso, per scivolare verso condotte che solitamente assumono un carattere di aumento della pericolosità, attraverso l'analisi di "frammenti di vita", purtroppo spesso emersi solo dall'autopsia psicologi-

ca del suicida e capaci di funzionare come “campanello d’allarme”, spetta a tutto il personale addetto a seguire, a qualsiasi titolo, il detenuto nel suo percorso di espiazione della pena. Il programma ritiene inoltre essenziale scoraggiare lo staff dall’affidarsi troppo saldamente e solo agli aspetti strumentali della prevenzione.

Né di minor importanza è ritenuta la preparazione del personale custodiale anche una volta avvenuto l’atto suicidario.

Tornando agli Stati Uniti, sia l’ACA che il NCCHC sottolineano, in tal caso, la necessità di effettuare un pronto intervento che sia rapido e mirato ad eliminare, tamponare, interrompere gli effetti della condotta autoaggressiva, in modo che il gesto possa restare catalogato come tentativo di suicidio, evitando perciò che si giunga alla morte del soggetto agente. A tal fine, questa fase di intervento richiede che il personale sia stato addestrato a procedure di pronto soccorso e primo aiuto; si ha inoltre la necessità di una immediata e rapidissima analisi della scena per assicurarsi che l’emergenza sia reale. In seguito deve essere allertato il resto dello staff affinché sia chiamato il personale medico. Nel frattempo si iniziano le procedure di CPR (rianimazione cardio-polmonare). Vigè il divieto di presunzione che il detenuto sia morto, fino all’arrivo del personale medico e le procedure di rianimazione devono essere condotte fino a quel momento. Dal 1992 (*Helfin v. Stewart County*, 1992: 714-720) le Corti federali hanno introdotto un vero e proprio dovere di intervento nei tentativi di suicidio compiuti da detenuti.

Altro elemento di un efficiente programma di prevenzione, non messo in luce dalle Autrici rumene, è il riesame del tentativo del suicidio avvenuto. Gli standard nazionali raccomandano che tale revisione includa:

- un esame critico delle circostanze dell’incidente;
- un riesame critico delle procedure rilevanti per l’incidente;
- una sinossi di tutta la preparazione specifica ricevuta dallo staff coinvolto;
- un controllo del servizio medico e di salute mentale competente nel seguire il detenuto suicidario;
- raccomandazioni per eventuali cambiamenti nelle politiche di training, supporto medico fisico e mentale e nelle procedure operative.

Il dovere di riesame è contenuto in due diversi standard del NCCHC. La norma P-54 ha stabilito che una politica di prevenzione del suicidio deve specificare le procedure per un riesame medico e amministrativo in presenza di un caso di suicidio. La norma P-09

richiede invece, esplicitamente, che si valuti a posteriori se si possano riscontrare responsabilità in capo al personale che non ha rilevato rischio suicidario, quando sarebbe stato possibile farlo.

Stessa importanza al momento della revisione viene assegnata dal FBOP, nel programma di prevenzione al suicidio. La variante più significativa, rispetto ai modelli statali, consiste nel fatto che tale momento è affidato ad uno specialista esterno (di solito all'amministratore regionale del Servizio psicologico o al capo psicologo di un altro dipartimento del FBOP). La revisione consiste in un'autopsia psicologica che esamina un certo numero di variabili legate alla morte e che comprendono eventi storici, demografici e psicologici.

5. Conclusioni

È fuor di dubbio che il tema del suicidio in carcere e, in particolare, la prevenzione dello stesso stiano a cuore, ovunque, soprattutto all'Amministrazione penitenziaria. A tal riguardo, va ricordato che il sistema penitenziario rumeno si è prefisso, negli ultimi anni, obiettivi di alto rilievo, e se il risultato non è stato quello auspicato, occorre ricercarne le cause nella legislazione vecchia più di trent'anni, nell'assenza di misure alternative alla detenzione non custodiali e nell'inevitabile (per qualsiasi ordinamento) inadeguatezza delle risorse economiche stanziato dallo Stato. Senza dimenticare che, al di là dell'aspetto etico del problema, gli eventi autolesionistici, in una realtà di carenze e di contraddizioni qual è il carcere, non possono che peggiorare la situazione dei suoi membri, sia a livello di detenuti, sia di personale nelle sue varie qualifiche.

La ricerca, effettuata in Romania, ha messo in luce aspetti della problematica in esame per nulla dissimili da quelli che caratterizzano gli atti autolesionistici posti in essere in Italia o altrove. Questo ci porta a ritenere che ogni uomo detenuto è sottoposto alle medesime difficoltà, proprio per la sua condizione di ristretto. Una situazione detentiva caratterizzata da elevati standard sanitari, spazi a disposizione conformi a quanto previsto dalle European Prison Rules, costanti offerte lavorative per il più alto numero possibile di reclusi e staff in grado di seguire i detenuti dal punto di vista psicologico ed organizzativo potrebbe, però, portare ad una diminuzione del rischio suicidario. Resterebbero sempre quei buchi neri legati alla vita affettiva di ognuno, alla sfera emotiva di chi subisce la deprivazione della

libertà e alla sua personale capacità di affrontare situazioni di vita nelle quali lo stress non può essere evitato e accade che, nel mettersi in gioco, ci si possa anche rendere conto di essere meno forti del previsto.

Certo è che cercare di rendere meno dannoso possibile il tempo trascorso da reclusi è un dovere cui nessun operatore di settore dovrebbe venir meno. I dati raccolti, però, evidenziano uno squilibrio fra quanto viene fatto in applicazione delle leggi (che soprattutto negli ultimi anni sono intervenute spesso e con valide indicazioni sul piano teorico) e quanto dovrebbe essere fatto. Si va costruendo, in tal modo, su fondamenta poco profonde e ci si dibatte in una situazione confusa e stagnante, senza venir a capo della situazione e adducendo, a giustificazione dell'insuccesso, problemi economici (per la maggior parte reali) e burocratici.

E se è indubbio che, oggi, rispetto al passato, in carcere (o meglio in certe carceri), si muore meno di suicidio, è altrettanto vero che di tale evento si muore ancora veramente troppo, nel silenzio e nella dimenticanza. Contano le statistiche di morte, certamente, per spingere gli operatori a fare sempre di più, ma quelle dei *vivi (recuperati alla vita)*, che non possono essere redatte, non sono meno importanti e costituiscono uno spiraglio di luce in una tematica, per ovvie ragioni, così buia.

NOTE

* Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Criminologia penitenziaria.

¹ Per la parte giuridica: A. Vlasceanu, A. Dorobant; 2002: 8, *Romanian Criminal Procedure Code* e *Romanian Criminal Code*.

² Per l'evoluzione e l'organizzazione del sistema penitenziario in Romania: "Demilitarisation in Prison Services in Central and Eastern Europe", International Centre for Prison Studies, King's College, London. www.prisonstudies.org.

Per quanto riguarda la situazione del personale penitenziario in Romania: M. MacDonald, 2005: 69.

Sull'argomento cfr. Phare 2003: 1, www.europa.eu.int.

³ Al riguardo cfr. M. Mac Donald, 2005: 12 e relazione del General Directorate of Penitentiaries, Bucarest, 2004.

⁴ Riguardo ai fattori evidenziati vale la pena sottolineare brevemente come si ritrovino forti analogie anche nella situazione penitenziaria australiana. Emerge, infatti, dalla ricerca effettuata da V. Dalton anzitutto come il fenomeno del suicidio rappresenti il 46% delle morti in carcere, come anche nelle prigioni australiane siano quasi totalmente maschi i soggetti che compiono tale gesto (98% del tot

di suicidi in ambito penitenziario), come l'età più a rischio sia attorno ai 29 anni (anche se va sottolineato che la causa di morte prevalente – 80% – tra i ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 è proprio il suicidio), come, anche qui, il luogo preferito sia la cella e il metodo scelto, per il 93.8 % dei casi, sia l'impiccagione, il giorno favorito la domenica e il periodo gennaio e novembre. Per quanto riguarda la posizione giuridica si evidenzia come il fenomeno riguardi, anche in questa realtà, in prevalenza soggetti in custodia cautelare, accusati di reati gravi quali l'omicidio o l'aggressione (V. Dalton, 1999, 126: 6).

⁵ A tal riguardo, la World Health Organization (WHO) sottolineando, in primo luogo, come sia importante sviluppare profili chiari e definiti dei detenuti-suicidi, in modo da poter creare una griglia di rischio dove inserire i soggetti presi in esame, così da poter valutare i gruppi ad alto rischio e le diverse situazioni che si possono presentare, identifica due tipi di profili, (facendoli dipendere, sostanzialmente, dal momento giuridico che il detenuto si trova a vivere) Il primo dei quali riguarda proprio i *pre-trial inmates*, ovvero i detenuti in attesa di giudizio. Essi sono essenzialmente maschi tra i 20-25 anni, non sposati e arrestati per la prima volta. Al momento dell'arresto sono spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcool e commettono il suicidio nelle prime 24 ore di detenzione, spesso nelle primissime ore dopo l'arresto. Altro momento di rischio per i *pre-trial inmates* è costituito dalle ore precedenti l'udienza, soprattutto se è stata preannunciata una sentenza particolarmente dura (*Mental and Behavioural Disorder*, 2000). Sempre riguardo ai soggetti in attesa di giudizio cfr anche il "Dossier: Morire di Carcere 2002-2003. I suicidi in ambito penitenziario" dal quale emerge che occuparsi della tutela di tali soggetti, "oggi, non trattasi di un compito facile: al solo avviso di garanzia, i media "saccheggiano" la vita della persona indagata e ciò ad inosservanza della presunzione di innocenza, fino alla sentenza definitiva". A volte, questo – fatto tanto più deplorabile – avviene anche per un "certo protagonismo di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e dei giudici inquirenti, che non vedono l'ora di annunciare i loro successi nella lotta alla criminalità: nel 50% dei casi le persone indagate saranno poi assolte (tra i vari gradi del processo) ma ormai il loro nome è stato pubblicamente associato a vicende di criminali ed è questo che rimane impresso nella memoria della gente, non la sentenza d'assoluzione" (Ristretti Orizzonti, 2004).

⁶ Efficace esempio di applicazione del progetto di training per lo staff è fornito dall'Helwyn Hunt Correctional Center Louisiana. In tale struttura tutto il personale riceve una preparazione annuale nel riconoscimento di comportamenti potenzialmente suicidi. Un simile programma è previsto anche nello State Correctional Institution Retreat, Pennsylvania. Per quanto riguarda le prigioni federali, la situazione è molto simile. Il Federal Bureau of Prisons (FBOP) ha adottato un programma di prevenzione al suicidio che è costantemente monitorato per essere reso quanto più possibile efficace.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A. Baechler (1989), *Les Suicides*, Gallimard, Paris.
M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona (1993), *Sociologia della devianza*, il

Mulino, Bologna.

A. Bucarelli, G. P. Pintor (1991), *Morte e detenzione*, "Rassegna Italiana di Criminologia", Giuffrè, Milano, vol. IV, 315-318.

F. Ceraudo (1990), *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, in Atti del Convegno Nazionale di Medicina Penitenziaria, AMAPI.

D. Cosman (1999), *Sinuciderea. Studiu in perspectiva biopsihosociala*, Ed. Risoprint, Cluj Napoca,.

V. Dalton (1999), *Suicide in prison, 1980-1998: National overview*, Australian Institute of Criminology, Trend & Issues in Crime and Criminal Justice, 126, 1-6.

A. Barclay "Demilitarisation in Prison Services In Central and Eastern Europe", International Centre for Prison Studies, King's College, London.

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Annual Report, 2001.

F. Gheorghe (1996), *Psicologie penitenziaria*, Ed. Oscar Print, Bucuresti.

T. Holmes, R. Rahe, (1967), *Development of the Social Readjustment Rating Scale*, Journal of Psychosomatic Research, vol. II, 213.

L. M. Hayes (1995), *Prison Suicide: an overview and a guide to prevention*, US Department of Justice, National Institute of Correction, Mansfield, Massachusset. Helfin v. Stewart County, 1992, 714-720.

Hm Prison Service (2000), An Internal Review, "Prevention of suicide and self-harm in the Prison Service", Maritime Printing Company, 6-62.

L. Horvath, D. Nazare (2003), *Tentativa suicidara si suicidul in medium penitenciar semnificatii si modalitati de prevenire*, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Penitenciarul Timisoar.

G. Ionescu (2000) "Psichiatrie clinica standardizata si codificata", Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, pag 230.

M. MacDonald (2004), *Country Report for Romania*. Research Project for the Central and Eastern European Network of Drug Service in Prison, in Co-operation with the European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations (HEUNI), Centre for Research into Quality, University of Central England.

M. MacDonald (2005), *A Study of the Health Care Provision, Existing Drug Services and Strategies Operating in Prison in Ten Countries from Central and Eastern Europe*, University of Central England, Helsinki.

Mental and Behavioural Disorder, Department of Mental Health, World Health Organization, *Preventing Suicide. A resource for Prison Officers*, Geneva, 2000.

R. K. Merton (1957), *Social Theory and Social Structure*, Glencoe, The Free Press.

National Prison Administration (NPA), "Prison Brief for Romania", World Prison Brief – International Centre for Prison Studies, www.kcl.ac.uk.

Phare 2003, *Standard summary project fiche*, pag. 1, www.europa.eu.int.

Phare 2004, *Standard Project Fiche-Romania. Further improvement of the penitentiary system*.

Ristretti Orizzonti, Gruppo Rassegna Stampa, *Morire di carcere. Dossier 2002-2003* (realizzato dal Centro di Documentazione Due Palazzi di Padova).

F. Taggi, R. Tartarelli, G. Polidori, I. Mancinelli (1998), *Il suicidio nelle carceri in Italia: uno studio epidemiologico, 1996-1997*, in Rassegna Penitenziaria e

Criminologia, vol. 1, 197-214.

A. Vlasceanu, A. Dorobant; (2002), *Romania*, Heuni, Helsinki.

A. Zappalà (2002), *Il suicidio: predizione ed esame post factum*, in G. Gulotta (a cura di) *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 998-1014.

R. Walmsley (2003), *Further Developments in the Prison System of Central and Eastern Europe: Achievements, Problems and Objectives*, Heuni, Helsinki.

R. Walmsley (2005), *Prison in Central and Eastern Europe*, The European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations, Helsinki.

Le origini delle prigioni

Catia Alexandra Vieira

In breve, questo testo vuole essere un approccio storico al carcere. “La storia vuol cogliere gli uomini al di là delle forme sensibili del paesaggio, degli arnesi delle macchine, degli scritti in apparenza più freddi e delle istituzioni in apparenza più completamente staccate da coloro che le hanno create” (Bloch, 1969, p. 41). In particolare, si tratta di demistificare il carcere: non è nato con il primo uomo, non è stato sempre l’equivalente a una punizione. Propone e prova modelli d’organizzazione sociale o economici che sono già presenti nella società o che si vogliono imporre, riflette una società relativamente recente, insieme con altri modelli di controllo sociale. Ma questa è una questione polemica. Cercheremo soltanto di far capire come si è arrivati al concetto contemporaneo di *carcere* e a contestualizzarlo storicamente e socialmente.

L’argomento è delicato. È impossibile scrivere del carcere senza indignarsi: sia perché non riesce a svolgere la sua funzione, sia per il modo in cui viene gestito solitamente. Pensare l’origine del carcere, i motivi della sua affermazione dispotica è pensare a un dilemma, ad una contraddizione interna alla nostra società. Interpretare il lavoro forzato come l’autentico movente della nascita del carcere, come si vedrà più avanti, è insufficiente. Un approccio a questo tema si deve collocare sullo sfondo della complessa organizzazione sociale che l’ha prodotto. La prigione non è una aberrazione sociale, isolata o estranea; anzi, nasce in un modo coerente con altre istituzioni, in un determinato contesto di rapporti sociali, come dimostrano Erving Goffman e Michel Foucault.

Nel sistema di produzione pre-capitalistica il carcere come pena non esisteva. Nel Medioevo venivano chiusi in prigione i debitori, in attesa che onorassero i loro impegni, e coloro che attendevano di essere processati, per evitarne la fuga o per estorcere loro confessioni torturandoli. Era, insomma, un luogo di custodia dell’imputato o del debitore, mentre nell’epoca moderna il carcere diventa la principale modalità di esecuzione della sanzione penale. Si può probabilmente sostenere che l’origine del carcere moderno non si trovi in quei luoghi di custodia, ma in un insieme di istituzioni chiuse pensate per

altri scopi sociali: ospedali, ospizi, alberghi per poveri, case di correzione. Non è un caso, infatti, che il carcere moderno nasca e si sviluppi insieme alle fabbriche, alle banche, agli ospedali e ai manicomi.

Da un punto di vista strettamente economico, è l'avvento del sistema capitalistico che permette e favorisce la diffusione della pena carceraria. Rusche e Kirchheimer, in una prospettiva teorica marxista, interpretano il lavoro forzato come l'autentico movente della nascita del carcere. Secondo tali autori, la borghesia ha fatto uso della manodopera dei detenuti nei periodi caratterizzati da scarsità di offerta di lavoro e, nei periodi invece di sviluppo economico, ha utilizzato il carcere per indurre il proletariato ad accettare condizioni di lavoro disagiate pur di evitare i rigori della detenzione. In Italia, questa prospettiva viene ripresa da Dario Melossi e Massimo Pavarini (1979). Questa idea di sanzione come privazione di una quota di libertà, determinata in modo astratto, diventa possibile storicamente solo in quel processo economico "in cui tutte le forme della ricchezza sociale vengono ricondotte alla forma più semplice ed astratta del lavoro umano misurato nel tempo" (Id., 1979, p. 243). Da una parte è il capitalismo che diffonde il carcere-pena; dall'altra è il carcere stesso, strumento della borghesia, che crea le condizioni per lo sviluppo del capitalismo.

Secoli XV e XVI, Inghilterra: la rivoluzione industriale crea una massa di lavoratori espropriati che diventano mendicanti, vagabondi, briganti. "Alla fine del secolo XV e durante tutto il secolo XVI si ha perciò in tutta l'Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il vagabondaggio. I padri dell'attuale classe operaia furono puniti, in un primo tempo per la trasformazione in vagabondi e miserabili che avevano subito. La legislazione li trattò come delinquenti volontari e partì dal presupposto che dipendesse dalla loro buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle antiche condizioni non più esistenti", scriveva Marx ne *Il Capitale* (vol. I, p. 33).

Nel 1557 viene creata nel palazzo di "Bridewell" la prima *house of correction* con lo scopo non solo di riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina ferrea, ma anche di scoraggiare altri dal vagabondaggio e dall'ozio. È tuttavia nell'Olanda della prima metà del XVIII secolo (che Marx indica come modello di nazione capitalistica) che la "casa di lavoro" raggiunge la sua forma più alta di sviluppo. Sono conosciute sotto il termine di "Rasphuis" in quanto l'attività lavorativa fondamentale era quella di grattugiare con una sega un certo legno fino a farne una polvere che serviva per

tingere i filati¹. Attraverso la monotona pratica del *rasping* si concretizzava la funzione correzionale, ovvero l'apprendimento da parte dei lavoratori della disciplina necessaria per la produzione industriale.

In questo senso, le istituzioni carcerarie, fin dalla loro nascita, sono state un strumento della classe borghese. Pure se l'idea di queste case era quella di proteggere i soggetti deboli dalle trasformazioni sociali ed economiche del '800 (soprattutto quelli espulsi dalle campagne), si sono sviluppate nel senso contrario di "proteggere la società borghese da questi elementi di disturbo tenendoceli dentro a forza e inculcandogli qualche nozione disciplinare teoricamente idonea a renderli meno spersi nel mondo" (Bassetti, 2003, p. 152).

Si potrebbe dire, con Michel Foucault, che il carcere rappresenta l'evoluzione delle case di lavoro, avendo preso in prestito dalle celle conventuali l'isolamento cellulare e la divisione dello spazio e del tempo. Una struttura che teoricamente rende possibile la meditazione, il pentimento, il cambiamento personale attraverso l'isolamento e l'imposizione di orari. In Italia troviamo la prima costruzione architettonica che possiede tali caratteristiche nella casa di correzione del San Michele di Roma, inaugurata nel 1704 su ordine del papa Clemente XI.

Comunque, è negli Stati Uniti alla fine del XVIII secolo che il modello penitenziario si perfeziona. Si confrontano all'epoca due sistemi di detenzione: quello filadelfiano e quello auburniano. Il primo presuppone l'isolamento costante del detenuto, accompagnato dalla preghiera e dal lavoro. Il secondo prevede per i detenuti solamente l'isolamento notturno; di giorno i reclusi possono lavorare con i loro compagni di sventura, senza avere la possibilità di comunicare in alcun modo. I fautori del metodo filadelfiano sostenevano, a difesa del loro modello carcerario, la tesi che il carcere debba evitare ad ogni costo la *contaminazione* tra individui di per sé già sovversivi, mentre gli apologeti del metodo Auburn, pur non negando tale pericolo, ritengono che occorra preoccuparsi anche della riduzione dei danni causati dall'isolamento assoluto. La prima prigione costruita in Europa secondo il modello americano è stata, nel 1842, quella di Pentonville, in Inghilterra, dove era vietato qualsiasi contatto sociale (il cibo veniva distribuito automaticamente e i detenuti erano obbligati ad indossare una maschera ogni qualvolta uscivano dalla cella).

Oltre agli aspetti economici, la nascita del carcere riflette anche la mentalità della borghesia come classe culturalmente egemone in formazione e pertanto manifesta anche gli elementi di una nuova mora-

le che, da un lato, rappresenta la vendetta sociale in particolare contro coloro che hanno violato il diritto di proprietà e, dall'altro, non può più tollerare i pubblici supplizi che caratterizzavano i sistemi penali delle società d'*ancien régime*. “Mediante la «pena» del debitore, il creditore partecipa di un diritto signorile: raggiunge altresì finalmente il sentimento esaltante di poter disprezzare e maltrattare un individuo come un «suo inferiore» (...) La compensazione consiste quindi in un mandato e in un diritto alla crudeltà”.

Fino al XVIII secolo la punizione dei reati costituiva uno spettacolo pubblico, una teatralizzazione del crimine commesso attraverso gli innumerevoli supplizi che venivano inferti al condannato. La flagellazione, l'impiccagione, il rogo, l'amputazione fanno parte di un rituale in cui si rafforza il disequilibrio tra il suddito che ha disobbedito alla legge e la potenza del sovrano che incarna la legge stessa. La pubblicità della giustizia, del potere sovrano che restaura la sacralità della legge infranta dal crimine, si manifesta nel corpo stesso del condannato, corpo che diventa divulgatore della sua stessa condanna. Il supplizio comprendeva un rapporto definito tra il crimine e la punizione (ad esempio, con l'esposizione del cadavere nel luogo del crimine, o l'uso di supplizi simbolici: bruciare gli impuri o bucare la lingua dei bestemmiatori), ancor più rafforzato con la confessione pubblica. La funzione giuridico-politica del supplizio, più che una riparazione della giustizia, rappresenta l'esibizione del potere sovrano, l'affermazione della supremazia del re che il trasgressore ha messo in dubbio. Il sovrano impone la sua presenza fisica nell'esercizio del potere attraverso l'esposizione del corpo straziato del criminale. Il teatro del terrore con la sua crudeltà, con l'ostentazione della violenza, fa conoscere al popolo una giustizia armata, una politica della paura. Qui si trova, nello stesso momento, la rivelazione della verità del crimine e l'affermazione del potere; il corpo del condannato riproduce l'orrore del crimine commesso, lo confessa e rappresenta il luogo della vendetta dell'ulteriore vittima (il re).

È contro questa giustizia vendicativa che nella seconda metà del XVIII secolo filosofi, giuristi, teorici del diritto si rivoltano. Occorre punire invece di vendicare. Il castigo deve avere *l'umanità* come misura, anche per i peggiori crimini. In questo contesto nasce il carcere come pena. Ma come si arriva a questo bisogno di *addolcimento* delle pene? Consideriamo *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (1764) e il *Panopticon* di Jeremy Bentham (1786) come due punti rappresentativi di questo movimento, come modelli dello spiri-

to illuministico settecentesco. Per un verso, la razionalizzazione delle leggi come mezzo per impedire il caos e lo scandalo provocato dalle pratiche punitive dell'*ancien régime*; per l'altro, la razionalizzazione delle pene nei termini di una definizione funzionale delle strutture che avrebbero accolto i criminali. In comune la razionalizzazione: il progresso morale di Beccaria, l'efficacia del dispositivo di Bentham. Nonostante lavorino a forme di sistemi punitivi molto diversi fra loro è identica l'efficacia razionale adattata all'anima sensibile dell'Illuminismo. Non è che Beccaria e Bentham siano i rivelatori di una nuova coscienza umanitaria e della *giusta democrazia* moderna; anzi, nel momento in cui denunciano le vecchie modalità punitive, si presentano "come difensori e fautori di *un modo di punire moderno*, scevro da ogni debolezza, rigoroso, metodico, efficace" (Brossat, 2003, p. 19). Non si tratta di punire meno, ma di punire meglio; non è più il sovrano che si vendica di chi non lo ha rispettato, ma tutto il corpo sociale che si difende da un nemico, da una minaccia interna. L'umanizzazione delle pene, la sensibilizzazione delle punizioni rispettano l'uomo ragionevole che obbedisce alla legge e non commette reati, osserva Foucault. Il cuore che si rispetta non è quello del criminale, ma quello di colui che punisce. Non si pratica più la vendetta rispetto al passato, ma la correzione di futuri atti criminosi. C'è da considerare che alla base del diritto di punire *con il cuore* troviamo il *contratto sociale* rousseauiano, in cui ogni uomo sacrifica al bene della società una porzione della sua libertà; è la somma di tutte queste porzioni che fanno la sovranità di una nazione, la giustificazione di uno Stato. Lo spirito illuminista ci dice che da qui sono nate (e si giustificano) le leggi, "colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla" (Beccaria, ediz. 1994, p. 63). Abdicazione di una parte della libertà individuale per superare l'*homo homini lupus* hobbesiano e permettere la "difesa del deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari". In questo spirito di giustizia, una giustizia dove le pene devono essere proporzionale ai reati, la crudeltà degli antiche supplizi è divenuta inutile, per certi aspetti controproducente. E crudele è tutto ciò che minaccia l'integrità dei corpi, che li mutila, ovvero che scrive la legge sui corpi. Quindi, in Beccaria troviamo insieme moralizzazione, modernizzazione e razionalizzazione di un sistema penale che si crede civilizzato, umanizzato. Insomma, il culmine di una evoluzione verso una giusta società di uomini liberi. Ma la sua criti-

ca all'*ancien régime* è quella di un utilitarista, di un uomo d'ordine figlio dell'Illuminismo che confonde oggettivazione e razionalizzazione dell'approccio al crimine con moderazione e umanizzazione. "[I]l fine delle pene non è di fomentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. (...) Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sulle anime degli uomini, la meno tormentosa sul corpo del reo" (Beccaria, ediz. 1994, p. 84).

Bentham e il suo *Panopticon* seguono la stessa linea. Sono l'efficacia e l'umanità (intesa come processo utile) delle pene che lo portano a concepire un dispositivo tecnico, un sistema "architetturale" capace di rieducare gli individui attraverso l'amministrazione della vigilanza. Una struttura circolare con una torre di controllo al centro e attorno le celle, disposte in modo che il controllore possa guardare dentro le celle senza essere guardato. Le celle sono totalmente aperte allo sguardo pubblico, nel detenuto, che si sente osservato senza soluzione di continuità, deve crescere la paura dissuasiva dello stigma, allo stesso tempo devono essere rispettate *condizioni umane* di detenzione. Secondo Foucault, è questo il fine più importante del Panottico: "indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio" (Foucault, 1976, p. 219). Contro l'eccesso di severità e di sofferenze corporali, Bentham stabilisce un dispositivo dove il potere è visibile, ma non verificabile e dove si coniuga la perfezione tecnica al valore morale, coniugazione che ancora oggi definisce la società del controllo (Deleuze, 1998).

Laddove il diritto monarchico puniva attraverso una cerimonia di sovranità, i giuristi riformisti desiderano la *riqualificazione* del soggetto giuridico; laddove giocavano le forze del sovrano, svolge il suo ruolo disciplinare il corpo sociale. In questo momento, la questione è di sapere come mantenere il terrore senza violentare i corpi. Terrorizzare il crimine e il potenziale criminale, affermando una distanza della violenza espressa nel corpo, diventando piuttosto un'impressione sull'anima. La crescente sensibilità del soggetto moderno alla violenza viva e diretta (che comunque non esclude altre

forme di violenza) ci porta all'affermazione dei dispositivi di isolamento, reclusione ed esclusione.

Tuttavia, se Beccaria e gli altri giuristi riformatori del XVIII, XIX secolo sostenevano comunque l'incompatibilità tra il carcere e una buona giustizia (perché sanziona non solo il criminale, ma tutta la sua famiglia e perché comunica e diffonde lo stesso male che doveva punire), come arriviamo alla supremazia del carcere in quanto pena? Con tutte le critiche e gli ovvi fallimenti di questa istituzione, ancora oggi punire significa sostanzialmente imprigionare. "Quando si cammina in un corridoio, mani dietro la schiena, testa bassa, ritmo imposto, dritti lungo il muro, il nemico assicura un controllo su di noi che va ben al di là di qualsiasi punizione corporale per brutale che sia", ci racconta Benasayag (2005, p. 35), arrestato in Argentina nel 1975, quando aveva ventuno anni, dopo il colpo di Stato militare di Videla. Oltre a rendere esplicita la violenza che comporta il carcere, l'autore fa riferimento allo stretto controllo corporale a cui sono sottomessi i detenuti, in modo da "farti entrare la prigione in testa" (*ibidem*).

Nel periodo dei Lumi è stata la scoperta del corpo (atomo individuale nella società) come oggetto e bersaglio del potere a caratterizzare il nuovo potere disciplinare: il corpo che si manipola, che si allena, che obbedisce, che si modella. D'accordo con l'analisi foucaultiana, questa scoperta dell'Uomo-Macchina si è sviluppata in due direzioni: quella anatomo-metafisica, iniziata con Cartesio e proseguita da schiere di medici e filosofi, e quella tecnico-politica, costituita da tutto un insieme di leggi, regolamenti militari, scolastici, ospedalieri che hanno avuto lo scopo di addestrare il corpo per renderlo utile, sottomesso e docile. È questo minuzioso controllo delle operazioni corporali (ritmo imposto, distribuzione degli individui nello spazio, regolamentazione di ogni movimento, etc.), in un rapporto docilità-utilità che Foucault chiama "*le discipline*" (id., 1979, p. 211), che probabilmente caratterizza ancora l'esercizio del potere disciplinare nelle società tardo-moderne.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Agamben G. (2005), *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino.
 Bassetti R. (2003), *Derelitti e delle pene. Carcere e giustizia da Kant all'indultino*, Editori Riuniti, Roma.
 Baudrillard J. (1977), *Dimenticare Foucault*, Cappelli editore, Bologna.

- Beccaria C. (1994) ediz. Orig. 1764, *Dei delitti e delle pene: contro le ingiustizie della giustizia*, Rizzoli, Milano.
- Benasayag M. (2005), *Malgrado tutto: racconti a bassa voce delle prigioni argentine*, a cura di Monica Serrano, Filema Edizioni, Napoli.
- Bloch M. (1969), *Apologia della storia o mestiere di storico*, Einaudi, Torino.
- Brossat A. (2003), *Scarcerare la società*, Elèuthera editrice, Milano.
- Deleuze G. (1998), *Foucault*, Edições Vega, Lisboa.
- Foucault M. (1979), *Dalle torture alle celle*, Edizioni Lerici, Roma.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Franco N. (1979), *Il carcere come luogo di produzione della violenza*, in *La violenza interpretata*, a cura di Renzo Villa, il Mulino, Bologna.
- Melossi D., Pavarini M. (1979), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna.

RUBRICHE PERIODICHE



RUBRICA GIURIDICA**Le pronunce del Tar sul c.d. decreto Turco
in materia di quantità di cannabis lecitamente
detenibile***Francesca D'Elia*

In data 15 marzo 2007, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento dei ricorsi presentati dal Codacons, dall'Associazione "Articolo 32" e dall'Aidma Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato), ha sospeso con ordinanza il decreto¹ del ministro della Salute Livia Turco che, di concerto con il ministro della Giustizia, e sentito il ministro della Solidarietà sociale, era stato emanato nell'agosto scorso al fine di innalzare da 500 milligrammi a 1 grammo² il quantitativo massimo di cannabis – espresso in principio attivo – detenibile per uso personale, senza incorrere, quindi, nelle sanzioni penali.

Il decreto Turco interveniva "a freno" di norme controproducenti e criminogene della cd. legge Fini-Giovanardi³ e, in specifico, di parametri introdotti dal conseguente decreto Berlusconi-Storace che, in particolare, avendo abbassato la soglia del discrimine tra il consumo personale e lo spaccio⁴, fanno sì che per quantitativi realisticamente ascrivibili a un uso personale s'incorra comunque nella presunzione *juris et de jure* di spaccio e nei provvedimenti punitivi che, sempre in base a norme contenute nella legge 49/2006, possono arrivare alla reclusione sino a 20 anni; previsioni che, *in primis*, stravolgono il principio, introdotto all'esito della consultazione popolare dell'aprile 1993, in base al quale era ascritto all'accusa l'onere di dimostrare la destinazione a fini differenti dall'uso personale dello stupefacente – il cui implicito corollario era quello per cui "in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova sul punto, il giudice deve pervenire ad una sentenza di assoluzione"⁵.

Norme che hanno segnato un orientamento contro tendenza rispetto alla giurisprudenza che ha segnato in passato il superamento di quella presunzione – reintrodotta illegittimamente lo scorso anno con la cd. Legge Fini-Giovanardi – nonché il ridimensionamento del valore dell'elemento quantistico; aspetti che avrebbero creato un con-

trasto irreversibile con i principi processual-penalistici evidenziati sul tema. Come noto la L. 49/2006, la cd. “legge Fini-Giovanardi” ha riesumato, sebbene su basi differenti, il concetto di dose media giornaliera, e ha prodotto una forzatura del principio processualcodicistico relativo alla prova di cui agli artt. 187 e segg. c.p.p., stravolgendo il generale *onus probandi*, nell’attribuire in maniera indebita tale onere all’imputato o al suo difensore e, conseguentemente, nell’esonere da tale compito l’organo che invece rappresenta la pretesa punitiva dello Stato.

In considerazione, quindi, dell’automatismo inaccettabile, in relazione alla presunzione della finalità di spaccio, sono perfettamente intuibili le conseguenze in termini criminogeni di un decreto ministeriale sui limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso solo personale che preveda parametri particolarmente bassi. Come anche, ovvio, le ragioni a sostegno della necessità di intervenire a modifica di detti parametri. Un intervento che il ministro Turco ha messo in opera tramite decreto, su cui però è intervenuta l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del decreto Turco emessa dai giudici amministrativi della III sezione *quater* del Tar del Lazio⁶, presieduta dal dr. Mario di Giuseppe, nonché la successiva sentenza di annullamento del decreto emessa dagli stessi giudici⁷. Nell’ordinanza di sospensione del decreto Turco del 15 marzo 2007 si è infatti ritenuto che la legge “*non conferisca al decreto un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali*”. Al contrario, offre “un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del ministero della Salute”. Il Tar ha anche sollevato il fatto che, nel caso specifico, “*la scelta effettuata con il decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore*”⁸. Eppure, la stessa Commissione scientifica istituita dall’allora ministro Storace⁹ per determinare i quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini della prescrizione delle sanzioni, aveva segnalato, nel concludere i propri lavori, l’impossibilità di una valutazione tecnica che fosse sostitutiva della decisione politica. E ciò proprio in riferimento alla determinazione delle quantità massime detenibili senza incorrere in sanzioni penali. Gli stessi tecnici nominati da Storace si erano espressi nettamente per la competenza del ministro sulla decisione. Un dato tecnico-giuridico ben noto all’on. Turco, che almeno inizialmente¹⁰ vole-

va ricorrere al Consiglio di Stato. Va segnalato che, qualora il Consiglio di Stato avesse confermato gli orientamenti del Tar, si sarebbe potuto ritenere annullabile anche l'iniziale decreto ministeriale "Berlusconi-Storace" sulle quantità massime, rendendo di fatto inapplicabile la stessa legge Fini-Giovanardi.

In data 21 marzo 2007, è poi intervenuta la sentenza di annullamento del decreto Turco da parte del Tar del Lazio per "violazione dei principi ispiratori del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 come modificato dalla legge 49/06 (Fini-Giovanardi), dell'articolo 32 della Costituzione e dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta: considerato che è scientificamente dimostrata la nocività della cannabis, gli effetti del decreto appaiono in contrasto con la tutela della salute; l'assenza dei dati in base ai quali il ministero ha ritenuto di poter raddoppiare la dose consentita". Inoltre, il Tar ha stabilito che il decreto "contravviene all'attività e ai primari obiettivi del Servizio sanitario nazionale" e che rispetto all'aumento delle dosi di droghe 'leggere' detenibili per uso personale, "non sono stati valutati gli effetti deleteri delle sostanze in questione sul piano della personalità individuale, sulla capacità critica e sul corretto sviluppo della personalità dei giovani", chiarendo infine che "non vi è l'interesse pubblico alla modifica del precedente decreto (quello Fini-Giovanardi). Il decreto del ministro della salute del 4 agosto 2006 deve essere annullato in quanto la motivazione dell'atto, non spiega le ragioni delle scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti tecnici specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione". Nella sostanza, il Tribunale amministrativo ha sostenuto che la cannabis ha un principio attivo più potente rispetto a quello di altre sostanze stupefacenti e pertanto è sufficiente una dose minima per "indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri è prevista un'alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance psico-motoria nell'esecuzione di compiti complessi". Sulla base di questa considerazione, i giudici amministrativi hanno precisato che "il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo"¹¹. A seguito dell'annullamento del decreto, l'on. Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà sociale, si è espresso in direzione di non impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

La strada da intraprendere sembrerebbe quella dell'annullamento del decreto del precedente Governo sulle quantità massime consentite. Una strada politica, annunciata ormai da qualche mese, tuttavia non ancora percorsa, probabilmente a causa delle forti resistenze di esponenti della maggioranza.

NOTE

¹ Decreto ministeriale 4 agosto 2006, recante "Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49". (GU n. 268 del 17-11-2006).

² Il valore-soglia di grammo di principio attivo della cannabis deriva dalla moltiplicazione per 40, anziché per 20, come previsto dalla vecchia tabella varata dal precedente governo, della "dose media singola" pari a 25 milligrammi. Secondo le vigenti disposizioni sugli stupefacenti, per "dose media singola" si intende la "quantità di principio attivo per singola assunzione, idonea a produrre, in un soggetto tollerante e dipendente, un effetto stupefacente e psicotropo".

³ Legge 21 febbraio 2006, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi".

⁴ Decreto ministeriale 11 aprile 2006, recante "Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis" (GU n. 95 del 24-4-2006)

⁵ INSOLERA, *La produzione di sostanze stupefacenti*, UTET 1998, pag. 169.

⁶ Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, *Sezione terza quater*, ordinanza n. 1155/2007.

⁷ Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza quater, sentenza n. 2487/2007.

⁸ Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, *Sezione terza quater*, ordinanza n. 1155/2007.

⁹ La Commissione è stata istituita con decreti datati 11 febbraio e 10 marzo 2006.

¹⁰ Da dichiarazioni stampa del 15 marzo 2007.

¹¹ Alla base del nuovo parametro, pari a 1.000 milligrammi, ovvero 1 grammo, di contenuto attivo di cannabis massimo detenibile per l'uso personale.

Nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di esecuzione penale

Andrea Catizone

La Corte costituzionale con le due sentenze pronunciate il 5 marzo 2007 n. 79 e il 16 marzo 2007, n. 78 è intervenuta in maniera incisiva riaffermando le garanzie e i diritti di rango costituzionale in materia dell'esecuzione penale relativamente alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Difatti con la prima delle due pronunce che si intende analizzare, sentenza n. 79 del 2007, la Suprema Corte nel giudizio di illegittimità costituzionale degli articoli 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005 n. 251¹, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354², introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 nella parte in cui non prevedono che *i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge 251 del 2005 abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti*.

La decisione summenzionata è stata emessa in seguito ad ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania³, il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione degli articoli 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 251/2005. Dette ultime disposizioni, difatti, prevedevano che le nuove preclusioni stabilite per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, venissero estese anche ai condannati per condotte punibili ai sensi dell'art. 385 codice penale⁴, o recidivi reiterati, per i delitti commessi *prima* dell'entrata in vigore della legge 251/2005 "indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire".

Il giudice rimettente riteneva applicabile al caso *de quo* le più severe norme contenute nella legge 251/2007 ritenendo la disciplina transitoria applicabile, secondo quanto previsto dalla stessa, solo in riferimento ai termini di prescrizione, mentre per le altre disposizioni valeva il richiamo generale all'art. 2 codice penale. Quest'ultimo, come è ben noto, nel dettare le regole che disciplinano la successio-

ne delle leggi penali nel tempo introduce, al terzo comma, il principio cosiddetto del *favor rei*, secondo il quale in occasione di nuova disciplina sulla stessa materia si obbliga il giudice all'applicazione, per situazioni già accertate, delle norme più favorevoli per il reo.

Il giudice rimettente riteneva, impropriamente, che trattandosi di disciplina contenuta nel codice penale essa fosse applicabile esclusivamente laddove fossero interessate norme penali sostanziali escludendo dunque tutto l'ambito processuale e a maggior ragione la materia di esecuzione.

È invece orientamento consolidato, riaffermato dall'attuale sentenza, che trattasi di norma a carattere generale e, dunque, l'ambito di operatività non può circoscriversi a quello esclusivamente sostanziale. Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si discosta dal ragionamento giuridico del rimettente mediante l'appropriato richiamo all'art. 27 Costituzione stabilendo che *“la finalità rieducativa della pena, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria”*. Con tale assunto viene altresì superato, in senso positivo, il tema dell'applicabilità dell'art. 2 codice penale anche alla materia dell'esecuzione. Ed infatti lo scopo rieducativo, continua la Corte costituzionale nella citata sentenza, che ha valore costituzionale, *si intende perseguito laddove il percorso e le modalità attraverso le quali le sanzioni detentive vengono espiate siano in grado di realizzare la risocializzazione del condannato con conseguente maturazione, in capo allo stesso, della consapevolezza di aver commesso un errore, un torto, uno sbaglio*. Si tratta, dunque, di effettuare una valutazione di carattere soggettivo che deve tener conto di tutti gli sforzi compiuti *“dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione”*⁵.

Sulla scorta di queste osservazioni, continua la Corte costituzionale, si pone al di fuori del quadro normativo di rango superiore ogni applicazione delle norme, per effetto di una mera successione di queste nel tempo, che vanificasse i percorsi rieducativi compiuti da chi deve espia una pena.

Appare, dunque, assolutamente illegittima la negazione della concessione di siffatti benefici sul presupposto esclusivo che una nuova disciplina non preveda, per il caso di specie, la possibilità di ricorrere a tale misura alternativa. In questo senso si era già espressa una precedente pronuncia della Corte costituzionale⁶ secondo la quale la nuova normativa che escluda da un beneficio una data categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva già matu-

rato, secondo la previgente normativa, le condizioni per godere del beneficio stesso, rappresenta rispetto all'iter rieducativo "*una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato*".

Se, infatti, questo ultimo principio non fosse accolto si incorrerebbe in una grave violazione del vincolo rieducativo della pena, menomando il dettato costituzionale, con l'ulteriore, grave conseguenza di rendere vacui gli sforzi e i tentativi di chi fosse già coinvolto in un processo di questo tipo. Ed inoltre l'effetto ancora più drammatico che si determinerebbe ricadrebbe sulla forza della misura alternativa in esame che verrebbe ingiustamente indebolita dall'ipotetico fondato timore di vedersi annullare le legittime aspettative maturate per intervenuta modifica legislativa della materia⁷.

L'altra pronuncia che si intende prendere in esame è la n. 78 del 16 marzo 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975 n. 354⁸ ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

La questione era stata sollevata in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, del provvedimento di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ad un cittadino non comunitario privo del permesso di soggiorno.

È importante ricordare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, si poneva già in contrasto con una precedente pronuncia a sezioni unite dello stesso organo⁹, secondo la quale la presenza illegale nel territorio dello Stato, pur esponendo lo straniero all'applicazione della normativa sull'espulsione amministrativa da eseguirsi, in ogni caso, successivamente alla espiazione della pena, non fosse di ostacolo alla concessione delle misure alternative alla detenzione, laddove il giudice ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'accesso a dette misure.

L'attuale pronuncia, sulla scorta di quest'ultima pronuncia dirimente, individua la radice del problema nella imprescindibile necessità di coordinare le disposizioni della legge n. 354 del 1975, che prevedono le modalità e le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione, e le regole contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998, che, invece, disciplinano l'ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica dei cittadini non comunitari.

In tal senso è opportuno sottolineare la persistenza in materia di due opposti orientamenti delle supreme magistrature. Per il primo di essi la condizione di clandestinità dello straniero precluderebbe senza alcun dubbio l'accesso alle misure alternative. Ed infatti non si potrebbe ammettere una esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente *contra legem* nel territorio dello stato, stante anche la difficoltà, detta impossibilità, di fare interagire il condannato ed il servizio sociale.

L'altro orientamento, più conforme al dettato costituzionale, considera lo straniero cittadino non comunitario presente illegalmente nel territorio dello stato destinatario della normativa in esame, purché sussistano i presupposti di accesso alle misure medesime come stabiliti dall'ordinamento penitenziario. In particolare, le misure alternative mirano ad attuare *“i preminenti valori costituzionali della eguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27 co. 3, Costituzione) con la conseguenza che la loro applicazione non può essere esclusa a priori ed in ragione di una presunzione assoluta di inidoneità legata alla condizione di clandestinità o irregolarità della presenza sul territorio nazionale del detenuto, dovendosi, per contro, formulare in concreto il richiesto giudizio prognostico attinente alla rieducazione del condannato ed alla prevenzione del pericolosi reiterazione dei reati”*.

La sentenza n. 78 del 16 marzo 2007 segue, giustamente, tale convinzioni che, oltretutto, meglio si sposano con quanto contenuto nella legge n. 354 del 1975. La legge citata indica i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il trattamento penitenziario, statuendo che nei confronti dei condannati debba essere attuato, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi e per altro verso che il trattamento penitenziario debba essere *“improntato ad assoluta imparzialità, senza alcuna discriminazione in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose”* (art. 1).

Quanto poi alla incompatibilità fra la disciplina del testo unico in materia di immigrazione e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione si deve considerare che effettivamente è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione della pena che abilita *ex lege* lo straniero a permanere nel territorio dello stato! La pronuncia siffatta è in grado di per sé sola di trasformare lo stare illegale nel territorio da parte del cittadino non comunitario entrato illegalmente in

una condizione di legalità. Esso ha, in altre parole, un effetto in un certo senso dichiarativo.

Bisogna inoltre considerare che la permanenza dello straniero illegale nel territorio dello stato rimane indipendentemente dal fatto che lo stesso espia la pena in carcere o facendo ricorso a misure alternative alla detenzione. Né l'una strada, né l'altra risolvono il tema della permanenza illegale. Quanto basta per non considerare l'esigenza del rispetto delle regole in materia di ingresso e di soggiorno in detto territorio, una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativi, cui la concessione delle misure alternative è funzionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ha ritenuto di privilegiare l'applicazione dei principi di proporzione e di individualizzazione della pena ritenendo incostituzionali tutte quelle previsioni normative che si pongano in contrasto con siffatte finalità. E tali sono tutte le norme che precludono l'accesso ai benefici penitenziari sulla base di un indice, quale la qualità di cittadino non comunitario presente irregolarmente sul territorio dello stato, privi di un univoco significato rispetto ai valori rilevanti ai fini considerati.

NOTE

¹ Recante *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*. Giudizio promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, iscritta al n. 183 del registro delle ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2006.

² Intitolata *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

³ Ordinanza del 6 febbraio 2006.

⁴ L'art. 385 codice penale stabilisce le sanzioni per i casi di evasione ed è stato sostituito (in senso più afflittivo) dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977 e n. 1 modificato dall'art. 29 legge 12 agosto n. 532. Il testo originario prevedeva sanzioni inferiori.

⁵ È, in tal modo, che si esprime la Suprema Corte nella sentenza citata.

⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 445 del 1997.

⁷ Si vedano il tal senso le pronunce della Corte costituzionale, oltre a quella citata nella nota precedente, n. 137 del 1999 e sentenza n. 257/2006.

⁸ Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

⁹ Sentenza n. 14500 del 28 marzo 2006.

PRISON MOVIES**«Quattro minuti» di Chris Kraus**

Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

Per motivi connaturati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.

Quattro minuti, CHRIS KRAUS

Con Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Sven Pippig, Richy Müller, Jasmin Tabatabai, Vadim Glowna, Nadja Uhl. Germania 2006.

Quattro minuti è un film che si colloca al bivio tra il prison movie, il romanzo femminile e l'avventura sociale. Esso tuttavia, purtroppo, incrocia anche involontariamente un bivio meno virtuoso, quello tra l'introspezione mitteleuropea e la melassa americana. Una vecchia pianista austera, Traude Krüger, tiene lezioni di piano presso il carcere femminile di Lickau. Qui conosce Jenny, giovane talento naturale, e al contempo carattere irascibile e violento. Tra le due si sviluppa un rapporto umano e artistico, che deve giocare contro lo sfondo tragico della vita carceraria e del passato delle due donne. Un film, ci pare, sopravvalutato dalla critica nella sua missione artistica, e ciononostante libero dai luoghi comuni nella sua ricostruzione dell'universo penitenziario, e di quello femminile in particolare.

Viene spontaneo andare con il ricordo a un film presentato qualche mese or sono alla Festa del Cinema di Roma, *L'aria salata* di Alessandro Angelini, *prison movie* italiano che niente mantiene di introspettivo né tanto meno di americano. Quentin Tarantino in una recente intervista ha affermato che le pellicole italiane viste negli ultimi anni sono tutte uguali, con l'esclusione di quelle girate da Nanni Moretti: non fanno altro che parlare, dice, di ragazzi che crescono, ragazze che crescono, coppie in crisi, genitori, vacanze per minorati mentali. Opere piccole, che non riescono a superare l'uscio di casa loro. Tarantino arriva a parlare di tragedia del cinema italiano. Se avesse visto il film di Angelini avrebbe aggiunto al suo ironico elenco la storia di un padre e un figlio che si

conoscono in galera, dove il primo è detenuto e il secondo lavora come educatore penitenziario.

Non esistono storie piccole, ma solo piccoli modi di raccontarle. Angelini, con il suo gergo calcato, non supera i confini di un ragazzo un po' noioso nella sua rabbia contro il padre assassino. Non racconta a un'esperienza universale capace di risuonare in noi. Dall'altra parte, però, *Quattro minuti* si aggrappa troppo spesso a un'universalità gridata, frutto del racconto di una realtà che ha dovuto immiserirsi e banalizzarsi per poter entrare in sentimenti ovvii e riconoscibili da ognuno. La detenuta maledetta ma di talento, l'anziana insegnante con una storia tragica alle spalle, il suo cuore indurito che si apre alla nuova ragazza, gli sguardi lanciati in un vuoto standardizzato a ogni *flash back*. Purtroppo. Perché non è sempre così lungo il racconto. Kraus aveva ogni potenzialità, anche tecnica, per aspirare al capolavoro. *Quattro minuti* è un film non unitario. In alcune parti mantiene la sobrietà tedesca, anche grazie ai bellissimi volti delle attrici protagoniste, mentre in altre va ad assomigliare al fumettone hollywoodiano. Ma mai arriva a essere la piattezza emotiva e culturale di certo cinema italiano.

La ricostruzione della vita detentiva configura dinamiche del tutto paragonabili a quelle in campo negli istituti italiani. La scena della riunione dell'équipe, che deve decidere se concedere o meno a Jenny un permesso per partecipare al concorso per giovani pianisti al teatro dell'opera, è una scena già vista nelle patrie galere. Ogni singolo operatore si chiude in modo stereotipato dentro il proprio ruolo professionale: la guardia ragiona da guardia, la psicologa fa la comprensiva, il direttore si copre le spalle, il cappellano tace. Vince il carcere, con le sue regole assurde. Jenny proverà il suo pezzo al pianoforte con le manette ai polsi. Vien da pensare che tutto ciò prescinda dalla cultura radicata nel Paese. Vien da pensare che basti il traliccio della spoglia organizzazione carceraria, con le sue regole formali, per dar vita a questi meccanismi.

“Cercherò di migliorare la tua tecnica di pianista, ma mai di migliorare te come persona”, dice Traude a Jenny quando accetta di impartirle lezioni. Le offre una concreta, fredda, materiale opportunità di riscatto. Niente di più. Che è tuttavia infinitamente più della calda, astratta, emozionale vicinanza di quanti vogliono intendere la finalità della pena detentiva come qualcosa che finisce per varcare i confini della coscienza.

RECENSIONI

La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.

ANDREA COLOMBO

Storia nera. Bologna, la verità di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, Edizioni Cairo¹

“Venivamo dal Msi, dove c'era una forte sospettosità nei confronti della destra extraparlamentare. Si diceva che fossero legati ai servizi segreti e si sapeva che i loro militanti avevano compiuto omicidi per conto degli spagnoli o dei cileni. Per noi era inconcepibile: pensavamo che con le guardie non ci si allea in nessun caso. Loro invece avevano ammazzato, per conto delle guardie, seppure di altri paesi, persone che comunque combattevano contro il sistema: li consideravamo infami. Solo quando li abbiamo conosciuti direttamente, in carcere, abbiamo capito che il loro problema era solo combattere i comunisti, e per ammazzare i comunisti erano pronti ad allearsi con chiunque. Non erano infami, però la loro intelligenza politica non gli permetteva di andare oltre quel livello”. Con queste parole Valerio Fioravanti descrive la costituzione dei Nar all'interno della sezione del Msi di Monteverde, a Roma. La frase, una delle tante testimonianze dei due protagonisti del libro di Andrea Colombo *Storia nera* (Cairo Editore), riflette il nucleo delle esperienze su cui l'autore indaga per comprendere cosa sia stato il mondo dell'estrema destra negli anni Settanta e Ottanta, un mondo variegato di cui troppo spesso non sono state colte le differenze, i percorsi individuali e collettivi, i legami con gli apparati del potere e, simmetricamente, con una destra radicale di base. Ripercorrere quei percorsi rappresenta una pista utile per chi voglia capire quanto si è prodotto nel corpo sociale, senza relegarlo a semplice escrescenza degli apparati di potere, per chi voglia elaborare i lutti di cui il libro è saturo.

L'elaborazione del lutto avviene attraverso la ricostruzione degli even-

ti delittuosi, svelando così la razionalità, seppure negativa, che li animava: un'operazione storica e intellettuale che nulla ha a che vedere con la compiacenza verso i protagonisti di quelle vicende. È questa l'operazione compiuta da Andrea Colombo a partire dalle testimonianze di due personaggi scomodi, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, il cui percorso ben difficilmente può essere racchiuso negli stereotipi del fenomeno neo-fascista negli anni che vanno dalla strage di Piazza Fontana ai giorni del loro arresto. Colombo compie questa operazione a partire da un gruppo, i Nar, protagonista di molte operazioni criminali e sanguinose e tuttavia poco presente all'interno dell'organigramma delle diverse formazioni neo-fasciste di allora. Un gruppo "anarchico" molto evocato ma poco organizzato, più attento al territorio che agli apparati dello Stato (nonostante la sua esposizione a tutte le forme di strumentalizzazione sia da parte della criminalità organizzata che da parte degli stessi apparati) e segnato da percorsi personali piuttosto che da un progetto golpista.

L'autore sbrogia l'intricato bandolo della matassa della storia dei Nar senza tuttavia cadere nella tentazione della dietrologia, una modalità interpretativa che ha invece caratterizzato la vicenda giudiziaria sulla strage di Bologna. Una strage i cui esiti processuali, con la condanna di Mambro e Fioravanti all'ergastolo per il reato di strage e quella recentemente definitiva di Luigi Ciavardini a trent'anni, hanno lasciato il retrogusto del dubbio sul fatto che sia stata stabilita la verità. Già negli anni passati il processo di Bologna era stato oggetto di riflessione da parte di coloro che avevano letto i materiali processuali – un appello anni fa si intitolava emblematicamente "Ma, se fossero innocenti?". Una lettura in cui appariva poco fondata l'accusa, sostanzialmente basata sugli stessi meccanismi che molti avevano denunciato in occasione di alcuni processi contro appartenenti e simpatizzanti di organizzazioni armate della sinistra. Emergeva, infatti, in quelle carte giudiziarie una circolarità dell'indagine e di deduzione in negativo delle prove: "non poteva non sapere", "non si può escludere che" e via così argomentando. Emergeva il rischio di una soluzione che, aggiungendo un ergastolo a persone già condannate a tale pena, finiva col trovare una soluzione "facile" e permetteva di non porsi altre domande.

Nessuno intendeva allora – né Colombo intende oggi – guardare all'inchiesta come espressione di un complotto ordito dai diversi magistrati che hanno seguito il caso. Allora come oggi, l'obiettivo è individuare il punto debole di un sistema investigativo che una volta intrapresa una via rischia di essere cieco verso altre possibilità e che soprattutto non accetta la realtà in cui un'organizzazione armata esprime un'autonoma volontà decisionale, riconducendo invece il suo operato all'interno di un progetto più ampio, tanto ampio da divenire sfuggente. Per la strage di

Bologna si condannano così i presunti esecutori, ma non si chiarisce il loro progetto; si individuano per essi alibi mancati, ma non ci si interroga sui perché della loro azione; si ricercano legami “in alto”, ma non si indaga la loro operatività in quel periodo. Da qui nascono i dubbi, ma anche altrettanto fantasiose ipotesi alternative, avanzate da chi in questa zona grigia si muove con disinvoltura: si difendono i condannati riversando fango su realtà “terroristiche” nazionali o internazionali verso cui il quadro attuale, diverso da quello di vent’anni fa, rende più disinvolta l’accusa. Per fare luce si aggiunge oscurità: una tentazione a cui l’autore non cede, riportando tutte le ricostruzioni anche le più fantasiose, ma solo per dovere di cronaca. Anzi, nel volume resta valida per Bologna la connotazione di “strage fascista”, anche se si esprime la convinzione che i presunti esecutori non siano tali. L’autore non si limita tuttavia a svolgere una indiretta difesa di Fioravanti e Mambro dall’accusa di stragismo. Il libro, come già detto, opera la ricostruzione dell’esperienza dei Nar nel panorama della destra italiana. Resta tuttavia la durezza della citazione riportata in apertura: il senso di ribellione; l’ossimoro esistenziale espresso nella volontà rivoluzionaria – o ribellistica – all’interno di un fronte che individuava la propria centralità nella difesa della conservazione; il sentirsi assediati e “contro” pur avendo direttamente o implicitamente dalla propria parte, almeno per un lungo tratto, il potere costituito; la ricomposizione delle divergenze attorno a quel “combattere i comunisti” che tutto comprendeva e assolveva. Eppure il libro dice anche a noi, che eravamo dall’altra parte, molto sui nostri giorni di allora.

Mauro Palma

NOTE

¹ *Materiali per redimere il lutto della strage di Bologna*. Articolo apparso sul “Manifesto” del 21 maggio 2007.

UMBERTO SANTINO

Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato,

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 340

La criminalità organizzata costituisce un argomento perennemente in voga sulla scena pubblica: cinema, televisione, stampa, letteratura l’hanno trasformata in un oggetto pieno di appeal, quasi voyeuristico, in grado di garantire audience, tirature e *best sellers* in abbondanza. Lo stesso possiamo dire della politica, dove una dichiarazione di antimafiosità, in particolare nelle aree più colpite dal fenomeno, oramai è parte integrante delle strategie comunicative che gli attori politici mettono in atto per attrarre consensi elettorali. Si pensi ad esempio ai cartelloni *La mafia ci fa schifo*, con i quali il presidente della regione siciliana, Totò Cuffaro,

riempi l'isola alla vigilia delle elezioni. Da questo vortice politico-mediatico, scaturiscono le letture diffuse del fenomeno mafioso che si basano su tipizzazioni e luoghi comuni, che allontanano la comprensione della natura della criminalità organizzata e dei pericoli di cui è portatrice.

Come si pongono le scienze sociali di fronte agli stereotipi, alle banalizzazioni, alle semplificazioni correnti? Riescono a distaccarsi dal clamore e dal folklore, avvalendosi della loro autonomia concettuale e delle articolazioni paradigmatiche di cui dispongono? A leggere l'ultimo libro di Umberto Santino, le risposte a questi quesiti non possono che essere negative. Fondatore del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, che dirige insieme alla moglie, Anna Puglisi, Santino coniuga da trent'anni l'impegno civile con la ricerca scientifica, sia empirica e teorica, coi fenomeni mafiosi. Il suo libro contiene l'illustrazione e la disamina critica delle principali interpretazioni del fenomeno mafioso che si sono susseguite nel corso degli anni, per concludersi con la proposta del paradigma della complessità che da anni caratterizza i percorsi analitici del Centro.

Il problema principale che trapela dalle riflessioni di Santino è relativo al riduzionismo che contraddistingue il lavoro della maggior parte dei "mafologi", sia a causa della scelta di attenersi al loro angolo prospettico, sia per via della loro resistenza a liberarsi di luoghi comuni basati su fatti che da un lato fanno presa sull'immaginario ma dall'altro lato sono poco suffragati scientificamente.

I sociologi che leggono la mafia come un'impresa criminale, Arlacchi e Gambetta *in primis*, sembrano affetti dall'incapacità di uscire dal riduzionismo. Pino Arlacchi, ad esempio, quando sostiene che la mafia si è trasformata in un'attività imprenditoriale moderna attraverso una rottura drastica con i codici e i valori della mafia tradizionale, mette seriamente a repentaglio la fondatezza stessa della sua tesi. In primo luogo, la dicotomia tra vecchia mafia, arcaica, rozza e a tratti anche animata da nobili propositi, è smentita da una lunga catena di eventi, che vanno dalla repressione dei fasci siciliani fino a Portella della Ginestra. In secondo luogo, la mafia, in quanto organizzazione preposta a gestire i rapporti di produzione interni al latifondo, ha posseduto un'anima imprenditoriale fin dalle sue origini. Diego Gambetta commette un errore ancora più vistoso quando legge la mafia come un'industria della protezione privata. In primo luogo, Gambetta commette dei vistosi errori metodologici nella misura in cui si basa soprattutto sulla lettura degli articoli giornalistici e non verifica la sua teoria a livello empirico. In secondo luogo, la lettura gambettiana della mafia si basa su un adattamento della teoria della scelta razionale, non senza forzature, al fenomeno in oggetto. In terzo luogo, Gambetta supporta la sua interpretazione su alcuni luoghi

comuni come la tendenza dei siciliani alla violenza, l'assenza dello Stato, la mancanza di una vera e propria economia di mercato nell'isola. La presenza della Sicilia nell'economia internazionale attraverso l'esportazione del grano, il ruolo svolto da Cosa Nostra verso il consolidamento delle istituzioni dello Stato unitario dal 1860 in poi e nella repressione dei movimenti contadini in funzione dell'alleanza atlantica nel dopoguerra, non vengono presi in considerazione.

Se ci spostiamo sul versante degli storici, il quadro si presenta migliore, ma ancora una volta limitato da prospettive ridotte. Alcuni, come Salvatore Lupo, basano l'analisi dei fenomeni mafiosi sulla base della storia giudiziaria, trascurando l'importanza del fenomeno nella sua quotidianità, dal punto di vista relazionale e materiale. Altri, come Tranfaglia, si muovono sul solco della genealogia del fenomeno, mettendolo in relazione con la dominazione spagnola del Mezzogiorno e il conseguente malgoverno. In questo caso, oltre ad evitare l'analisi dei rapporti sociali sussistenti alla fine del XVI secolo, si trascurano anche lo sviluppo del fenomeno mafioso in seguito alle trasformazioni sociali ed economiche in senso capitalistico dalla fine del XVI secolo in poi.

Santino propone il "paradigma della complessità" per uscire dall'impasse riduzionista. Si tratta della definizione della mafia come *un insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma non l'unica è Cosa Nostra, che agiscono all'interno di un vasto e ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza e illegalità finalizzato all'accumulazione del capitale e all'acquisizione e gestione di posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale*. La scommessa di Santino è molto ambiziosa, in quanto propone un programma di ricerca basato su di un approccio polimorfo, ma che necessita di sforzi, motivazioni, risorse che spesso il mondo accademico non possiede, o che, per la sua complessità, non fornisce una lettura comoda del fenomeno, quindi non è capace di fare audience o di andare a ruba nelle librerie. Eppure, se si vuole veramente comprendere affrontare la criminalità organizzata, questo paradigma appare davvero come il più convincente.

Vincenzo Scalia

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

PATRIZIO GONNELLA, presidente dell'Associazione Antigone, specialista in diritti umani, autore di libri e saggi sul sistema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.

GIOVANNI JOCTEAU, dottorando di ricerca in Sociologia del Diritto e Filosofia del Diritto presso la Scuola di Dottorato in Diritto dell'Università di Torino.

ALESSANDRO MARGARA, ex presidente della sezione sorveglianza dei Tribunali di Bologna e di Firenze, già direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

SUSANNA MARIETTI, coordinatrice dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone. Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia teoretica dell'Università degli Studi di Milano.

SAVERIO MIGLIORI, dottore di ricerca in "Qualità della formazione", collabora con il Dipartimento di Studi sociali dell'Università di Firenze in qualità di assegnista e cultore di Sociologia della Devianza. Svolge attività di ricerca sul carcere presso la Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole e collabora con l'Associazione Antigone.

LUISA RAVAGNANI, dottoranda di ricerca in Scienze medico-forensi presso l'Università di Brescia.

CARLO ALBERTO ROMANO, professore associato di Criminologia penitenziaria presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia.

DANIELA RONCO, dottoranda di ricerca in Sociologia del Diritto e Filosofia del Diritto presso la Scuola di Dottorato in Diritto dell'Università di Torino e responsabile dell'attività di tutoraggio didattico presso il polo universitario alla casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.

CLAUDIO SARZOTTI, professore straordinario di Sociologia del Diritto e Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

GIOVANNI TORRENTE, dottore di ricerca in "Filosofia del diritto, teoria delle scienze normative e dell'ordinamento internazionale" presso l'Università di Torino.

CATIA ALEXANDRA VIEIRA, stagista presso l'Associazione Antigone, laureata in Filosofia presso l'Università di Coimbra (Portogallo).

Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario

p. 160, euro 20,00 a numero

ANTIGONE II, 1, 2007 (dossier: "Il carcere indultato")

ANTIGONE I, 3, 2006 (dossier: "Indulto")

ANTIGONE I, 2, 2006 (dossier: "Disonesti o criminali?")

ANTIGONE I, 1, 2006 (dossier: "Emergenze e libertà")

Collana "Diritto, Devianza, Società", L'Harmattan Italia

diretta da Amedeo Cottino in collaborazione con Claudio Sarzotti

CULTURA GIURIDICA E CULTURE DELLA PENA.

I discorsi inaugurali dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali

Claudio Sarzotti, p. 180, euro 21,50 DDS, 2006

LA FABBRICA DEI DELINQUENTI.

Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato

Giuseppe Mosconi e Dario Padovan (a cura)

p. 222, euro 23,50 DDS, 2005

LA SICUREZZA URBANA COME BENE COLLETTIVO.

Esercizi per governare a livello locale le trasformazioni sociali

Stefano Padovano, p. 90, euro 12,50 DDS, 2005

MINORI MIGRANTI: DIRITTI E DEVIANZA.

Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati

Alvise Sbraccia, Chiara Scivoletto (a cura)

p. 272, euro 25,00 DDS, 2004

L'AMERICA IN CATENE. Testimonianze dal carcere negli USA

Daniel-Barton Rose, G. Mosconi (ed. it.)

p. 174, euro 17,04 DDS, 2003

LE CARCERI DELL'AIDS. Indagine su tre realtà italiane

Anna Rosa Favretto e Claudio Sarzotti (a cura)

p. 240, euro 19,59 DDS, Gruppo Abele, 1999

LA PRIGIONE MALATA. Letture in tema di AIDS, carcere e salute

Bruno Magliona e Claudio Sarzotti (a cura)

p. 232, euro 19,59 DDS, Gruppo Abele, 1996

DIRITTO, UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA PENALE

Amedeo Cottino, Claudio Sarzotti (a cura)

p. 224, euro 20,25 DDS, 1995

IL DISORDINE REGOLATO. Strutture normative e conflitto familiare

Anna Rosa Favretto

p. 208, euro 18,56 DDS, 1995
